# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

# 32ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1994

**(Pomeridiana)**

Presidenza del vice presidente STAGLIENO,
indi del vice presidente MISSERVILLE

## INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

**Discussione e reiezione di proposta di modifica:**

PRESIDENTE ..... 3 e *passim*
SALVATO *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 4, 10, 14
ROVEDA *(Lega Nord)* ..... 5, 12
ROCCHI *(Progr.-Verdi-La Rete)* ..... 5, 6
MACERATINI *(AN-MSI)* ..... 6, 10
LA LOGGIA *(Forza Italia)* ..... 7
* PALOMBI *(CCD)* ..... 8
SALVI *(Progr. Feder.)* ..... 9, 12, 14
* BALDELLI *(Progr.-PSI)* ..... 10
MANCINO *(PPI)* ..... 11

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione:**

**(456)** ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati:***

ROSSO *(Lega Nord), relatore* ..... *Pag.* 16, 27
DIANA *(PPI)* ..... 16
* TRIPODI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 18
SCOPELLITI *(Forza Italia)* ..... 20
* BELLONI *(CCD)* ..... 20
SILIQUINI *(Lega Nord)* ..... 22, 29
FERRARI Karl *(Misto-SVP)* ..... 23, 29
LUBRANO DI RICCO *(Progr.-Verdi-La Rete)* .. 29
IMPOSIMATO *(Progr. Feder.)* ..... 29

**Discussione:**

**(527)** ***Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbli-***


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1050)

***gatorio per il 1994 delle imprese di pesca*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca:***

PRESIDENTE ..... *Pag.* 29 e *passim*
CORMEGNA *(Lega Nord), relatore*..... 29, 34, 37
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 32
SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali* ..... 33
* SCRIVANI *(Progr. Feder.)*..... 36, 39
FIEROTTI *(Forza Italia)*..... 36, 39
* GERMANÀ *(Forza Italia)* ..... 37
LUBRANO DI RICCO *(Progr.-Verdi-La Rete)* .. 38
BORGIA *(PPI)* ..... 40
RECCIA *(AN-MSI)* ..... 41

**Discussione:**

**(431)** ***Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto:***

PRESIDENTE ..... 41 e *passim*
* GERMANÀ *(Forza Italia), relatore*... 41 e *passim*
FAGNI *(Rifond. Com.-Progr.)*..... 44, 65
SCIVOLETTO *(Progr. Feder.)*..... 45, 65
CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*..... 47 e *passim*
CASILLO *(AN-MSI)* ..... 54
RUSSO *(Progr. Feder.)* ..... 55
GEI *(CCD)* .....57, 65
* RAGNO *(AN-MSI)* ..... 65
MERIGLIANO *(Forza Italia)* ..... 65
* SERRA *(Lega Nord)* ..... 65

**Rinvio della discussione:**

**(445)** ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe:***

PRESIDENTE ..... *Pag.* 66

**MOZIONI**

**Per la discussione con procedura abbreviata della mozione 1-00013:**

PRESIDENTE ..... 66
* BARBIERI *(Progr. Feder.)* ..... 66

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 25 LUGLIO 1994** .....

*ALLEGATO*

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 68
Assegnazione ..... 68
Apposizione di nuove firme ..... 70

**INCHIESTE PARLAMENTARI**

Deferimento ..... 70

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 70

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze ..... 70

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di firme a mozioni e interrogazioni ..... 71
Annunzio ..... 71, 75, 76
Interrogazioni da svolgere in Commissione . 114
Ritiro di interrogazioni ..... 114

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente STAGLIENO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17)*.
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 19 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abramonte, Becchelli, Berselli, Boroli, Bruno Ganeri, Bucciero, Campo, Carella, Corsi Zeffirelli, Cossiga, Di Maio, Garofalo, Mancuso, Presti, Ronchi, Senese, Spadolini, Thaler Ausserhofer, Turini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorenzi e Pozzo, negli Stati Uniti, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea, discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, testè riunitasi, ha deciso a maggioranza di confermare per la prossima settimana il calendario dei lavori già approvato il 15 luglio.

È stata fissata una nuova riunione dei Capigruppo per martedì prossimo alle ore 20, per stabilire il calendario delle sedute della prima settimana di agosto.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, il mio Gruppo non è d'accordo con il calendario previsto per la prossima settimana. Ho argomentato in sede di Conferenza dei Capigruppo le ragioni di questo nostro dissenso; intendo farlo, anche se brevemente, ora in Aula.

C'è una ragione politica di fondo che ci spinge a contrastare questo calendario: il nostro forte allarme rispetto all'intendimento di questo Governo di continuare sulla strada della decretazione d'urgenza, anche per materie di estrema complessità e delicatezza, e soprattutto all'annuncio, di cui parlano tutti i giornali anche nelle edizioni di oggi, di una prossima approvazione da parte del Governo di un decreto-legge in materia di condono edilizio contenente al suo interno un'autodelega che il Governo si dà in materia urbanistica ed in materia di regime dei suoli, materie molto delicate.

Le deleghe rappresentano sempre questioni delicate, ma quando – con una scelta di una gravità inaudita – ci si dà una delega attraverso lo strumento del decreto-legge, si compie un atto incostituzionale. Inoltre – desidero affermarlo in quest'Aula del Parlamento – chi ha la responsabilità di controfirmare i decreti-legge non deve arrivare, in maniera tardiva, a prendere cognizione di quello che invece il paese sa dire molto meglio, in maniera più forte e concreta.

Signor Presidente, su tale argomento già la scorsa settimana avevo sollevato preoccupazione ed allarme; avevo presentato un'interrogazione e avevo chiesto che venissero in Aula i Ministri competenti per chiarire se tutto questo non stava avvenendo o non sarebbe avvenuto. Così non è stato. L'allarme rimane forte e credo che sia condiviso anche da altri Gruppi.

Stamattina i Gruppi progressisti, insieme anche al Presidente del Gruppo del Partito popolare, hanno presentato la mozione n. 13 sulla questione dei decreti, che chiedo – anche da questo nasce la mia opposizione al calendario dei lavori – venga messa in discussione all'inizio della prossima settimana, nella seduta di lunedì pomeriggio o al massimo in quella di martedì mattina. C'è la necessità di dare in maniera seria e concreta questo indirizzo al Governo. Troppe volte, in sede di Conferenza dei Capigruppo, abbiamo ascoltato come su tale argomento il Governo aveva dato assicurazioni senza però impegnarsi in realtà a non procedere a decretazioni d'urgenza su materie delicate.

È necessario pertanto procedere rapidamente alla discussione ed alla approvazione della mozione in oggetto. Tra l'altro, trattandosi di una materia molto istruita, credo vi sia la possibilità di discutere proficuamente in Parlamento e, superando le opposizioni, di approvare questo strumento di indirizzo.

Chiedo che questa mia prima richiesta venga messa in votazione perchè è volta a correggere il calendario approvato dalla Conferenza dei Capigruppo. Propongo – lo ripeto – che la discussione della mozione sulla decretazione d'urgenza sia inserita all'ordine del giorno della seduta di lunedì pomeriggio o (per venire incontro a questioni inerenti i nostri spostamenti) di martedì mattina.

La mia opposizione al calendario nasce anche da un'altra ragione. Abbiamo presentato un'interpellanza, la 2-00065, di cui è primo firmatario il senatore Salvi, nella quale chiedevamo al ministro Maroni spiegazioni sulle sue affermazioni, che giudichiamo gravi e sulle quali è neces-

sario che sia fatta chiarezza all'interno delle Aule del Parlamento e non soltanto attraverso dichiarazioni giornalistiche. Durante la Conferenza dei Capigruppo abbiamo appreso che il ministro Maroni avrebbe espresso la sua indisponibilità a rispondere in quest'Aula su tale materia. Giudico questa risposta grave ed irresponsabile perchè non credo che sia nella libertà di un Ministro rifiutarsi di rispondere ad atti di controllo che provengono dal Parlamento.

Anche per questo motivo riteniamo opportuno opporci al calendario dei lavori. Chiediamo che anche sull'interpellanza al ministro Maroni il Senato fissi una data certa di discussione. Il Ministro, se non vuole rispondere, deve venirlo a dire in quest'Aula ma tutto deve avvenire alla luce del sole, in modo chiaro e trasparente. Di atti poco limpidi e trasparenti, avete detto, era piena la prima Repubblica; adesso siamo in una fase di transizione e non è più sopportabile che si continui a sgovernare con la stessa ambiguità, con i medesimi rischi e pericoli per la democrazia. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressisti-Federativo e Progressisti-Verdi-La Rete).*

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, desideravo intervenire sull'ordine dei lavori; pertanto preferirei parlare in un secondo momento.

ROCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a prendere la parola adesso, anche se credo che sia la prima volta, da quando sono in quest'Aula, che nel chiedere la parola si definisca automaticamente l'ordine di intervento. Lo dico in tono amichevole al senatore Roveda e comunque c'è sempre una prima volta per tutto.

PRESIDENTE. Senatrice Rocchi, ritenevo che il senatore Roveda intendesse parlare su un altro argomento; se invece l'argomento è quello relativo al calendario dei lavori della prossima settimana, allora è opportuno che egli prenda la parola subito.

ROVEDA. Signor Presidente, constatata l'importanza dell'argomento, chiedo la verifica del numero legale a nome del prescritto numero di senatori.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, prima di passare alla votazione della proposta di modifica del calendario verrà effettuata la verifica del numero legale.

ROCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, esporrò brevemente le ragioni per cui ritengo fondate le argomentazioni formulate dalla senatrice Salvato, alle quali mi associo con qualche piccola aggiunta.

È evidente la necessità di procedere con la massima urgenza possibile all'esame della mozione relativa alla decretazione d'urgenza perchè, come si è detto poco fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo, fissare una data più lontana nel tempo per l'esame rappresenterebbe un'operazione possibile se la situazione fosse a bocce ferme. Invece, ci troviamo nella situazione abbastanza paradossale di dover discutere nella sede propria un argomento relativo alla limitazione della decretazione d'urgenza nel momento in cui quest'ultima si produce a getto continuo e accelerato.

Ritengo che rimandare il problema sia in qualche modo ridicolo perchè ci si affretta nel tentativo di regolamentare la decretazione d'urgenza (chiudere le porte della stalla), mentre i decreti (i buoi stanno uscendo) vengono presentati a valanga.

Pertanto, ritengo che una richiesta siffatta possa avere un seguito e quindi la sostengo come l'ho sostenuta durante la Conferenza dei Capigruppo.

Per quanto attiene invece la richiesta al ministro Maroni di rispondere ai quesiti che gli sono stati posti, credo che il Regolamento del Senato sia molto chiaro su questo aspetto; il ministro Maroni è la persona individuata per rispondere, a nome del Governo, ma un suo eventuale rifiuto non chiude la partita perchè è il Governo nella sua totalità che è impegnato a rispondere. Il Governo può anche non rispondere, però può farlo soltanto, secondo quanto previsto dal Regolamento, presentandosi in Aula e chiarendo le ragioni che gli impediscono di farlo. Finchè il Regolamento del Senato non verrà modificato, credo sia opportuno che venga rispettato. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressiti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, i colleghi senatori sono al corrente del fatto che questa discussione ripropone una problematica affrontata pochi minuti fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo. Per completezza di informazione è bene che si conoscano gli argomenti a favore della richiesta presentata dalla senatrice Salvato e successivamente supportata dalla senatrice Rocchi, ma anche gli argomenti contrari espressi, se ho ben compreso, dalle forze di maggioranza nella anzidetta riunione dei Capigruppo a questa proposta.

La saggezza, che viene da lontano, del senatore Riz lo porta a dire che dell'uso dei decreti ha sentito parlare sin dal lontano 1958, anno in cui è entrato nel Parlamento italiano. Chi è venuto molto dopo però può testimoniare che dell'uso dei decreti-legge si parla sempre, il che significa che il problema è sicuramente serio. È però difficile trovare una soluzione e quindi è difficile immaginare che un dibattito fissato a «tamburo battente» possa in qualche modo

sbloccare una situazione che, come dicevo un attimo fa, ci portiamo appresso da diversi lustri. Questo è il primo aspetto.

Il secondo aspetto è che non era condivisa nemmeno da parte della maggioranza dei Capigruppo questa drammatizzazione del problema che si persegue, per motivi legittimi e comunque comprensibili, da parte delle opposizioni di sinistra. Per questo secondo motivo una proposta di mediazione che è stata avanzata sulla base di quanto suggerito dal Capogruppo del Centro cristiano democratico, collega Palombi, è volta a fissare per la settimana successiva alla prossima una seduta nel corso della quale confrontare – perchè di questo si tratterà – le varie opinioni sul problema della decretazione d'urgenza fermo restando che il Governo è legato agli adempimenti previsti dal nostro Regolamento e che non può, dal suo punto di vista, fissare il giorno, ma può solo liberamente dire e se è intenzionato a rispondere ai quesiti che lo riguardano.

Questo essendo il quadro della situazione, noi non possiamo che confermare quello che abbiamo detto in sede di Conferenza dei Capigruppo e cioè che con un calendario come il nostro, appesantito da numerosi decreti-legge, che certamente non sono riconducibili all'operato del Governo Berlusconi, ma che pure fanno parte dei doveri a cui questo Parlamento cerca di adempiere e ai quali non si sottrae, crediamo che ci sia qualcosa di più utile ed importante da fare che non questa altrettanto importante ma accademica discussione sull'uso del decreto-legge.

Questi sono i due punti di vista a confronto sui quali si cerca di innestare adesso una discussione, come il Regolamento consente, per stabilire il nostro calendario dei lavori.

È evidente, signor Presidente, che per quanto riguarda il Gruppo Alleanza Nazionale-MSI e poi, se lo riterranno, anche gli altri Gruppi che si sono dichiarati disposti a discutere ma non ad accettare l'urgenza che da parte dell'opposizione di sinistra si vuole dare a questo argomento, su queste due ipotesi si registra una divisione e quindi il Senato dovrà assumere una decisione.

Volevo soltanto che fosse chiaro che da parte della maggioranza o comunque della coalizione che sostiene il Governo non vi è nessuna intenzione, nè preclusiva, nè elusiva rispetto a questa richiesta; c'è soltanto una valutazione – consentitemi di giudicarla realistica – del fatto che occorre superare tutta una serie di ostacoli relativamente a provvedimenti che vanno assolutamente approvati e che questa discussione, per le connotazioni che assume e nel quadro politico in cui ci troviamo, ha certamente delle caratteristiche in forza delle quali se avverrà la settimana prossima o quella successiva a nostro giudizio non cambia molto, anzi non cambia nulla. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale-MSI).*

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto e preliminarmente annunciare il dissenso del nostro Gruppo alla

modificazione del calendario così come è stata proposta dalla senatrice Salvato, e non per una preconcetta posizione nei confronti degli argomenti che sono stati posti, sui quali invece manifesto assoluto interesse, sia con riguardo alla mozione che all'interpellanza annunciata, ma proprio con riferimento ai tempi di messa all'ordine del giorno di questi argomenti, stante che sul primo, cioè sull'interpellanza rivolta al Ministro dell'interno, credo sia assolutamente indispensabile attendere una risposta del Ministro stesso circa la sua disponibilità a venire qui in Senato per rispondere o comunque spiegare le ragioni della sua non risposta.

Per quel che riguarda il secondo argomento, di ben più rilevante entità, mi permetto di confermare qui in Aula quanto da me già dichiarato nella Conferenza dei Capigruppo che si è conclusa pochi minuti fa, cioè che un tema così importante quale quello della decretazione d'urgenza è difficilmente circoscrivibile nell'ambito di un dibattito su una mozione che viene presentata al riguardo. Invece altri strumenti, adottati di comune intesa, approfondendo i temi e facendo tesoro di tutto quanto è stato detto su questo argomento dal 1945 in poi, sin dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, rappresenterebbero soluzioni molto più utili da perseguire in altra sede e in altro momento, con ben maggiori possibilità di approfondimento di questo problema, se lo si vuole seriamente affrontare. Se invece si tratta soltanto della messa a punto di una questione per poi rimettere al Senato la ricerca successiva della soluzione del problema, trovo che il dibattito sarebbe poco utile e certamente non produttivo di risultati apprezzabili.

Il problema non è se affrontare la discussione in questo momento, se rinviarla alla settimana prossima, a quella successiva o alla prima settimana di settembre. Il problema è innanzitutto la verifica, che va realizzata tra di noi e concordemente, perchè non immagino che vi possa essere alcuna contrapposizione su argomenti così delicati, circa l'utilità di questo strumento; successivamente, valutata tale utilità, si tratterà di decidere, laddove ciò sia ritenuto opportuno, se la discussione di questa mozione possa essere soltanto un momento di dibattito per un rinvio ad un momento successivo di approfondimento o piuttosto se non sia il caso di andare invece – e questa è la mia personale opinione – a ricercare direttamente lo strumento attraverso il quale addivenire finalmente ad una soluzione del problema.

Credo che realizzeremmo cosa saggia ed utile se arrivassimo alla determinazione di una soluzione del problema. Mi permetto perciò di sottolineare ancora una volta la necessità di un approfondimento in ordine all'utilità dello strumento individuato da chi ha presentato la mozione. Per ciò che concerne i lavori dell'Aula della prossima settimana, mi sembra però che la proposta venuta dalla maggioranza sia quella sicuramente più produttiva per l'attività dell'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e del Centro cristiano democratico).*

PALOMBI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PALOMBI. Signor Presidente, colleghi, molto è stato già detto rispetto al dibattito avvenuto in sede di Conferenza dei Capigruppo. Ab-

biamo registrato la richiesta principale, che è la questione di cui stiamo parlando, circa la discussione sulla mozione relativa alla decretazione d'urgenza, con riferimento alla necessità di fissarla in calendario fin dalla seduta di lunedì pomeriggio. Rispetto a questa richiesta legittima e comprensibile, e tenendo anche conto del discorso che faceva il senatore La Loggia, abbiamo sottolineato come i lavori della prossima settimana siano già condizionati dalla celebrazione del congresso del Partito popolare italiano e quindi non ci siano gli elementi che consentano la realizzazione di un dibattito ampio ed adeguato ad una materia così vasta ed importante. Ho aggiunto per di più un elemento che ci interessa da vicino e che credo dovrebbe essere considerato nel *fair-play* che dovrebbe essere sempre presente nei rapporti assembleari. Il Centro cristiano democratico lunedì pomeriggio e martedì della prossima settimana svolgerà un'Assemblea straordinaria; non si tratta di un congresso e pertanto non abbiamo chiesto la sospensione dei lavori dell'Aula, tuttavia i senatori del mio partito non potranno essere presenti, in quanto saranno in congedo. Pertanto avevo chiesto alla senatrice Salvato (poi è intervenuta anche la senatrice Rocchi) di considerare le nostre necessità e quindi la volontà da parte nostra di partecipare ad un dibattito così importante.

Mi debbo purtroppo rammaricare che, rispetto alla legittima necessità forse non tanto di trovare una soluzione, come diceva il collega La Loggia, ma di rappresentare un problema, tale questione, che è di rapporto tra noi, non sia stata considerata. La senatrice Salvato ha preferito non approvare la proposta di calendario del Presidente del Senato, anche di fronte ad una proposta da me avanzata di fissare fin da ora per la settimana successiva la discussione della mozione e ad una proposta ulteriormente correttiva avanzata dal senatore Gualtieri di fissarla per mercoledì mattina, proposta di mediazione a mio avviso abbastanza percorribile.

In base a questi argomenti ritengo che non ci siano elementi per tornare indietro rispetto a quanto ci siamo detti nella Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico).*

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Palombi, vorrei sottolineare che, come si è detto nella Conferenza dei Capigruppo, la materia della decretazione d'urgenza è abbondantemente istruita, nel senso che si conoscono tutti i termini della relativa problematica. Tuttavia, potrebbe essere utile politicamente avere qualche ora in più per verificare se esistono le condizioni per un pronunciamento comune del Senato su un tema che attiene ai rapporti tra Governo e Parlamento e non tra maggioranza e opposizione. Faccio pertanto mia la proposta del collega Palombi e chiedo che la data per la discussione della mozione n. 13 sia fissata a mercoledì mattina, anche per tenere conto delle esigenze del Gruppo presieduto dal senatore Palombi.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, lei è già intervenuto sull'argomento.

MACERATINI. Signor Presidente, chiedo nuovamente la parola in quanto il collega Salvi ha introdotto una variante.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, ha facoltà di parlare.

MACERATINI. Signor Presidente, a mio avviso la proposta del collega Salvi è interessante, ma non è stata vagliata nella riunione dei Capigruppo. Noi ci siamo trovati di fronte ad un'alternativa: o fissare la discussione nella giornata di lunedì, come chiedeva la collega Salvato, oppure fissarla per il lunedì successivo, come chiedeva il collega Palombi. Ora è stata avanzata questa nuova proposta e poichè l'Ufficio di Presidenza aveva dichiarato la disponibilità a convocare per martedì un'altra riunione della Conferenza dei Capigruppo, credo che in quella sede potremmo valutare la vera alternativa che ora si sta ponendo: fissare la discussione per la giornata di mercoledì prossimo oppure per la settimana successiva, con riferimento all'andamento dei nostri lavori.

Mi permetto pertanto di avanzare questa proposta, che non è alternativa a quella del collega Salvi ma, se mi si consente, è collaterale, più funzionale forse (ma questo è un atto di presunzione da parte mia) ai lavori dell'Assemblea, per evitare il più possibile di perdere tempo.

PRESIDENTE. Ricordo che la riunione della Conferenza dei Capigruppo è già stata fissata alle ore 20 di martedì prossimo. Io ritengo, d'altra parte, che il senatore Salvi sia fermo sulla sua proposta.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, aderisco alla proposta del senatore Salvi, esprimendo la convinzione che la discussione che abbiamo fatto qui stasera sia stata comunque già utile. Mi auguro che innanzitutto il Governo, ma anche chi deve firmare i decreti, tenga conto di questa discussione perchè nel testo che sta per essere approvato la questione della delega è presente.

Posso concordare con il senatore Salvi nel chiedere che la discussione della mozione venga svolta nella seduta di mercoledì mattina, ma chiedo che questa proposta venga votata ora dall'Assemblea.

BALDELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BALDELLI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro di concordare con il senatore Salvi in quanto ritengo sia giusto dare a tutti la possibilità di partecipare ad una discussione di così alto rilievo.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, piuttosto che attardarci nella ricerca della giornata in cui discutere della questione sollevata dalla senatrice Salvato, credo sia il caso di valutare da parte della maggioranza e delle stesse opposizioni l'utilità di una votazione sulla proposta. Infatti, sia i Gruppi di maggioranza sia quelli di opposizione hanno interesse a rimuovere al Senato e alla Camera un terreno cosparso di decreti-legge. Peraltro, chi parla si trova a metà strada fra l'esigenza di vedere convertiti i decreti-legge emanati dal precedente Governo e l'interesse, anche dal punto di vista della funzionalità del Parlamento, di vedere convertiti al più presto i decreti-legge presentati dall'attuale Governo.

La questione della decretazione d'urgenza è indubbiamente seria. Si tratta sicuramente di una questione che non può non sollevare problemi, e non credo che la dottrina non ne solleverebbe, magari ripetendo riflessioni già scritte, ma integrandole ulteriormente: perchè, allora, non approfittiamo dell'anticipata preoccupazione sollevata nelle sue dichiarazioni dalla senatrice Salvato? Se in un decreto-legge vi è la previsione da parte del Governo di una delega a se stesso, anche la maggioranza deve ringraziare il Presidente di un Gruppo di opposizione che avverte che ci troviamo di fronte ad una questione seria, di non poco rilievo. Bisogna considerare la critica della senatrice Salvato in termini di collaborazione: occorre evitare che si discuta di un altro decreto-legge che solleva non poche e non inconsistenti preoccupazioni, anche o soprattutto dal punto di vista costituzionale.

Parlo dei lavori della prossima settimana. Sono preoccupato che, quando si preannunciano documenti di natura finanziaria, il Governo presenti anche provvedimenti urgenti. Probabilmente fra gli strumenti che saranno approvati dal Consiglio dei ministri non possiamo escludere anche il ricorso alla decretazione d'urgenza. Si tratta dunque di materia aggiuntiva che, sommata agli altri decreti-legge, produce un altro discutibile risultato: alcuni condivideranno, altri no, ma è materia di discussione. Se noi limitassimo – ecco la proposta – la discussione sulla mozione presentata dai Gruppi di opposizione sulla decretazione d'urgenza per non più di un'ora o di un'ora e mezzo – proprio per non allungare i tempi di esame e di approvazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge – potremmo in questo modo contribuire ad accelerare i lavori in modo positivo. Vorrei chiedere pertanto alla senatrice Salvato di accogliere la proposta di una discussione limitata nel tempo. A questo punto potrebbe essere anche prevista una riunione della Conferenza dei Capigruppo che, però, trovo allo stato ultronea, non essendovi nulla da aggiungere alla preoccupazione comune che i decreti-legge vadano convertiti, ma anche all'esigenza di approfondire un argomento, come quello del ricorso alla decretazione d'urgenza.

Magari la Commissione affari costituzionali, autonomamente, autorizzata dal Presidente del Senato, può avviare una riflessione con delle risoluzioni che a settembre potranno essere portate all'attenzione dell'Assemblea per un adeguamento regolamentare. Credo che questo possa giovare alla positività del dibattito e possa determinare da un lato

l'approvazione del calendario dei lavori, così come predisposto, e dall'altro consentire l'integrazione che è stata sollecitata da parte della senatrice Salvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori, presentata dalla senatrice Salvato. Ricordo che in precedenza il senatore Roveda ha avanzato una richiesta di verifica del numero legale.

ROVEDA. Signor Presidente, considerata l'attuale situazione dell'Aula, credo che non sia più necessario richiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Roveda. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori avanzata dalla senatrice Salvato, nei termini sopra indicati, e cioè nel senso di discutere la mozione n. 13 sul ricorso alla decretazione d'urgenza nella seduta antimeridiana di mercoledì 27 luglio.

**Non è approvata.**

SALVI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Passiamo ora alla seconda proposta di modifica del calendario dei lavori presentata dalla senatrice Salvato, volta a fissare per la prossima settimana lo svolgimento dell'interpellanza 2-00065 sulle dichiarazioni del ministro Maroni.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, credo che su questo punto noi affrontiamo un nodo molto rilevante del rapporto tra Governo e Parlamento e in genere del diritto dell'opinione pubblica a che da parte di chi governa ci sia anzitutto chiarezza e trasparenza di comportamenti.

La vicenda del decreto sulla custodia cautelare presenta molti aspetti che hanno fatto discutere. Il più preoccupante, a mio avviso, ed il più inquietante da ogni punto di vista, è il ricorso che è stato fatto, all'interno del contrasto, che può sempre esserci, tra membri della maggioranza e dello stesso Governo, ad attacchi reciproci, a volte molto pesanti, che sono arrivati a livello della contumelia e questa mattina purtroppo alla Camera dei deputati anche a livello dello scontro fisico. Ma su tutto ciò evidentemente possono farsi valutazioni politiche, non di costume.

Ciò che invece si ha il diritto di conoscere, di verificare fino in fondo da parte di chi ha responsabilità di Governo è se le parole sono pietre, come è stato detto, o se le parole possono essere liberamente usate anche quando adombrano circostanze molto gravi ed inquietanti. In più di un'occasione il Ministro dell'interno in questi giorni, e con particolare chiarezza in un'intervista resa al quotidiano «La Stampa», ha affermato che da parte di alcuni membri del Governo il decreto sulla custodia cautelare era stato voluto al fine di favorire amici di membri del Governo medesimo e per fermare indagini in corso da parte della procura della Repubblica di Milano. Si tratta, come si intende, di affermazioni gravissime e vorrei che si desse atto da parte dei colleghi della maggioranza e del Governo che da parte nostra non sono venute analoghe affermazioni, perchè esse evidentemente insinuano un sospetto, che è il peggiore che si possa palesare nei confronti di chi governa: il sospetto di usare gli strumenti e i poteri di cui il Governo dispone per interessi di parte, addirittura di ricorrere alla decretazione d'urgenza per bloccare indagini giudiziarie in corso. È questa, come ognuno intende, accusa ben più grave di quella, che pure l'opposizione ha fatto anche con toni a volte polemici, di emanare un decreto-legge per effettuare una generica sanatoria di Tangentopoli. Una tale accusa si può condividere o meno; abbiamo avuto un'accalorata discussione in quest'Assemblea. Mi sembra che le posizioni che noi sostenemmo fin dall'inizio del dibattito di giovedì sulle nostre prime interpellanze siano state recepite anche da Gruppi della maggioranza, il che evidentemente non può che farci piacere. Ma in questo caso si è detto qualcosa di molto più rilevante; si è detto cioè che specificamente e puntualmente quell'atto del Governo è stato voluto per bloccare determinate indagini in corso. Ora io credo che su un'affermazione di questo genere, pronunciata da un esponente del Governo, sul quale peraltro in più occasioni abbiamo avuto modo di esprimere apprezzamento per l'opera svolta, non possa essere fatta cadere una cortina di silenzio.

Altre volte no, ma in questo caso le parole sono pietre. E questo è il primo motivo per il quale noi opereremo in modo che il Senato prima delle ferie estive discuta l'interpellanza da noi presentata. Diceva la senatrice Salvato nel suo precedente intervento che risulterebbe una indisponibilità da parte del Ministro a venire a rispondere su questo argomento in Parlamento. Mi auguro che questa informazione sia infondata, perchè il Governo non ha il potere di rifiutarsi di venire in Parlamento a rispondere alle interrogazioni. Il Governo ha soltanto due alternative: o venire a rispondere, o venire a dire che non intende rispondere e per quale ragione non intende farlo. Questa è l'unica scelta che ha davanti a sè il ministro Maroni.

D'altra parte, questa interpellanza, indirizzata specificamente al ministro Maroni, riguarda evidentemente per il suo contenuto il Governo nel suo insieme e pertanto, se il Consiglio dei ministri nella sua collegialità dovesse ritenere che sia altro membro del Governo a venire a rispondere, questa soluzione è accettabile, purchè la risposta riguardi il contenuto della nostra interpellanza. Se eventualmente il Governo si rifiutasse di rispondere sul contenuto della nostra interpellanza può chiarirne i motivi; a nostra volta, avremmo ragione per dichiarare se siamo soddisfatti o meno. Dal momento che riteniamo che questo sia un punto

irrinunciabile, che cioè prima delle ferie estive tutto il Senato abbia il diritto di ascoltare il Governo su questo argomento, suggerisco alla senatrice Salvato di ritirare la proposta di modifica del calendario e faccio propria del mio Gruppo ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, l'interpellanza da me presentata, chiedendo che sia posta, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 156-*bis*, all'ordine del giorno entro 15 giorni dalla data della presentazione, eventualmente ricorrendo a sedute supplementari. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, intende ritirare la sua proposta?

SALVATO. Signor Presidente, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pertanto, quanto deciso nell'odierna Conferenza dei Capigruppo si intende approvato. La Conferenza dei Capigruppo che si riunirà martedì 26 luglio alle ore 20 stabilirà il giorno in cui l'interpellanza n. 2-00065 verrà inserita all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, per un richiamo al Regolamento. In base all'articolo 55 il calendario dei lavori, quando non viene approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, dovrebbe essere approvato nuovamente nella sua interezza dall'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, si votano soltanto le proposte di modifica che vengano eventualmente avanzate.

SALVI. Prendo atto della sua precisazione e mi riservo di approfondire il punto in altra sede.

PRESIDENTE. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi il 15 luglio scorso, che, anche in relazione all'andamento dei lavori parlamentari, è il seguente:

**Calendario dei lavori del Senato per il periodo dal 25 al 29 luglio 1994**

| | | |
|---|---|---|
| Lunedì | 25 luglio | (*pomeridiana*) (h. 17) |
| Martedì | 26 luglio | (*antimeridiana*) (h. 10) |
| » | 26 » | (*pomeridiana*) (h. 17) |
| Mercoledì | 27 » | (*antimeridiana*) (h. 10) |

- Disegno di legge n. 494 – Decreto-legge n. 406 sul Ruanda (*Presentato al Senato - scade il 24 agosto 1994*)
- Disegno di legge n. 568 – Decreto-legge n. 332 sulle privatizzazioni (*Approvato dalla Camera - scade il 31 luglio 1994*)
- Disegno di legge n. 445 – Decreto-legge n. 398 in materia di dighe (*Presentato al Senato - scade il 20 agosto 1994*)
- Disegno di legge n. 586 – Decreto-legge n. 327 su Venezia e Chioggia (*Approvato dalla Camera - scade il 31 luglio 1994*)
- Disegno di legge n. 587 – Decreto-legge n. 408 sul Parlamento europeo (*Approvato dalla Camera - scade il 26 agosto 1994*)
- Disegno di legge n. 432-B – Decreto-legge n. 396 sulla siderurgia (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera - scade il 19 agosto 1994*)
- Disegno di legge n. 651 – Decreto-legge n. 357 concernente la ripresa dell'economia (*Approvato dalla Camera - scade il 10 agosto 1994*)
- Esame richieste procedura *ex* articolo 81 del Regolamento
- Ratifiche di accordi internazionali
- Eventuali decreti-legge definiti in Commissione

I lavori del Senato saranno sospesi dal pomeriggio di mercoledì 27 a venerdì 29 luglio in concomitanza con il Congresso nazionale del Partito popolare italiano.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(456) *Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399,***

***recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 456.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi, a conclusione della discussione generale, dopo le repliche del relatore e del Governo, si sono svolte alcune dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore.

ROSSO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione sull'ordine del giorno. Come ha richiesto il senatore Diana, propongo di inserire nell'ordine del giorno da me presentato, dopo le parole: «Pubblica amministrazione», le parole: «nonchè agli altri reati che comportano sottrazione o abuso di pubbliche risorse in misura rilevante».

PRESIDENTE. Dopo la precisazione del relatore, riprendiamo le dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno n. 1.

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, colleghi, noi voteremo l'ordine del giorno n. 1 che nella sua stesura originaria è troppo restrittivo tanto che abbiamo chiesto al relatore, che con grande cortesia ha fatto propria la richiesta, di estendere la previsione della confisca dei valori ingiustificati, oltre che ai reati contro la Pubblica amministrazione, anche a quelli che comportano sottrazione o abuso di pubbliche risorse in misura rilevante.

Se questo sarà l'orientamento del Senato ci riterremo ampiamente soddisfatti e quindi il nostro voto favorevole sarà senza riserve o condizioni. Qualora invece l'orientamento da parte dei Gruppi o dei colleghi fosse diverso esprimeremo comunque un voto favorevole anche se, per le ragioni che dirò, lo riterremmo restrittivo e insoddisfacente.

Dobbiamo tener presente – e lo dico in relazione ad alcune affermazioni espresse dal senatore Imposimato stamani in Aula – che non si sta parlando di problemi relativi alla pena o al disvalore sociale dei comportamenti bensì di confisca, vale a dire, di una misura che consegue all'accertamento della responsabilità penale e che ha un contenuto patrimoniale.

A questo proposito, nella parte in cui l'ordine del giorno del relatore nella stesura originaria estende la confisca anche ai beni di cui il condannato possa essersi disfatto, occorrerebbe aggiungere un inciso in base al quale si fanno salve le situazioni di buona fede dei terzi aventi causa. Altrimenti, nel caso di trasmissione di beni verrebbe travolta quella categoria generale dell'ordinamento civilistico che mantiene inte-

gro l'atto di trasmissione ed i suoi effetti qualora il terzo avente causa a qualsiasi titolo versi in buona fede.

In secondo luogo, se la *ratio* della normativa che si chiede al Governo di introdurre attiene al recupero per la collettività di patrimoni e beni costituiti illecitamente con danno diretto per lo Stato e per la collettività medesima, bisognerebbe chiedersi se l'elenco dei reati che comportano questo danno diretto allo Stato ed alla collettività si esaurisca, come si proponeva nell'originaria stesura dell'ordine del giorno, esclusivamente con riferimento a due grandi gruppi di reati, vale a dire, i reati contro la Pubblica amministrazione e quelli perpetrati dalla criminalità organizzata e ad essa strumentali, oppure se non vi siano nella comune esperienza reati molto più gravi in grado di produrre lo stesso effetto come, ad esempio, la dilapidazione di pubbliche risorse in misura rilevante con danno diretto – ripeto – per lo Stato e la collettività. Stamane ci siamo chiesti se le grandi evasioni fiscali, nei casi in cui esse integrano gli estremi della norma incriminatrice penale e quando incidono per centinaia di miliardi o comunque per somme rilevanti, non comportino la stessa conseguenza. I soggetti possono cambiare anche se non cambia l'oggetto e la conseguenza della condotta criminosa.

Se si deve lanciare al paese un segnale secondo cui il denaro e le risorse pubbliche sono sacre ed intangibili per tutti e chiunque ne abusi senza distinzione di qualifica o ruolo personale non potrà farla franca nè sperare di conservare per sè i frutti o i profitti della propria azione criminosa – insomma come suol dirsi con una bruttissima espressione «deve restituire il maltolto» – e se attraverso le norme giuridiche che il Parlamento costituisce deve crearsi un deterrente che scoraggi i cittadini a delinquere, allora bisogna avere il coraggio di esplorare il fenomeno nella sua completezza.

Alla domanda se dobbiamo combattere l'abuso, il saccheggio e gli approfittamenti di risorse pubbliche noi rispondiamo sì; alla domanda se la confisca sia misura idonea ad aiutare a vincere questa battaglia rispondiamo parimenti sì; ma alla domanda, onorevoli colleghi, su quali siano le condotte trasgressive da colpire con la misura della confisca possiamo in coscienza rispondere che esse sono sostanzialmente solo due, cioè i reati cosiddetti contro la Pubblica amministrazione ed i reati associativi e quelli ad essi strumentali? Noi invece rispondiamo che sono tutte quelle condotte che hanno rilevante incidenza sulla integrità delle pubbliche risorse: tutte, nessuna esclusa. Dovremmo invece, secondo la prima stesura dell'ordine del giorno discriminare in base ai soggetti, a seconda cioè che si tratti di soggetti investiti di pubbliche responsabilità ai vari livelli centrali e locali, direttivi o non, oppure dobbiamo distinguere solo in base all'oggetto delle condotte, fermo ed intangibile per il resto quanto dispone e vuole il principio di eguaglianza fissato nell'articolo 3 della nostra norma costituzionale? La nostra risposta è sì, perchè già coloro che sono investiti di pubbliche funzioni, o in via elettiva o per assegnazione all'ufficio, godono all'interno dell'ordinamento penale di una posizione specifica, perchè – come sapete – i reati contro la Pubblica amministrazione sono i cosiddetti reati propri, che cioè richiedono la qualifica soggettiva per essere le relative condotte penalmente rilevanti. Voglio dire che la corruzione richiede la qualifica di pubblico ufficiale, non esiste la corruzione fra privati.

Se a questi dati aggiungiamo il messaggio che noi invieremmo al paese; se parlando di confisca, che è misura eccezionale che di solito si accompagna alla chiusura di fasi storiche traumatiche ed allo sforzo di ricostituzione del tessuto fiduciario e del tessuto delle risorse di un paese, quindi misura eccezionale, dicessimo che in quest'ambito possono rientrare, cioè che meritano questa misura eccezionale, insieme ai mafiosi solo i pubblici amministratori, se mettessimo insieme ai mafiosi solo questa categoria di cittadini noi renderemmo icasticamente un'idea perversa della situazione del paese. Andremmo a dire che nessun'altra forma di criminalità è degna di confisca, anche se essa è idonea a danneggiare ed a saccheggiare in misura a volte devastante le pubbliche risorse.

Infatti, mentre il gruppo dei reati cosiddetti associativi e funzionali riguarda un personale umano geneticamente marcio e cioè marcio fin dal primo momento in cui entra nelle *holdings* criminali, che può successivamente solo redimersi attraverso il pentimento od altri atteggiamenti, per quanto concerne i reati contro la Pubblica amministrazione essi riguardano un personale all'origine sano, che può solo guastarsi lungo i dinamismi dell'esercizio dei vari poteri e delle varie funzioni.

Quindi, non si può prevedere la confisca unicamente con riferimento a questi due grandi gruppi di reati, la criminalità organizzata e i reati ad essa strumentali da un lato e i reati contro la Pubblica amministrazione dall'altro, senza distinguere, all'interno di questi ultimi, tra reati a grande allarme ed altrettanto grande danno sociale e reati a più scarso ed attenuato allarme e ad altrettanto più scarso danno sociale; un conto è un peculato da 5.000 lire, la corruzione per atti non contrari ai doveri di ufficio per 100.000 lire, in altro ben conto e in diversa considerazione debbono essere tenuti i grandi fatti che la cronaca di questi giorni e di questi anni consegna all'orrore ed all'attenzione dei cittadini. Si pensi allora ai casi di abuso d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale, che nella formulazione dell'ordine del giorno sono ricompresi *de plano* accanto ad altri fatti che hanno ben diversa rilevanza ed incidenza in termini di allarme sociale e di danno alla collettività.

PRESIDENTE. Senatore Diana, poichè ha superato i dieci minuti di tempo la prego di concludere.

DIANA. Mi fermo, signor Presidente, e concludo ribadendo comunque il nostro voto favorevole all'ordine del giorno, sia nella prima stesura, sia eventualmente – come noi esortiamo il Senato a fare – con l'accoglimento della proposta integrativa del relatore e quindi nella stesura definitiva che verrebbe appunto a determinarsi con l'inclusione dell'inciso dallo stesso relatore proposto. *(Applausi dal Gruppo del Partito popolare italiano).*

TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIPODI. Signor Presidente, noi del Gruppo di Rifondazione comunista voteremo a favore dell'ordine del giorno presentato dal relatore e

non saremo certamente contrari anche alle integrazioni che sono state testè presentate dal collega Diana.

Nel momento in cui esprimiamo tale voto favorevole, riteniamo di poter dire che con questo ordine del giorno si compie qualche passo in avanti, anche se crediamo che un passo più concreto si sarebbe fatto se fossero stati accolti anche gli emendamenti da noi sottoscritti; essi proponevano di inserire in questo stesso decreto-legge l'impegno di perseguire sul piano della confisca dei patrimoni illecitamente realizzati anche coloro che appartengono a Tangentopoli, che fanno parte del sistema della corruzione, perciò tutti coloro che, appartenenti alla Pubblica amministrazione oppure eletti in qualche carica, abbiamo commesso questo tipo di reati gravi a scopo di arricchimento che – come è stato dimostrato – è uguale a quello mafioso, pur se realizzato con altre forme, spesso anche collateralmente o in modo congiunto con le organizzazioni mafiose e criminali.

*Poichè è venuta meno la possibilità di inserire quegli emendamenti*, e quindi di avere da subito una legislazione che estendesse l'applicazione di queste norme anche a quei settori di Tangentopoli, non v'è dubbio che noi riteniamo comunque un passo avanti l'ordine del giorno che stiamo per approvare.

Nel momento in cui esprimiamo il nostro voto favorevole, vogliamo anche dire che il Governo si trova di fronte ad un impegno che viene assunto davanti a questa Assemblea e del quale deve tenere conto, per cui dovrà operare rapidamente sul piano della proposta legislativa che dovrà presentare in modo da onorare e rispettare puntualmente proprio l'impegno cui viene vincolato. Mentre noi raccomandiamo al Governo di attuare l'impegno che con questa votazione gli assegnamo, non dobbiamo escludere anche la possibilità che questa Assemblea – e mi sembra giusto – trovi il modo di presentare una proposta autonoma, indipendentemente dall'iniziativa del Governo stesso, naturalmente nel caso che, trascorso un periodo relativamente breve, ci si debba trovare di fronte alla mancata ottemperanza da parte dell'Esecutivo dell'impegno assunto.

Su questo piano credo che l'impegno del Parlamento debba essere quello di esigere quanto indicato nell'ordine del giorno, cioè che l'estensione della normativa riguardante la confisca dei patrimoni realizzati in modo illecito venga effettivamente realizzata.

Per questi motivi voteremo a favore dell'ordine del giorno e voteremo a favore anche del provvedimento nel suo complesso, ma soltanto perchè esso riguarda un settore che in questo momento è particolarmente delicato. Noi manteniamo infatti le nostre riserve e le nostre perplessità sul complesso del testo che il Governo ci ha presentato, che non corrisponde alle esigenze reali di lotta alla criminalità organizzata. Permangono quindi le nostre riserve sui limiti del provvedimento e sulle modalità e le procedure indicate per giungere alla confisca dei beni. Non riscontriamo inoltre un impegno preciso sia per quanto riguarda il sequestro immediato dei beni sia per quanto riguarda il passaggio alla confisca, nel momento della fase conclusiva del procedimento penale.

Al fine di evitare che i beni conseguiti in modo illecito vengano in qualche modo dispersi, è necessario trovare la procedura idonea

per impegnare il patrimonio illecito ed acquisirlo al demanio pubblico o destinarlo ad altro tipo di gestione.

Voteremo pertanto a favore sia dell'ordine del giorno presentato dal relatore che del provvedimento nel suo complesso ma ci impegnamo a condurre la battaglia sul problema della lotta alla criminalità organizzata come abbiamo sempre fatto. Riteniamo infatti che in questo momento, dopo le prese di posizione da parte di alcuni esponenti del Governo e dopo la vicenda del decreto recentemente bocciato dal popolo italiano, si prospettino nuove attese per la criminalità organizzata e per la mafia e si siano create anche divisioni all'interno della stessa compagine governativa. Oggi invece occorre dare un segnale preciso ed assumere un impegno incisivo se si vuole realmente combattere una delle organizzazioni che colpisce non soltanto la popolazione ma persino la nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

SCOPELLITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia preannuncio il voto favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, riguardante le disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati ed esprimo anche il voto favorevole all'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore, riguardante l'allargamento della normativa sulla confisca ai reati contro la Pubblica amministrazione.

Nell'esprimere il nostro voto favorevole raccomando al Governo di farsi carico di tutelare il cittadino terzo affinchè esso non rischi, a fronte di questa normativa, di vedere confiscato un bene acquistato in buona fede. È necessario infatti evitare che dopo quattro o cinque anni dall'acquisto, il cittadino si veda confiscato il bene stesso solo perchè il venditore era nella schiera di coloro che hanno commesso un reato.

Ribadisco pertanto il nostro voto favorevole con la precisazione che ho testè espresso.

BELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BELLONI. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Centro cristiano democratico, preannunzio il voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 399 ed esprimo voto favorevole sull'ordine del giorno presentato dal relatore.

Vorrei però fare delle precisazioni. I senatori del Centro cristiano democratico avevano elaborato un articolato emendamento (il primo tra quelli presentati) che contemplava la confisca dei beni mobili ed immobili nel possesso, nella proprietà e, comunque, nella disponibilità di soggetti, persone fisiche ovvero giuridiche, che avessero, abbiano o potranno trarre vantaggio dall'attività criminosa del condannato. Questo emendamento, signor Presidente, tendeva...

PRESIDENTE. Senatore Belloni, lei fa riferimento ad un emendamento presentato. Si tratta in particolare dell'emendamento 2.103: intende mantenerlo o lo ritira?

BELLONI. Signor Presidente, forse ho omesso di dire che abbiamo ritirato questo emendamento, però lo stavo brevemente illustrando per giungere ad una determinata conclusione.

Questo emendamento che – ripeto – abbiamo ritirato per ragioni di buon senso giuridico, come ha detto il relatore, tendeva e tende a far sì che le ingiuste, anzi criminose locupletazioni non rimangano impunite, anche nell'ipotesi in cui a locupletare criminosamente non sia il soggetto attivo del reato, ma altro soggetto: come ho detto, persona fisica ovvero giuridica. È noto infatti come molto di frequente, specie nei reati legati a Tangentopoli, persone inquisite e poi condannate abbiano dichiarato, a loro parziale o totale discolpa, di aver agìto per conto di un'associazione ovvero di un partito. A noi del Centro cristiano democratico è parso dunque opportuno che anche questi soggetti siano chiamati a rispondere con il loro patrimonio e per quella parte di valore ingente, comunque sproporzionata rispetto ai loro redditi e di cui non sappiano rendere conto o dare adeguata giustificazione di corretta acquisizione.

Come dicevo, questo emendamento è stato ritirato anche perchè non è sfuggito all'attenzione di chi lo ha redatto (tra l'altro vi sono anche degli errori grammaticali: una frase deve essere volta al plurale e non mantenuta al singolare) la difficoltà pratica di attuare questa volontà politica, cioè di tradurre in un testo legislativo chiaro e applicabile la volontà politica di punire anche alcuni determinati soggetti per dare una risposta attesa dai cittadini che naturalmente non possono vedere di buon occhio che partiti politici che abbiano goduto di azioni criminose rimangano privi di sanzione, se non altro di carattere civilistico.

Perchè parlo di difficoltà, colleghi? Perchè nel processo penale di regola non vi è la citazione in causa quale responsabile civile dell'associazione ovvero del partito ovvero della cooperativa che abbia indirettamente fruito e goduto del risultato di azioni criminose. Ciò accade perchè nei processi di regola assistiamo alla mancata costituzione di parte civile da parte dei comuni, delle province, degli enti vari e solo lo Stato talvolta si costituisce. Però, non ho mai visto, o comunque sulla stampa non ho registrato, episodi di citazione in causa del responsabile civile.

Infatti, è evidente che se l'imputato sostiene di aver agìto per il partito e di aver versato a questo il frutto della concussione o della corruzione, quel partito deve essere chiamato a rispondere quale responsabile civile. Ma i meccanismi processualpenalistici attuali non consentono al pubblico ministero di chiamare in giudizio il responsabile, cosa che può essere fatta dall'imputato o dalla parte civile. E allora, per rendere effettivamente incidente sulla realtà il nostro emendamento è necessario studiare i meccanismi che consentano di chiamare nel processo tali responsabili onde evitare che sia contestabile a livello costituzionale la confisca a carico di un soggetto che sia stato talmente estraneo al processo penale e che anzi non sia stato minimamente chiamato a rispondere.

Queste difficoltà di ordine processuale, insieme ad altre considerazioni, ci hanno portato a ritirare l'emendamento. Ma ciò non ha significato nè significa nè può significare rinuncia al disegno di elaborare un testo che costituisca lo strumento per realizzare la volontà politica di perseguire la locupletazione criminosa, la costituzione, la realizzazione di patrimoni anche ingenti attraverso la sistematica violazione della legge, specie da parte di politici e pubblici amministratori.

Pertanto, chiedo all'onorevole rappresentante del Governo di valutare se nel decreto che adesso è in elaborazione non sia possibile inserire qualche disposizione che vada in questa direzione. In ogni caso noi ci impegneremo per trasformare l'emendamento in un articolato disegno di legge per il quale chiameremo alla collaborazione le forze politiche che con noi condividono questo impegno civile e politico per dare alla nazione, come dicevo, una risposta forte anche su questo versante, cioè – torno a sottolinearlo e concludo – nei confronti di quegli enti, associazioni, società, partiti e via dicendo che abbiano tratto indebito profitto dall'attività criminosa di persone ad essi appartenenti.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Belloni. Avverto che il ritiro dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Belloni e da altri senatori, fa decadere l'emendamento 2.103/1, presentato dal senatore Brigandì e da altri senatori.

SILIQUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIQUINI. Signor Presidente, colleghi, intendo sottolineare molto brevemente come la lotta ai patrimoni illeciti di qualunque provenienza (sintetizzando così tutte le discussioni che vi sono state sull'argomento) ha sempre visto la Lega Nord impegnata in prima linea. Siamo però contenti dell'accordo che abbiamo raggiunto in sede di Commissione giustizia, dopo ampie discussioni, proprio perchè ci permette di portare avanti un discorso unitario e stabilire un punto fermo con questo ordine del giorno; che non è semplicemente un modo per chiudere il discorso, ma anzi si pone come il punto di avvio di un nuovo approfondimento in questo campo che porterà sicuramente ad una rinnovata normativa.

Il Gruppo della Lega Nord rappresenta il proprio compiacimento per il lavoro comune che ha portato a questa unitaria espressione. Siamo d'accordo, come ha già sottolineato il relatore, affinchè vengano esclusi, sia in caso di condanna che a seguito dell'applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), i reati più semplici quali la ricettazione, la violazione non aggravata della legge sugli stupefacenti, il contrabbando di lieve entità.

La Lega esprime quindi parere favorevole, richiamandosi completamente alla relazione del senatore Rosso. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, a nome della Südtiroler Volkspartei esprimo anche il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore, con l'integrazione in precedenza indicata.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. La rubrica dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla seguente: «Trasferimento fraudolento di valori».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Dopo l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*sexies*. - *(Ipotesi particolari di confisca)*. – *1*. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonchè dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74

del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

*2.* Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando.

*3.* Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

*4.* Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, nonchè l'ordine del giorno n. 2 che sostituisce l'emendamento 2.109:

*Al comma 1, nel capoverso 1, sostituire le parole da:* «dagli articoli 416-*bis*» *fino a:* «9 ottobre 1990, n. 309» *con le altre:* «dall'articolo 416-*bis* del codice penale nonchè per ogni altro delitto, se commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis*, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo».

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere il capoverso 2.*

2.100 IL RELATORE

*Al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola:* «648» *inserire le seguenti:* «esclusa la fattispecie di cui al secondo comma».

2.105 IL RELATORE

*Al comma 1, nel capoverso 1, dopo le parole:* «648-*ter* del codice penale» *inserire le seguenti:* «nonchè dei delitti previsti dall'articolo 5-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dall'articolo 14 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonchè dagli articoli 2, comma 5, e 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157».

2.5 BRUTTI, LUBRANO DI RICCO, SENESE, IMPOSIMATO, TRIPODI

*Al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola:* «73» *inserire le seguenti:* «esclusa la fattispecie di cui al quinto comma».

2.106 IL RELATORE

*Al comma 1, nel capoverso 1, dopo le parole:* «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» *inserire le seguenti:* «ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323 del codice penale».

2.6 IMPOSIMATO, BRUTTI, TRIPODI, LUBRANO DI RICCO, SENESE

*Al comma 1, nel capoverso 1, dopo le parole:* «è disposta la confisca» *inserire le seguenti:* «di quella parte».

2.107 IL RELATORE

*All'emendamento 2.103, dopo le parole:* «non riconosciute», *inserire le seguenti:* «,partiti o movimenti politici».

2.103/1 BRIGANDÌ, GERMANÀ, PERIN, PODESTÀ, BINAGHI, GANDINI, BASTIANETTO, WILDE

*Al comma 1, nel capoverso 1, sostituire le parole da:* «non può giustificare» *fino alla fine con le seguenti:* «e chiunque altro – persona fisica, società, ente e associazioni ancorchè non riconosciute – abbia tratto consapevolmente profitto economico dall'attività criminosa e nel cui nome, ovvero interesse, ovvero rappresentanza il condannato abbia comunque agito e non sia in grado di giustificarne la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti esserne titolare o averne la disponibilità, a qualsiasi titolo, in misura sproporzionata al proprio reddito dichiarato ai fini delle relative imposte, ovvero alla propria attività anche non economica».

2.103 (Testo corretto) BELLONI, PALOMBI, LA RUSSA, NAPOLI, BONANSEA, GEI, PEPE, FRONZUTI, MENSORIO, CAPONE

*Al comma 1, nel capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di beni immobili o di beni mobili registrati, la confisca è disposta anche se risultino a qualsiasi titolo ceduti a terzi prima della condanna, fatti salvi i diritti degli acquirenti in buona fede».

2.104 LAFORGIA, BRUTTI, LUBRANO DI RICCO, IMPOSIMATO, RUSSO, TRIPODI

*Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. È disposta altresì la confisca della predetta parte di denaro, beni od utilità di cui il condannato si sia disfatto, nei cinque anni precedenti l'accertamento del fatto criminoso, cedendoli a qualsiasi titolo, a persone fisiche, società, enti ed associazioni ancorchè non riconosciute».

2.109 LISI, MOLTISANTI, GUARRA, MONTELEONE, VEVANTE SCIOLETTI, PEDRIZZI, PORCARI, DEMASI, DE CORATO, CURTO, BUCCIERO, BATTAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 456, di conversione del decreto-legge n. 399 sulla confisca dei valori ingiustificati;

premesso che è emersa la volontà di estendere la normativa riguardante la confisca dei valori ingiustificati anche ai reati contro la Pubblica amministrazione e che, in conseguenza, appare necessario procedere anche alla confisca di quei beni di cui si sia disfatto il condannato, nei cinque anni precedenti l'accertamento del fatto criminoso, a beneficio di persone fisiche, società, enti ed associazioni ancorchè non riconosciute;

che, tuttavia, l'eventuale inserimento di emendamenti in tal senso potrebbe ingenerare notevole confusione in fase di applicazione ed esecuzione della legge,

invita il Governo:

a predisporre gli strumenti legislativi atti ad estendere la normativa in materia anche ai casi menzionati nel presente ordine del giorno.

2. (sostituisce l'emendamento 2.109) LISI, CASILLO, CUSIMANO, BATTAGLIA, PACE DEMASI, MISSERVILLE, RAGNO, BECCHELLI, RECCIA, VEVANTE, SCIOLETTI, MOLTISANTI, MAIORCA, XIUMÈ

*Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. "Le disposizioni del comma 1 si applicano anche, nei soli casi di rilevante entità, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323, comma 2, del codice penale».

2.101 IL RELATORE

*Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni del comma primo si applicano anche per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323, comma secondo, del codice penale, esclusi i casi di particolare tenuità di cui all'articolo 323-*bis*».

2.102 ROSSO, GANDINI, PREIONI, PERUZZOTTI, BRIGANDÌ, TABLADINI, SERRA, ROVEDA, ROBUSTI

*Al comma 1, nel capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole:* «nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

2.108 IL RELATORE

Avverto che gli emendamenti 2.100, 2.5, 2.6, 2.103, 2.101 e 2.102 sono stati ritirati e che l'emendamento 2.103/1 è stato dichiarato decaduto. Ribadisco che l'emendamento 2.109 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 2.

Invito il relatore ad illustrare i restanti emendamenti.

ROSSO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 2.105, 2.106 e 2.108 seguono la stessa logica, che è quella di escludere dal novero dei reati compresi nel decreto-legge i reati di minima e lieve entità. In particolare l'emendamento 2.105 prevede la ricettazione ipotesi lieve, e si è ritenuto giusto escluderla dalle gravissime conseguenze che comporterebbe la sua inclusione nel decreto. Altrettanto vale per l'emendamento 2.106, che si riferisce all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e che tende ad escludere, considerandola ipotesi lieve, la

fattispecie del quinto comma. Per quanto riguarda l'emendamento 2.108, qui si tratta di contrabbando: quello di una certa rilevanza rimane compreso, mentre è escluso solo quello di lieve entità.

Ritiro, infine, l'emendamento 2.107.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno n. 2 è già stato illustrato dal senatore Lisi nel corso della seduta antimeridiana di oggi.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorità giudiziaria competente provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o da leggi speciali.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

SILIQUINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIQUINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete.

IMPOSIMATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo.

FERRARI Karl. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Annuncio il voto favorevole dei senatori della *Südtiroler Volkspartei*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati».

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**(527) *Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca».

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione alla relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cormegna.

CORMEGNA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si va consolidando la consuetudine che io parli ad Aula semivuota, *in limine* e

su argomenti inerenti la pesca. Tale consuetudine vuole altresì che i provvedimenti di cui tratto siano brevissimi e che, di conseguenza, la mia relazione sia congrua con la concisione dei disegni di legge esaminati.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge *de quo* prevede: «Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca».

Tali stanziamenti, in definitiva, servono per reintegrare almeno in parte le imprese di pesca obbligate ad interrompere proprio la loro attività per i periodi di fermo. L'indennizzo viene calcolato con una duplice chiave, attraverso un algoritmo illustrato nella tabella allegata al decreto-legge del 10 settembre 1993, n. 355, dove si stabilisce un premio giornaliero per ogni nave fermata variabile in funzione delle tonnellate di stazza lorda ed una indennità giornaliera per ogni marinaio quivi imbarcato.

Circa il fermo biologico della pesca, a dir la verità, i pareri che abbiamo raccolto non sono unanimi. Inizialmente in Commissione avevo parlato forse calcando un po' le tinte di *idem dissentire*. La situazione tuttavia si può così riassumere. Per l'Adriatico i pareri sono unanimi e positivi; per il basso Tirreno sono favorevoli ma meno entusiasti e non di rado «tiepidi»; per l'alto Tirreno ed il mar Ligure si registrano molti pareri negativi.

In verità, i pareri sono differenziati perchè differenti sono le condizioni dei nostri mari: differente è la qualità delle acque, differenti i fondali, le profondità, le temperature, le correnti, l'orografia retrostante. Si determinano quindi situazioni che producono diverse utilità diversamente scandite nel tempo le quali generano comportamenti multiformi tra gli operatori i quali, evidentemente, sono mossi da ragioni oggettive.

Alcuni, addirittura, hanno sostenuto che il fermo biologico della pesca serva a poco o a nulla. L'incremento che si ha del pescato, infatti, dopo che è stato attuato il fermo, migliora per quattro o cinque giorni e poi tutto torna come prima. È evidente che in tale situazione le imprese pescherecce non accettino di buon grado il fermo biologico. Tuttavia, per quanto ci riguarda, viene in soccorso il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge qui in esame laddove si dice: «Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche per l'applicazione del Regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi».

Se l'ammontare del cosiddetto premio – considerato che il suo ridotto importo è tale fino ad un certo punto e comunque non è un premio ma un indennizzo per forzata inattività – e delle indennità non può essere modificato, può essere diversificato invece il lucro cessante per l'impresa peschereccia.

Qualora il «fermo» venga attuato nel momento in cui i mercati tirano e c'è turismo, il lucro cessante sarà assai maggiore dal momento che il suo importo è determinato dalla quantità di non pescato moltipli-

cata per il prezzo. Viceversa, se il fermo biologico (dal momento che la sua utilità, in definitiva, è piuttosto ridotta) viene attuato in periodi di stagione morta nel momento in cui i mercati non tirano, evidentemente il lucro cessante per le imprese sarà minore e parametralmente premio ed indennità si mostreranno maggiormente congrui. Alcuni colleghi, in Commissione, hanno sostenuto l'utilità di allungare il periodo di fermo biologico a due o tre mesi. Certamente gli effetti biologici sarebbero maggiori anche se non si può certo trascurare la circostanza che il sistema italiano non vive isolato dal mondo in un limbo solipsistico; motivo per cui imporre alle nostre imprese di non produrre per due o tre mesi reca un vantaggio irreversibile alle imprese straniere concorrenti. È un antico problema che riguarda lo sviluppo sostenibile; quando si impongono degli oneri alle imprese di un paese occorrerebbe un accordo preventivo con quello che noi economisti denominiamo «Resto del mondo» e, in questa fattispecie, per lo meno in ambito mediterraneo, affinchè pescherecci dei paesi rivieraschi non ci surroghino in quelle zone di pesca lasciate libere dalle nostre imprese rendendo nullo l'obiettivo di questo pur saggio provvedimento.

Ritengo inoltre che istintivamente gli operatori percepiscano che la nota caratteristica dei fenomeni economici è quella di non essere reversibili. In proposito è rimasta famosa l'affermazione del Samuelson secondo la quale non si riottengono i maiali dalle salsicce girando il tritacarne alla rovescia. Lasciare fuori dai mercati le nostre imprese per uno, due o più mesi non garantisce affatto che, al ritorno, le eventuali quote di mercato perse possano essere riconquistate.

Per ovviare a questi inconvenienti la Commissione unanime ha approvato un ordine del giorno in base al quale il Senato in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 424, del 30 giugno 1994, impegna il Governo ad includere il mese di novembre nel periodo di attuazione del fermo biologico temporaneo obbligatorio di pesca di cui al regolamento CE n. 3699 del 1993. Personalmente ritengo che approvando questo ordine del giorno faremmo contenti tutti e gli effetti biologici di questo provvedimento non muteranno in alcun modo.

Per concludere vorrei anche informare gli onorevoli colleghi che la Commissione ha accolto alcuni emendamenti presentati dal senatore Scrivani. Tuttavia devo anche dire che i lavori della 9ª Commissione in questa settimana sono stati convulsi e quasi frenetici. Abbiamo dovuto esaminare con urgenza il provvedimento relativo alle quote latte, il quale, tra l'altro, aveva una portata ben maggiore di questo attualmente in esame; i rapporti con il rappresentante del Governo, sempre cordialissimi, fattivi ed amichevoli, per questo motivo sono stati in qualche modo offuscati. Gli emendamenti sono stati approvati da una Commissione ignara del fatto che il Governo stava preparando un provvedimento molto più organico al riguardo.

Proponendo, con l'emendamento 1.1, un'autorizzazione di spesa di 50 miliardi per gli anni 1995-1996 in materia di fermo biologico della pesca abbiamo in realtà posto un limite alla provvidenza dal momento che gli stanziamenti possono essere maggiori. Chiedo allora ai senatori presenti in Aula di respingere tale emendamento – di ciò ho parlato anche con l'originario promotore, senatore Scrivani – in modo che il Governo possa accettare come raccomandazione l'indirizzo che ne è alla

base presentando successivamente un provvedimento più organico in materia.

Preciso inoltre che l'emendamento 1.2 è reso obbligatorio dal parere della 5ª Commissione permanente, la quale, esaminato il disegno di legge, ha espresso il suo nulla osta per quanto di competenza, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 1, limitatamente alle parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto la Commissione ha predisposto l'emendamento 1.2 il quale sopprime al comma 3 le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma stesso.

Ritengo con questo di aver, se non chiarito completamente la portata di questo provvedimento, certamente riferito in modo sintetico e preciso su quanto la Commissione ha fatto, discusso ed approvato in materia. Pertanto raccomando la conversione in legge del provvedimento al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

PRESIDENTE. Si intende che il relatore ha anche illustrato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 424 del 1994;

impegna il Governo

ad includere il mese di novembre nel periodo di attuazione del fermo biologico temporaneo obbligatorio di pesca di cui al regolamento CE n. 3699/93.

9.527.1. LA COMMISSIONE

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, prendo la parola molto brevemente perchè l'ora e il momento non inducono ad un ascolto troppo attento. A me pare che questo provvedimento debba essere approvato, quindi accolgo la sollecitazione del relatore per diversi ordini di motivi, ma mi limiterò a riferirne soltanto tre.

Innanzi tutto la legge n. 71 ha determinato il fermo pesca nel 1992; successivamente la legge n. 446 ha determinato il fermo pesca per il 1993 e per il 1994; ora è stato varato questo decreto che reitera un precedente decreto-legge, tant'è che nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento si parla di consentire dal prossimo mese di maggio il fermo pesca e quindi la relativa contribuzione alla marineria italiana che si occupa di questo settore.

Credo che noi dobbiamo sollecitare l'approvazione di questo provvedimento e vorrei fare un altro riferimento legato alla validità del fermo pesca. È vero che qualcuno dice che dopo un certo periodo di fermo si ha un pescato molto più consistente nella prima settimana, ma poi c'è nuovamente un calo; in realtà noi abbiamo non soltanto il problema di far riposare il mare e riprodurre le specie marine (ci sono le stagioni

adatte legate appunto al clima, alla situazione della profondità, alla configurazione orografica che esiste in fondo al mare), ma abbiamo anche – mi pare che nella relazione tecnica se ne faccia cenno – il problema dell'inquinamento che è molto forte ed importante. Nella relazione tecnica si fa riferimento allo sversamento e all'affondamento della cisterna Haven, ma in questi giorni noi sappiamo che nel Tirreno c'è stato un altro sversamento di petrolio; sappiamo che cosa hanno significato le mucillagini e le alghe nell'Adriatico. Quindi abbiamo bisogno di fare un lavoro di ripulitura, ma dobbiamo anche consentire – cosa che il mare fa – l'autoripulitura e per fare questo c'è bisogno di fermare un momento la pesca evitando con un'adeguata sorveglianza che ci siano poi gli sconfinamenti o le incursioni nei territori dove la pesca è consentita da parte di chi, appartenendo ad un certo compartimento, ha l'obbligo del fermo. Dobbiamo stare molto attenti a questo problema perchè altrimenti – lo abbiamo sentito altre volte – ci sono sconfinamenti delle motobarche in acque territoriali di altri paesi, con relativa confisca e con tutto quello che può conseguirne.

Credo allora che questo sia un provvedimento giusto, che debba essere approvato alla svelta perchè ormai siamo a luglio inoltrato, quasi ad agosto, ed è giusto – è un riferimento che è stato aggiunto rispetto ai provvedimenti precedenti – che siano i comandanti delle capitanerie di porto a liquidare le spettanze ai pescherecci e ai loro equipaggi.

Noi sappiamo – non so se si è potuto ovviare in questo periodo – che ci sono dei ritardi notevoli e questa gente ha bisogno, proprio perché si ferma per diverse decine di giorni, di avere il compenso per il mancato guadagno e quindi che i provvedimenti entrino in vigore abbastanza rapidamente e che altrettanto rapidamente vengano liquidate le spettanze. Con questo, annuncio anche il voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCRIVANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Scrivani, la discussione generale è stata già dichiarata chiusa. Poichè lei non era iscritto a parlare, non le ho dato la parola. Potrà comunque intervenire successivamente in sede di dichiarazione di voto.

Ha facoltà ora di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sugli emendamenti che sono stati anticipatamente illustrati dal relatore.

SCARPA BONAZZA BUORA, *sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali.* Signor Presidente, signori senatori, il provvedimento che il Senato oggi è chiamato a ratificare introduce, come è noto e come è stato dettagliatamente spiegato nella brillante relazione del relatore, provvidenze finanziarie a sostegno dei redditi delle imprese di pesca sottoposte all'annuale obbligo di fermo temporaneo in conformità alla normativa comunitaria.

Risultano di assoluta evidenza l'utilità e la necessità sia della concreta attuazione della misura cautelare del fermo temporaneo come

strumento a carattere ecobiologico finalizzato a garantire il permanere di un'idonea consistenza delle risorse ittico alimentari, sia della conseguente erogazione di contributi destinati a far fronte alle negative incidenze economiche derivanti dal rispetto dell'obbligo di fermo.

Auspico quindi, a nome del Governo, l'approvazione del provvedimento da parte dell'Aula.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, se esso venisse trasformato in un ordine del giorno, come mi sembra abbia già preannunciato il relatore, il Governo potrebbe accogliere tale ordine del giorno come raccomandazione.

Sull'emendamento 1.2, in quanto rispondente ad una condizione posta dalla 5ª Commissione, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 527 e sull'emendamento 1.1.

MEDURI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime il proprio nulla osta per quanto di competenza, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 1, limitatamente alle parole da: "anche in deroga" a: "modificazioni", su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Quanto poi all'emendamento 1.1 trasmesso, il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1.

Senatore Cormegna, poichè il Governo ha accolto l'ordine del giorno come raccomandazione, lei insiste per la votazione?

CORMEGNA, *relatore*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versati, per l'ammontare di 52 miliardi per il 1994, in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'applicazione del regolamento CE n. 3699/93 nell'anno 1994, in materia di fermo biologico della pesca.

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, determina le modalità tecniche per l'applicazione del Regolamento di cui al comma 1 e per la distribuzione dei contributi.

3. Il pagamento dei contributi previsti dal presente decreto è corrisposto dai comandanti delle Capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti nel penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«*1*-bis. Per il rifinanziamento della legge 19 luglio 1988, n. 278, in materia di fermo biologico della pesca, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per gli anni 1995 e 1996.

*1*-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1*-bis, valutato in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994».

1.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 3 sopprimere le parole da:* «anche in deroga» *fino alla fine del comma.*

1.2 LA COMMISSIONE

Ricordo che il relatore ha già illustrato gli emendamenti in esame e che il rappresentante del Governo ha già espresso il proprio parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

SCRIVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCRIVANI. Signor Presidente, intendevo intervenire prima che prendesse la parola il Sottosegretario perchè avrei voluto chiedere che mi si dicesse quali sono i provvedimenti organici che il Governo sta approntando, a cui ha fatto riferimento il senatore Cormegna e che lo hanno portato a chiedere che l'emendamento proposto alla Commissione da me insieme ad altri senatori sia respinto dall'Aula.

Vorrei comunque, seppure brevemente considerata l'ora, insistere sulle motivazioni di questo emendamento. Io ritengo che il fermo biologico per la sua valenza ecoambientale non possa essere concepito come un fatto occasionale e non ripetitivo. Il fermo biologico, appunto per la valenza alla quale mi riferivo, deve essere concepito come un fatto programmatico e quindi bisogna che si pervenga ad una programmazione di questo strumento che ha una valenza ecoambientale, almeno per il medio periodo.

Con l'emendamento che è stato proposto e su cui c'è stata la convergenza di tutti i componenti la 9ª Commissione, oltre che il parere favorevole della Commissione finanze, in buona sostanza si intende introdurre un principio di programmazione, si intende programmare per il medio termine il fermo biologico quale strumento di valenza ecoambientale.

Sappiamo che i 25 miliardi per il 1995 e i 25 miliardi per il 1996 non sono sufficienti per applicare il fermo biologico nel corso di tali anni. Tuttavia riteniamo che se il Parlamento adotterà, come io ritengo necessario, delle misure che tendano a sgravare le imprese di pesca dai costi che queste, durante il fermo biologico, sostengono per il personale dipendente, i 25 miliardi per il 1995 e l'analoga cifra per il 1996 potrebbero essere sufficienti per corrispondere alle imprese solo il premio-fermo.

Per queste rapidissime considerazioni mi permetto di sostenere l'emendamento; in modo particolare vorrei che i colleghi senatori tenessero conto del fatto che, come diceva la senatrice Fagni, rispetto ai problemi ecoambientali dobbiamo avere un atteggiamento programmatico e non occasionale.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, esprimo la mia netta contrarietà all'emendamento 1.1. Del resto in occasione della discussione in Commissione agricoltura del precedente decreto-legge del maggio 1994, n. 267, era stato presentato un identico emendamento e proprio in quella occasione ho dichiarato la mia contrarietà per due ordini di motivi. In primo luogo perchè il decreto-legge che stiamo esaminando verte soltanto su un problema, quello di assicurare l'attuazione delle misure di cui stiamo parlando anche per il 1994 ed in questo consiste la necessità e l'urgenza, perchè riguarda appunto soltanto il 1994. Pertanto sono contrario anche per un fatto sistematico, per non

introdurre in una legge che ha una certa *ratio* altre norme che riguardano previsioni relative al 1995.

L'altro ordine di motivi è già stato espresso dal relatore. Tutti noi auspichiamo che sull'argomento si intervenga in modo più sistematico e in tal senso vi è anche un impegno del Governo contenuto in alcune dichiarazioni.

Per questi motivi, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiaro il voto contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Cormegna, la Presidenza vorrebbe comprendere meglio se intende o no mantenere l'emendamento 1.1.

CORMEGNA, *relatore*. Signor Presidente, in qualità di relatore non ritenevo corretto ritirare un emendamento approvato unanimemente dalla Commissione. Tuttavia, per quanto mi riguarda, alla luce delle notizie pervenute sono favorevole alla bocciatura dell'emendamento e alla sua sostituzione con un impegno che il Governo ha dichiarato di voler assumere. Per questo motivo ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GERMANÀ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, noi siamo d'accordo a che queste vere e proprie imprese del settore della pesca ricevano contributi e agevolazioni da parte del Governo, però sarebbe opportuno – come ha detto la senatrice Fagni – esaminare con più attenzione i guasti che vengono prodotti nei nostri mari. Si stabilisce, ad esempio, che la pesca nell'Alto Adriatico si fermerà dal

6 agosto in poi, mentre nel Basso Adriatico dal 15 luglio in poi. Noi sappiamo che la riproduzione avviene soprattutto nel mese di agosto e dunque sarebbe giusto unificare la sospensione quanto meno dal 6 agosto in poi.

Vorrei sottolineare anche un altro aspetto affinchè il Governo ne abbia conoscenza. È importante mantenere obbligatorio il fermo per le imbarcazioni turbosoffianti e non prevederne la facoltatività. Non tutti sanno cosa sono le imbarcazioni turbosoffianti in quanto i tempi di lavoro delle Commissioni sono talmente ristretti che spesso non si riesce a completare gli argomenti in discussione con le conoscenze necessarie. Ebbene, le turbosoffianti sono quelle barche che aspirano dal fondo tutto per cercare di tirar fuori le vongole e così facendo distruggono anche le uova. Si tratta dunque di un problema che dovremmo considerare con attenzione perchè non si possono concedere contributi senza tener conto anche dei danni prodotti.

Un altro aspetto ancora che vorrei porre all'attenzione del Governo riguarda le barche che pescano a strascico, anch'esse molto agevolate. Queste imbarcazioni spesso pescano sotto costa provocando un danno che non riguarda solo la riproduzione nei nostri mari, ma anche e soprattutto le generazioni future. Non possono essere previste per queste imbarcazioni esigue multe da 2 milioni, perchè con le reti a strascico attualmente utilizzate 2 milioni vengono guadagnati in un'ora. Bisognerebbe dunque modificare anche questo aspetto, prevedendo magari la prima volta il ritiro per sei mesi del libretto di navigazione, la seconda volta il ritiro per un anno, per arrivare la terza volta al ritiro definitivo. Si tratta di aggiustamenti, onorevole Sottosegretario, che dovremmo cercare di attuare.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, condivido pienamente le argomentazioni svolte sia dalla senatrice Fagni, che dal senatore Germanà. Condivido soprattutto le preoccupazioni di carattere «ecologico» sul contenuto del provvedimento.

Poichè il decreto è stato anche indicato come misura cautelare (in questi giorni si parla molto di misure cautelari!), allora se lo è, bisognerebbe anche sapere chi fa osservare l'esecuzione di tale misura cautelare. Spesso questa misura viene elusa e così noi elargiamo premi e sovvenzioni, piuttosto alla leggera. Occorrerebbe invece che, quando vi sono stanziamenti di tale entità, si sapesse chi fa osservare la misura durante il periodo in cui essa è in vigore.

Il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete naturalmente esprime parere favorevole sul disegno di legge. L'intervento era già previsto per il mese di maggio – è stato sottolineato –, siamo arrivati alla fine di luglio, siamo in ritardo. Condivido le considerazioni espresse precedentemente, soprattutto per quanto attiene alle reti a strascico: occorre che questo tipo di pesca venga regolata, perchè i risultati piuttosto deludenti che si dice derivino dall'applicazione del fermo possono essere fatti risalire

non solo alla reiterata violazione della misura, ma proprio ai mezzi di pesca che vengono adoperati.

Con queste riserve, a nome del mio Gruppo, esprimo il parere favorevole.

FIEROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. A nome del Gruppo Forza Italia, ritengo che non sia il momento di fare una discussione sui grandi sistemi. Il decreto-legge che stiamo convertendo, come dicevo poco fa, è ben limitato e delimitato. Esso corrisponde alla necessità e all'urgenza di introdurre talune misure nel settore della pesca per il 1994 e a ciò ci atteniamo. Anche se le preoccupazioni espresse in Aula mi trovano consenziente, anche se accetto integralmente i dubbi enunciati dal relatore, ritengo che si tratti di argomenti che potranno essere fatti valere in altra circostanza.

A nome del Gruppo Forza Italia, pertanto esprimo il voto favorevole.

SCRIVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCRIVANI. Signor Presidente, colleghi senatori, credo che lo stanziamento di 52 miliardi per il fermo biologico della pesca nel 1994, in assenza di un cofinanziamento da parte della Comunità economica europea che era venuto negli anni precedenti, sia da considerarsi un fatto importante.

Pertanto, a nome del Gruppo Progressisti-Federativo, esprimo il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 424.

## Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

(*Segue* SCRIVANI). Desidero tuttavia cogliere l'occasione per rivolgere una raccomandazione al Sottosegretario. Sono giunte notizie secondo le quali il fermo per l'Adriatico sarebbe stato disposto per il periodo 4 agosto-6 settembre. Ora, mi sembra che la stessa Commissione nazionale per la pesca abbia indicato altri periodi nei quali attuare il fermo biologico. Vi è un convincimento abbastanza vasto, derivante da studi e da ricerche, secondo cui la riproduzione avviene nei periodi aprile-maggio e settembre-ottobre. Francamente non si riesce a comprendere per quale motivo ancora una volta, come è avvenuto già negli anni precedenti, si voglia disporre il fermo biologico nel mese di agosto o a cavallo fra agosto e settembre, producendo effetti negativi per tutta una serie di ragioni, e non ultimo per il fatto che noi costringiamo gli operatori turistici dell'Adriatico a non poter offrire ai milioni di visita-

tori che arrivano dall'Italia e dall'estero il più tipico dei prodotti locali. Gli operatori turistici sono costretti ad offrire ai visitatori pesce congelato, pesce d'allevamento o, nella migliore delle ipotesi, pesce di importazione.

Quindi la raccomandazione che io vorrei fare al Sottosegretario è, qualora rispondesse a verità la notizia che abbiamo appreso dalla stampa e che ha già suscitato reazioni da parte di molte marinerie, di rivedere il provvedimento adottato e di disporre il periodo di fermo della pesca in altra data. *(Applausi del senatore Scivoletto).*

BORGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGIA. Signor Presidente, signori colleghi, signori del Governo, non credo sia opportuno e necessario ripercorrere tutte le tappe vissute da questo decreto nella discussione che esso ha superato sia in sede di Commissione, sia in alcuni momenti di dibattito in Aula. Mi è parso di capire, non soltanto dall'eccellente informazione che ci ha offerto questa sera il relatore, senatore Cormegna, ma anche dagli interventi dei colleghi di tutti i Gruppi politici, che la questione della pesca indubbiamente è questione di alto rilievo, di alto profilo non soltanto politico, ma soprattutto eminentemente ecologico. Quando lo Stato si è fatto carico della necessità di stabilire un momento di pausa nella raccolta del pescato, evidentemente si è posto il problema considerandolo importante, indilazionabile.

Vi è poi chi è sceso addirittura ad evocare i massimi sistemi, appunto per il necessariamente stretto collegamento che si può notare tra i fatti relativi alla biologia del mare e i fatti relativi alla biologia generale, quindi all'ecosistema. Proprio in forza di questo noi dobbiamo considerare la cosa e ritenere, come è già stato detto in quest'Aula oggi, che i problemi che si affrontano con il decreto oggi all'esame, cui il Gruppo del Partito popolare italiano dà il proprio voto favorevole, sono soltanto una piccola parte degli aspetti di grande importanza attinenti alla vita nel mare. Per l'importanza delle questioni, su cui tutti si sono soffermati, invitiamo il Ministero ad approntare, con uno sforzo di fantasia, con un colpo d'ala, tutte le possibili misure e i possibili rimedi per far fronte soprattutto all'attività della pesca di frodo.

Sappiamo che si pesca con le reti a strascico, sappiamo che si pesca con il turbosoffiante, sappiamo che si pesca con i mezzi chimici, sappiamo che si pesca con le bombe, sappiamo che soprattutto sulle coste a roccia si pescano i frutti di mare rompendo la roccia. Io ho sentito alcuni studiosi dell'università di Lecce affermare che infrangere con i martelli le parti rocciose sulla riva del mare per estrarne i frutti marini costituisce una grave rottura dell'equilibrio ecologico. Tutti questi problemi vanno inseriti in una legge quadro. Bisogna occuparsi di questo argomento evitando che si continui a dilapidare quell'ingente patrimonio, il mare, che l'umanità aveva e che comincia a non avere più.

CORMEGNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, dopo le dichiarazioni di voto finali è previsto unicamente il voto finale; viceversa, si aprirebbe una discussione infinita. Pertanto, sono costretto a non darle la parola.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, cari colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il Gruppo Alleanza nazionale-MSI esprime il voto favorevole sul disegno di legge in esame per le considerazioni già esposte, per le raccomandazioni pervenute da altre parti politiche che sono condivisibili e che facciamo nostre. In Commissione l'argomento è stato affrontato nei suoi vari aspetti ed il mio vuole essere un elogio alla 9ª Commissione: in un momento di precarietà si è riusciti a dare un senso di univocità su talune decisioni in materia di agricoltura e, in questo caso, sul fermo biologico della pesca.

Ci auguriamo che ci possano essere controlli maggiori affinchè queste norme – che non rappresentano altro che un atto dovuto dal Governo italiano nei confronti della CEE – vengano rispettate ed utilizzate nel modo più giusto e più opportuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca».

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**(431) *Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto*** *(Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto».

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Germanà.

* GERMANÀ, *relatore*. Signor Presidente, la nautica da diporto in questi ultimi trenta anni ha assunto in tutto il mondo una rilevante importanza nell'economia industriale, turistica ed occupazionale dei paesi

industrializzati. In Italia da una barca ogni 5.000 abitanti negli anni '50, si è passati ad una ogni 100-120 abitanti nel 1990 e non sarebbe certo azzardato prevedere la possibilità per gli anni 2000 di una barca ogni 20-25 abitanti.

Questo *trend* positivo ha creato una notevole struttura produttiva che, oltre i cantieri di costruzione e manutenzione degli scafi, comprende anche fabbriche di motori, accessori e abbigliamento, oltre a una miriade di aziende di servizi. Questo complesso di attività – creato e gestito esclusivamente con capitali privati – nel 1990 assicurava lavoro a circa 20.000 dipendenti diretti e oltre 120.000 nell'indotto primario.

Sempre nell'anno 1990, il fatturato della produzione ha raggiunto i 1.850 miliardi di lire – di cui ben 739 all'esportazione –, mentre quello del mercato interno è stato di 1.582 miliardi, di cui 471 di importazioni. Il saldo commerciale ha fatto così registrare un lusinghiero attivo di 158 miliardi.

Difficile, invece, valutare con esattezza il fatturato dell'indotto secondario – dell'ordine di migliaia di miliardi – in quanto la nautica da diporto è una delle maggiori forze trainanti del nostro turismo balneare – il 62 per cento del totale – e, quindi, ha implicazioni, più o meno importanti, in tutto l'indotto che gravita intorno ad esso.

Purtroppo, a causa degli eccessivi inasprimenti fiscali degli anni 1991 e 1992, il settore ha subito un brusco e preoccupante arresto ed è entrato in una pericolosa fase di recessione che ha provocato un calo del fatturato della produzione del 34 per cento mentre quello del mercato interno è andato oltre il 47 per cento.

Al momento tutte le aziende nautiche sono in crisi più o meno profonda. Non si sono ancora registrati fallimenti a catena solo perchè finora si è riusciti a incrementare le quote di esportazione che dal 40 per cento del 1990 sono salite al 62 per cento del 1993.

Questo sforzo, però, se non sarà sorretto al più presto da una ripresa del mercato interno, è destinato a calare in quanto sta rapidamente esaurendo le risorse finanziarie delle aziende che, avendo sempre operato con capitali propri, non possono contare su alcun assistenzialismo di Stato.

Da qui l'urgenza di invertire il *trend* negativo a riavviare lo sviluppo se non si vuole andare incontro a conseguenze che potrebbero essere gravissime specie per quanto attiene al campo occupazionale.

Dal 1990 al 1993 si sono finora perduti il 46 per cento dei posti di lavoro diretti e il 56 per cento di quelli nell'indotto per un totale che oggi supera le 90.000 unità.

A prescindere dall'importanza del settore nel comparto economico delle industrie del mare, non possiamo correre il rischio di aggravare ulteriormente anche la crisi del turismo nautico. In questo campo l'Italia ha interessi fortissimi derivanti da una vocazione naturale garantita da 12.000 chilometri di coste.

Per cercare di frenare la crisi del settore – uno dei più promettenti per possibilità di sviluppo socio-economico senza interventi economici statali – il Governo ha deciso la decretazione di urgenza per questo primo pacchetto di provvedimenti volti ad allentare la tensione e dare un poco di respiro in attesa di ben più profonde riforme future.

Data l'importanza e le necessità attuali del settore, l'8ª Commissione ha voluto dare anche il suo contributo di stime e sostegno, studiando e proponendo numerosi emendamenti (di cui alcuni di fondamentale importanza, come la riforma della tassa di stazionamento) qualificano maggiormente il contesto, mentre altri soddisfano necessarie esigenze amministrative. Se il Presidente lo consente, potrei anticipare l'illustrazione degli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Prego, senatore Germanà.

GERMANÀ, *relatore*. L'emendamento 1.3 rende più aderente alle tecniche costruttive moderne la definizione della lunghezza fuori tutto delle unità da diporto, in quanto prima erano riportate sullo scafo.

L'emendamento 2.2 sposta nel settore delle norme transitorie una prescrizione erroneamente inserita qui. Verrà ripreso con l'emendamento 2.6-*bis*.

L'emendamento 2.3 puntualizza meglio le caratteristiche della fascia dei natanti minori.

L'emendamento 2.4-*ter* sostituisce alla vecchia definizione della navigazione «oltre le sei miglia», quella moderna di «senza alcun limite».

L'emendamento 2.4-*bis* eleva a 60 anni il limite di età oltre il quale la revisione della patente passa da decennale a quinquennale.

L'emendamento 2.5 aggiorna alle esigenze odierne la normativa sulle autorizzazioni alla navigazione temporanea.

L'emendamento 2.6-*bis*, come dicevo, riporta al suo giusto posto la norma transitoria soppressa dall'emendamento 2.2.

L'emendamento 3.1 semplifica l'individuazione dell'articolo 17 della legge n. 51 del 1976 più volte modificato.

L'emendamento 3.1-*bis* precisa con maggiore chiarezza la procedura di affidamento della riscossione della tassa di stazionamento.

L'emendamento 3.3 viene ritirato a seguito del parere contrario della 5ª Commissione, la quale però non credo abbia prestato molta attenzione ad una proposta che correggeva un limite di cilindrata: venivano ricompresi nei 75 cavalli tutti i motori della stessa categoria che hanno una cilindrata pari a 1400 centimetri cubici. Comunque questo emendamento viene ritirato.

Ritiro per lo stesso motivo anche l'emendamento 3.5. L'emendamento 3.8, invece, corregge l'indicazione errata del numero di un articolo della legge n. 50 del 1971. L'emendamento 3.8-*bis* precisa i termini di cancellazione dai pubblici registri delle unità che la nuova normativa classifica natanti. L'emendamento 3.9 detta norme per il riaccertamento della potenza dei motori depotenziati. L'emendamento 3.10 ristruttura la progressività delle aliquote della tassa di stazionamento. L'emendamento 3.11 viene ritirato, anche se avrebbe dovuto sanare la posizione di coloro che hanno effettuato delle compensazioni di importi pagati in più per la tassa di stazionamento fuori dai termini previsti. Consideravamo giusto apportare questa modifica ma la Commissione bilancio ha ritenuto opportuno bocciarla.

L'emendamento 3.12 elimina alcune aliquote della tassa di stazionamento erroneamente concesse a unità non classificabili nel diporto. L'emendamento 3.0.1 viene ritirato. Questo emendamento avrebbe do-

vuto estendere al personale del soppresso Ministero della marina mercantile il trattamento di produttività oggi concesso a quello del Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Fagni. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi ancora presenti in Aula, poche battute per sottolineare alcune questioni.

La cantieristica in generale è in crisi, quella pubblica e quella privata; ed è in crisi da lungo tempo la cosiddetta cantieristica minore, quella di cui si occupa questo provvedimento che ha lo scopo di introdurre dei cambiamenti – faccio un esempio – nella classificazione dei mezzi nautici da diporto in base alla lunghezza e alla potenza di motori ausiliari e non ausiliari. Dovrebbe essere così possibile rendere giustizia a tutti quei proprietari di piccoli natanti (e c'è differenza, noi lo diciamo, fra natante, imbarcazione, motoveliero e motobarca) che in questi ultimi anni sono stati – uso questa parola consapevole del suo significato – tartassati da una molteplicità di tasse esose che hanno scoraggiato il mantenimento ed anche l'acquisto della piccola proprietà. È strano ed è stato strano, in un certo modo, ciò che è accaduto nell'amministrazione di questo settore e non soltanto di esso: si sono introdotti e si inducono ancora bisogni, necessità di possesso di beni, come una barca, un'auto, un *camper*, una casa, e poi, indipendentemente dal valore venale di questi beni, gravano su di essi tasse e imposte a non finire.

Noi siamo convinti che certi beni di lusso – e sottolineo di lusso – siano indice di uno stato e quindi di uno *status* per cui sono assoggettabili alle relative imposizioni fiscali; ma altra cosa è avere una sorta di atteggiamento punitivo nei confronti di chi ha risposto positivamente alla sollecitazione cui facevo riferimento all'inizio, e cioè alla sollecitazione secondo cui possedere un bene è indice di uno *status* sociale. E tale considerazione riguarda anche i possessori di piccoli natanti.

È proprio per cercare di attenuare questo atteggiamento che noi abbiamo valutato attentamente in Commissione questo provvedimento, per cercare di dare un contributo alla ripresa del settore sapendo, come dice la relazione, che la situazione critica della cantieristica, anche di quella minore, ha prodotto dei danni gravi, anzi gravissimi e irreversibili, che hanno portato alla chiusura di piccoli e medi cantieri e alla perdita di circa 100.000 posti di lavoro (si tratta di 14.000 direttamente dipendenti e 82.000 dell'indotto).

Io vivo in una zona, signor Presidente, onorevoli colleghi, che è la fascia costiera toscana, dove questa attività era ed è ancora abbastanza diffusa (abbastanza, perchè molti piccoli cantieri hanno chiuso bottega e molta gente ha dovuto rinunciare), ed aveva e ha ancora – quella che è riuscita a sopravvivere alla crisi – un grande prestigio non solo in Italia ma anche nel mondo. E non solo e non tanto per le imbarcazioni di lusso, quelle degli sceicchi o di qualcun altro, ma anche per le piccole e piccolissime imbarcazioni che, qualche volta con nomi fantasiosi, sono state messe sul mercato e acquistate da piccoli acquirenti.

Noi vorremmo, al di là di considerazioni che ci sentiamo di fare sul modello di sviluppo economico che ha in molti casi «obbligato» – e lo dico appunto tra virgolette – i cittadini di diverse condizioni economiche e sociali a rendersi partecipi del possesso dei beni non necessari, dare un segnale concreto dell'interesse verso il settore della nautica da diporto, sperando che si inverta la tendenza negativa di questi ultimi anni, passando anche attraverso la semplificazione delle misure fiscali e la loro armonizzazione con quelle previste dalla Comunità europea. Tale discorso vale per la lunghezza, così come per la potenza dei motori. Ciò consentirà – spero e mi auguro che sia davvero così – di evitare tutti quegli *escamotage* che hanno consentito talvolta di imbrogliare le carte per rientrare e nei limiti della lunghezza e in quelli della potenza del motore. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressisti-Federativo, Forza Italia e Lega Nord).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scivoletto. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per illustrare i motivi del nostro consenso alla conversione in legge del decreto-legge n. 378.

L'industria della nautica da diporto – lo ha detto da ultima la senatrice Fagni – attraversa nel nostro paese, e da alcuni anni, una crisi reale, come è evidenziato da alcuni dati essenziali. Nel periodo 1990-1993 vi è stata una perdita di oltre 90.000 posti di lavoro fra diretto e indotto; il volume di affari è passato da 1.810 a 1.320 miliardi, con una riduzione del 28,6 per cento; le esportazioni, nonostante l'effetto valutario positivo, hanno registrato un calo del 20,9 per cento, passando da 468 a 370 miliardi; da ultimo, le aziende con meno di 50 addetti, che sono la struttura portante del settore, hanno registrato una perdita di fatturato che va oltre il 60 per cento.

Non vi è alcun dubbio quindi che vi sia necessità di interventi strutturali e organici a sostegno del settore colpito dalla recessione economica e messo in difficoltà anche dalla concorrenza di altri paesi europei e degli Stati Uniti d'America, dotati di una politica più attenta e di un diverso regime fiscale, certamente più leggero.

Sicuramente il decreto-legge al nostro esame non affronta tutti i problemi aperti della nautica da diporto, ma solo alcuni aspetti parziali che riguardano la semplificazione del sistema di classificazione delle barche e la riduzione della pressione fiscale. Mi auguro che ciò non esaurisca – me lo consentano i colleghi – le promesse di riduzione delle tasse fatte durante la campagna elettorale dal Presidente del Consiglio.

Penso si possa affermare che vi siano in Italia margini significativi di espansione per il settore della nautica da diporto. Basta pensare alle caratteristiche geografiche del nostro paese, alla condizione di peninsularità e al rapporto mare-tempo libero che può svilupparsi in modo consistente. Basta pensare inoltre alla circostanza che negli Stati Uniti, ad esempio, un cittadino su 17 è proprietario di un'imbarcazione mentre nel nostro paese il rapporto è di 1 a 80.

Da questo punto di vista, tuttavia, vanno subito sottolineate due questioni. La prima è che il superamento della crisi economica, produt-

tiva e finanziaria del paese costituisce un quadro di condizione ineludibile e necessaria per contribuire a risolvere positivamente anche la crisi della nautica da diporto. La seconda è che è indispensabile affrontare altri problemi fondamentali del settore che riguardano la portualità turistica, l'elaborazione di un codice specifico per la navigazione da diporto e la ridefinizione delle norme che riguardano la tassa di stazionamento.

Se non si tengono presenti questi due elementi, a mio avviso si rischia o di fermarsi a segmenti parziali del problema, o di limitarsi – e sarebbe ancora peggio – a semplici segnali di natura propagandistica.

Per tornare, in conclusione, al decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, mi sembra che siano questi gli elementi fondamentali, e non gli unici: in primo luogo, la modifica della definizione di natante, che consente a tante barche già iscritte nei registri navali come imbarcazioni di transitare nella categoria di natanti, con conseguente riduzione della tassa di stazionamento; in secondo luogo l'assunzione del parametro della lunghezza alternativo a quella della stazza come criterio per l'applicazione della normativa in materia di nautica da diporto, dalle norme di sicurezza al regime fiscale; infine l'affidamento della gestione della riscossione della tassa di stazionamento a enti e organizzazioni con specifica competenza.

In Commissione, oltre a fare una valutazione complessivamente positiva del decreto-legge, sono state apportate alcune modifiche, come diceva poco fa il relatore, che nella maggior parte dei casi costituiscono precisazioni tecniche, adeguamenti procedurali o, per quanto riguarda l'emendamento 3.1-*bis* che abbiamo proposto come Gruppo Progressisti-Federativo e che la Commissione ha fatto proprio, garanzia di concorrenzialità per l'affidamento del servizio di riscossione e gestione della tassa di stazionamento.

Per quanto concerne gli emendamenti che hanno il parere contrario della 5ª Commissione permanente concordo con la proposta del relatore di ritirarli, per ovvi motivi.

Per quanto concerne il problema della sicurezza mi permetto di rivolgere un doppio invito al Governo: il primo riguarda la rapida definizione dei regolamenti attuativi, del nuovo regolamento di sicurezza approvato con decreto ministeriale n. 232 del 21 gennaio 1994 ed entrato in vigore qualche giorno fa, esattamente il 14 luglio scorso. Il secondo riguarda la necessità di un rafforzamento dell'azione di prevenzione, di vigilanza ed eventualmente di repressione da parte dello Stato specialmente nella stagione estiva al fine di garantire la sicurezza per tutti i bagnanti e per tutti gli utenti del mare anche attraverso il coordinamento delle forze dell'ordine impegnate ed utilizzate nel controllo del mare e delle coste.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* GERMANÀ, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto nella relazione.

In Commissione abbiamo esaminato attentamente gli emendamenti presentati e ritengo che sia stato fatto un lavoro produttivo. Per quanto

riguarda l'emendamento 1.3/1, presentato dal senatore Lorusso, ne anticipo il parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Signor Presidente, esprimo soddisfazione per la convergenza sulla valutazione di questo decreto che giudichiamo importante.

Esprimo due soli rilievi relativamente a due emendamenti, il 2.6-*bis* e il 3.8-*bis*. Nel primo di essi dovrebbe essere eliminata la parte dopo il primo capoverso che recita: «Per la condotta e il comando dei natanti abilitati a navigare oltre il limite delle sei miglia dalla costa è sempre richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni». Questo perchè è stato già stabilito per legge che i natanti non possono comunque navigare oltre le sei miglia e sarebbe quindi una discrasia rispetto alla legge stessa.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.8-*bis* vale lo stesso discorso, occorrerebbe cassare il secondo capoverso che recita: «Per l'anno 1994, la domanda presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso». Si innesta infatti un principio di retroattività che non può essere applicato.

Detto questo esprimo il parere favorevole sull'emendamento 1.3/1.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri pervenuti dalla 5ª Commissione permanente, programmazione economica e bilancio, sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 431.

DELFINO, *segretario:*

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza.

Quanto poi agli emendamenti trasmessi, il parere è egualmente di nulla osta, nel presupposto che l'emendamento 3.9 (nuovo testo) sia in grado di generare risorse sufficienti – così come ha sostenuto il rappresentante del Governo – in ordine alla copertura dell'emendamento 3.10, e a eccezione degli emendamenti: 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11 e 3.0.1, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione (per quanto concerne l'emendamento 3.0.1 per insufficienza della quantificazione degli oneri).

La Commissione suggerisce poi, in ordine all'emendamento 3.9 (nuovo testo), di sostituire le parole «alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma utilizzando il conto corrente n. 21524004» con quelle "all'entrata del bilancio dello Stato"».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti pervenuti dall'Assemblea, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza, ad eccezione di quelli numeri 3.3, 3.5, 3.11 e 3.0.1, su cui ribadisce il parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

*(Modifica della definizione di natante)*

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

*a)* unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

*b)* nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

*c)* imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

*d)* natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

«È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello *spinnaker*, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72».

3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri».

4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Sono natanti:

*a)* le unità da diporto a remi;

*b)* le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

«La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere e similari».

6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate *acquascooters* o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna».

7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonchè la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, già illustrati e sui quali il Governo e il relatore hanno già espresso il parere:

*All'emendamento 1.3 dopo le parole:* «piattaforme poppiere» *inserire la seguente*: «falchette».

1.3/1 LORUSSO, D'IPPOLITO VITALE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere e similiari"».

1.3 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 1.3/1, presentato dal senatore Lorusso.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

*(Comando e condotta di unità da diporto)*

1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificata:

«Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto».

2. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore *diesel*, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20.

Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso.

Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

*a)* anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

*b)* anni 16, per i natanti a motore, nonchè per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

*c)* anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonchè per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici».

3. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono inseriti i seguenti:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonchè per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione oltre sei miglia di distanza dalla costa, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate oltre le sei miglia dalla costa».

5. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. – Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età, sono valide per anni cinque.

Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonchè termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonchè sulla persistenza della idoneità tecnica al comando».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

"L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità"».

2.5 LA COMMISSIONE

*Al comma 2, nell'articolo 18 richiamato, sopprimere il secondo capoverso.*

2.2 LA COMMISSIONE

*Al comma 2, nell'articolo 18 richiamato, al terzo capoverso, nell'alinea, dopo le parole:* «gli altri natanti da diporto» *aggiungere le seguenti:* «con motorizzazione massima di 25 cv effettivi».

2.3 LA COMMISSIONE

*Al comma 4, nel secondo capoverso, sostituire le parole:* «oltre sei miglia di distanza dalla costa» *con le altre:* «senza alcun limite» *e sostituire le parole:* «oltre le sei miglia dalla costa» *con le altre:* senza alcun limite».

2.4-*ter* LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 come sostituito dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:

«Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche agli ufficiali, sottufficiali degli stessi, Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonchè al rimanente personale di cui al terzo comma, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25».

2.100 CASILLO, LISI, PACE, CUSIMANO, MONTELEONE, MAIORCA, XIUMÈ, MAGLIOZZI, PETRICCA

*Al comma 5, nell'articolo 29 richiamato, sostituire le parole:* «a chi ha superato il cinquantesimo anno di età» *con le altre:* «a chi ha superato il sessantesimo anno di età».

2.4-*bis* LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso. Per la condotta e il comando dei natanti abilitati a navigare oltre il limite delle sei miglia dalla costa è sempre richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni».

2.6-*bis* LA COMMISSIONE

Poichè gli emendamenti della Commissione sono già stati illustrati dal relatore, invito i presentatori ad illustrare il restante emendamento 2.100.

CASILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 2.100 da me presentato insieme ad altri senatori, tende a completare il testo del decreto-legge. L'emendamento si riferisce esplicitamente ad una parte del personale militare che non era stata inclusa nella previsione dell'articolo. In sostanza si tratta di estendere la possibilità della conversione della patente militare in patente civile anche per il personale di truppa dell'Arma dei carabinieri.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.100.

* GERMANÀ, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento, ma ritengo che la previsione dovrebbe essere estesa anche ai capitani di lungo corso.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, sarebbe opportuno lavorare in condizioni diverse dalle attuali.

BARBIERI. Giusto, è esattamente quel che stavo pensando.

PRESIDENTE. Senatore Scivoletto, vorrei sottolineare due elementi. Il primo riguarda l'ora tarda: siamo giunti alla fine di una faticosa giornata di lavori parlamentari.

Il secondo elemento riguarda il contenuto della proposta: ritengo che qualunque elemento porti delle innovazioni migliorative, anche dopo un lungo lavoro svolto in Commissione, debba essere valutato positivamente. Mi pare vi sia la concorde volontà del relatore, dei proponenti l'emendamento e, credo, del Governo di arricchire il provvedimento con una previsione casistica estesa anche ai capitani di lungo corso. Questa previsione mi sembra obiettivamente inevitabile e quindi chiedo ai proponenti o al relatore, a nome della Commissione, se intendono formalizzare questa proposta di integrazione.

* GERMANÀ, *relatore*. Signor Presidente, propongo ai presentatori dell'emendamento 2.100 di aggiungere dopo le parole: «La facoltà di cui al precedenti commi è attribuita anche», le altre: «ai comandanti di lungo corso,».

CASILLO. Accolgo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Il parere del Governo è favorevole a tutti gli emendamenti, con la richiesta che, per quanto riguarda l'emendamento 2.6-*bis*, sia eliminato l'ultimo periodo, compreso fra le parole: «Per la condotta» e le altre: «e successive modificazioni».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla modifica testè proposta dal rappresentante del Governo.

* GERMANÀ, *relatore*. Esprimo parere favorevole a tale proposta e modifico di conseguenza l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, due piccole osservazioni di carattere strettamente tecnico. La prima è la segnalazione di quello che mi sembra un errore materiale che avevo già segnalato al relatore. Negli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4-*ter* con riferimento all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, si parla di secondo e terzo «capoverso» intendendo riferirsi in realtà al secondo e terzo «comma». Per evitare equivoci, ritengo che sarebbe opportuno correggere la dizione.

In secondo luogo, mi sembra che la ragione dell'emendamento 2.3 sia quella di chiarire che il comma 2 si riferisce a tutti i natanti, esclusi quelli con motorizzazioni fino a 25 cv. A me sembra tuttavia che anche senza questa aggiunta il comma 2 dell'articolo 18 risulti chiarissimo, perchè mentre il comma 1 fa riferimento a tutta una serie di natanti, compresi quelli con motorizzazione fino a 25 cv, questo, che diventerebbe il comma 2, si riferisce a «tutti gli altri». Non so se l'aggiunta, anzichè chiarire, non finisca per rendere più confusa la norma, visto che i natanti esclusi sono tutti quelli indicati nel comma 1. È una osservazione, la mia, diretta soltanto a migliorare il testo del provvedimento: mi rimetto, comunque, al relatore e all'Assemblea.

PRESIDENTE. Faccio osservare per una ragione di carattere linguistico che l'espressione «capoverso», come del resto dice la stessa etimologia della parola, si riferisce ad una ripresa grafica dopo una interruzione. Del resto, nei testi normativi, i riferimenti a norme recanti – come nel nostro caso – «novelle» vanno effettuati denominando «capoverso» la novella in senso stretto. Dal punto di vista letterale, dunque, sarebbe meglio lasciare la dizione «capoverso».

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore a pronunziarsi sulla precisazione suggerita dal senatore Russo all'emendamento 2.3 e che propone di eliminare un'espressione che effettivamente potrebbe risultare pleonastica.

* GERMANÀ, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo valutato attentamente questo aspetto in Commissione. D'altra parte, se il natante ha

una potenza di 25 cavalli, non ha bisogno di abilitazione. Però il senatore Baccarini, che ha presentato questo emendamento, riteneva giusto chiarire tale aspetto che, a mio avviso, si può anche chiarire così.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Io credo che la norma fosse già abbastanza chiara. Ritengo che il senatore Russo abbia perfettamente ragione: la formulazione proposta è assolutamente pleonastica. Invito quindi il relatore a ritirare questo emendamento.

GERMANÀ, *relatore*. Accolgo l'invito del Governo e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4-*ter*, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 2.100 è già stato modificato, nel senso che è stata estesa la facoltà di cui trattasi ai comandanti di lungo corso. Del resto appare logico che chi è ufficiale di lungo corso debba avere un'abilitazione ed una facoltà di questo genere.

Metto perciò ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Casillo e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore ed accolta dai proponenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4-*bis*, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

L'emendamento 2.6-*bis* si deve intendere modificato con la soppressione dell'ultimo periodo, dalle parole «Per la condotta» fino alle parole «successive modificazioni».

Metto quindi ai voti l'emendamento 2.6-*bis*, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dal rappresentante del Governo ed accolta dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

*(Disposizioni per la navigazione in acque interne)*

1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti».

2.0.1 GEI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GEI. Signor Presidente, l'esigenza che ho voluto soddisfare con questo emendamento è di dettare una normativa sulla navigazione in acque interne che sia molto più semplice rispetto a quella in acque marine. Propongo quindi che anche le imbarcazioni abbiano la stessa normativa di navigazione dei natanti, viste le condizioni di massima sicurezza in cui si può navigare nei laghi e nelle acque interne.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* GERMANÀ, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione*. Il mio parere è favorevole. Resta però il fatto che, accogliendo questo emendamento, bisognerebbe introdurre una norma per cui l'imbarcazione che risiede in acque interne non possa poi essere trasferita in mare. In effetti creiamo un presupposto che andrebbe in qualche maniera normato diversamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Gei.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, nonchè dell'emendamento 3.0.1.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

*(Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie)*

1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, sostituito dall'articolo 2 della legge 20 aprile 1978, n. 153, e dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, come modificato dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.

3-*ter*. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza».

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiore a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da un categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1° gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi già illustrati:

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «sostituito dall'articolo 2» *sino a:* «legge 12 luglio 1991, n. 202» *con le altre:* «e successive modificazioni ed integrazioni».

3.1 LA COMMISSIONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati».

3.1-*bis* LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:

*a)* fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro ..... L. 400

*b)* per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo ..... » 800

*c)* per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri ..... » 1.500

*d)* per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a 18 metri ..... » 4.000

*e)* per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri ..... » 6.000

*f)* per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri ..... » 8.000

2.1 L'applicazione dei nuovi parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto decorre dal 1° gennaio 1995».

3.10 LA COMMISSIONE

*Al comma 2, nel capoverso 3-*ter, *sostituire le parole, ovunque ricorrano:* «1300 cc» *con le altre:* «1400 cc».

3.3 LA COMMISSIONE

*Al comma 2, nel capoverso 3-*ter, *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ivi compresi i coefficienti di vetustà».

3.5 LA COMMISSIONE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* «di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50» *con le altre:* «di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50».

3.8 LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire le parole:* «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con le altre:* «mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa. Per l'anno 1994, la domanda presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso».

3.8-*bis* LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. I possessori di motori per unità da diporto, aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kv o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'Ufficio provinciale della MCTC ovvero all'Autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'Ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonchè dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonchè la dizione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'Autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore e costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-*ter* dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma, saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

3.9 LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: "8".

10-*quater*. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993"».

3.11 LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*quinquies*. I commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1995».

3.12 LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

*(Disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione)*

1. Al fine di perequare il trattamento economico accessorio, legato alla produttività, di tutto il personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è corriposto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al personale civile, compreso il personale dirigente e quello delle qualifiche ad esaurimento, in servizio presso gli uffici del soppresso Ministero della marina mercantile, il compenso incentivante, collegato alla professionalità, nella misura e secondo le modalità già previste per il personale in servizio presso la Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5 miliardi per il 1994, a lire 5 miliardi e 500 milioni per il 1995 e a lire 5 miliardi e 500 milioni per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio».

3.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.1.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.1-*bis*.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1-*bis*, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.10.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Gli emendamenti 3.3 e 3.5 sono stati ritirati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.8.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8-*bis*.

Ricordo che il rappresentante del Governo ha proposto di sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «Per l'anno 1994» sino alle parole: «decreto stesso». Invito il relatore a pronunciarsi su questa proposta.

* GERMANÀ, *relatore.* Sono d'accordo sulla soppressione di questa parte dell'emendamento, che modifico conseguentemente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8-*bis*, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dal rappresentante del Governo ed accolta dal relatore.

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.9.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 3.11, presentato dalla Commissione, è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.12.

CAPPELLI, *sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione, è stato ritirato.

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue lire 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEI. Signor Presidente, questo decreto-legge è estremamente positivo per il rilancio della nautica e c'è da sperare che sia integrato da successivi provvedimenti. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo.

RAGNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RAGNO. Signor Presidente, colleghi senatori, il Gruppo Alleanza Nazionale-MSI esprime il proprio voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in discussione. Ritiene che questa legge potrà certamente stimolare il processo produttivo nel settore cantieristico con indotti positivi per l'occupazione. Recupera, infatti, criteri di giustizia fiscale, soprattutto a vantaggio dei proprietari delle più piccole imbarcazioni da diporto e dà un assetto più razionale all'intero settore della navigazione da diporto.

MERIGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGLIANO. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Mi complimento con la Commissione che ha svolto il proprio lavoro con cura, con intelligenza e con passione.

Come vecchio uomo di mare e amante del mare posso dire di aver verificato che gli amanti del mare sono presenti in tutte le parti politiche, al di là di qualunque ideologia. Questa è per me una grande soddisfazione. *(Applausi da tutti i presenti).*

FAGNI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAGNI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRA. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord esprime parere favorevole, complimentandosi per le modifiche apportate dal Governo.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo concludere questa seduta interamente dedicata al mare e alla nautica, dopo il compiacimento del senatore Merigliano, con uno splendido verso di Gabriele D'Annunzio: «Arma la prora e salpa verso il mare». *(Applausi)*.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto»

**È approvato.**

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**(445) *Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe».

Poichè la Commissione di merito non ha concluso l'esame, rinvio la discussione del provvedimento alla seduta pomeridiana di lunedì 25 luglio.

**Per la discussione con procedura abbreviata della mozione 1-00013**

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, intervengo per chiedere che venga applicato, relativamente alla mozione n. 13, sottoscritta dal prescritto numero di senatori, il comma 3 dell'articolo 157 del Regolamento, in base al quale la discussione delle mozioni deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, le posso assicurare che di questa sua richiesta si terrà conto e si discuterà nella prossima riunione dei Capigruppo. Informerò l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo della sua giusta, legittima e documentata richiesta.

**Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELFINO, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

## Ordine del giorno per la seduta di lunedì 25 luglio 1994

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 25 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda (494) *(Relazione orale).*

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonchè disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti (586) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (587) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

5. Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe (445).

La seduta è tolta *(ore 19,55).*

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

## *Allegato alla seduta n. 32*

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FAVILLA, CUSUMANO e PINTO. – «Nuove norme sul divieto di fumare in determinati locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico. Regolamentazione dell'attività pubblicitaria e della etichettatura dei prodotti da fumo» (652);

RAMPONI. – «Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti» (653);

FAVILLA e DELFINO. – «Modifica dell'articolo 1, primo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 812, concernente i collaudi di competenza del genio aeronautico» (654).

STEFANI e WILDE. – «Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane» (655).

### Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonchè per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente» (651) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 9ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CARELLA. – «Norme integrative alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482» (571), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

BINAGHI. – «Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante norme generali su amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato» (584), previ pareri della 5ª, della 12ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

MATTEJA. – «Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante imposta sugli spettacoli» (421), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

FERRARI Karl ed altri. – «Agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina« (492), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BORRONI ed altri. – «Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari» (403), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 10ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

CASILLO e LISI. – «Nuove norme in materia di contributi agricoli unificati» (408), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

*alla 12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

VIGEVANI ed altri. – «Norme per il riordino del settore navale» (361), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª, della 11ª e della 13ª Commissione;

GARATTI e GEI. – «Nuove norme sul riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali» (414), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 9ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BRAMBILLA ed altri. – «Norme per la biodegradabilità delle sostanze tensioattive» (401), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

PETRICCA. – «Legge quadro in materia di cave e torbiere» (567), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alle Commissioni permanenti riunite 1ª* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 4ª* (Difesa):

PASQUINO ed altri. – «Esclusioni del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage» (566), previo parere della 2ª Commissione.

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

Il senatore Di Bella ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 224.

Il senatore Magliocchetti ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 323.

Il senatore Gallotti ha dichiarato di apporre la propria firma ai disegni di legge nn. 333, 374, 512, 517, 550, 551 e 561.

Il senatore Carpenedo ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 609.

**Inchieste parlamentari, deferimento**

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

Bosco ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui princìpi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia» (*Doc.* XXII, n. 4), previ pareri della 1ª e della 3ª Commissione permanente.

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 20 luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera – EFIM», la relazione sullo stato di attuazione della citata normativa al 20 maggio 1994 (*Doc.* LXXXII, n. 1).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 5ª e 10ª.

**Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 20 luglio 1994, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, punti due e tre, della legge regionale del Lazio, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 1992 e riap-

provata il 23 settembre 1993, recante «Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, riguardante l'inquadramento del personale dell'ERSAL». Sentenza n. 313 del 7 luglio 1994;

*a)* dell'articolo 8, ottavo comma, della legge regionale del Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, recante norme sulla «Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario – II.DI.S.U. – del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli Istituti»;

*b)* dell'articolo 9, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede l'ammissione ai concorsi speciali per la sesta qualifica anche degli appartenenti alla quarta qualifica. Sentenza n. 314 del 7 luglio 1994.

Dette sentenze saranno inviate alla 1ª Commissione permanente.

## Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Baldelli, Caponi, Cherchi, Cusimano, Costa, Di Bella, Di Orio, Falomi, Fierotti, Gandini, Garatti, Lorusso, Palumbo, Pasquino, Sartori, Scrivani, Tabladini, Tapparo e Terzi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00009, dei senatori Ronchi ed altri.

## Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pugliese e Crippa hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00119, dei senatori Daniele Galdi ed altri.

## Mozioni

SALVATO, FAGNI, CUFFÀRO, SERRI, ALÒ, MARCHETTI, CARCARINO, DIONISI, CAPONI, BERGONZI. – Il Senato,

premesso:

che appare inderogabile il potenziamento e lo sviluppo del trasporto su rotaia ed il riequilibrio internodale;

che il progetto alta velocità (AV) presentato è risultato inadeguato alle esigenze di trasporto dei passeggeri, concentrato nelle grandi aree metropolitane, e delle merci sulle lunghe distanze per l'impatto con un assetto territoriale ed urbanistico che vede il territorio fortemente urbanizzato e centri urbani importanti vicini l'uno all'altro;

che in Europa l'alta velocità ha caratteristiche che variano dai 160 ai 300 chilometri;

che le caratteristiche del progetto, i tracciati individuati, gli studi d'impatto ambientale, il contenimento dell'effetto rumore, il passaggio nei nodi, il rapporto fra alta velocità e potenziamento delle ferrovie regionali e di bacino hanno trovato ampie e continuate contestazioni da parte di enti locali, associazioni, cittadini;

che non sono ancora chiari i costi complessivi dell'opera vanificando così la politica dei «costicenti tempicenti» nonchè la contestualità

della costruzione delle linee di alta velocità con il potenziamento dei servizi di bacino, merci e la velocizzazione della rete delle Ferrovie dello Stato;

che le aziende manifatturiere, in particolare quelle di materiale rotabile, necessitano di impegni certi;

che tuttora permangono perplessità sul modello finanziario che, se da una parte vede la partecipazione dei privati, dall'altra vede lo Stato garantire il tutto, con fidejussioni, anticipi di interessi, remunerazione attraverso un canone speciale;

che appare ormai superata la motivazione di un grande effetto occupazionale in particolare in rapporto all'entità degli investimenti;

che il 18 marzo 1993 è stata approvata alla Camera dei deputati la risoluzione (6-00022) che impegnava il Governo a sottoporre al Parlamento gli atti inerenti l'alta velocità e a riferire in merito al parere del Ministro dell'ambiente per le parti di competenza;

che la legge finanziaria 24 dicembre 1993, n. 539, ha tolto la dizione «alta velocità» sostituendola con la «realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento senza riduzioni di linee della rete ferroviaria e locale»;

che sono in corso approfondimenti del progetto in varie regioni;

che il coordinamento dei comuni coinvolti dal progetto alta velocità sulla tratta Torino-Milano contesta il progetto per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale, l'ulteriore degrado che si addurrebbe nel territorio, in particolare riguardo all'inquinamento acustico, e i pretesi vantaggi derivanti dall'ipotetico alleggerimento delle vecchie linee per un pendolarismo che non otterrebbe beneficio alcuno;

che la regione Veneto da tempo ha sottolineato che sulla Torino-Venezia il traffico a lunga percorrenza risulta insufficiente per un treno ad alta velocità e che lo stesso insediamento urbano ed economico non necessitava di questo tipo di progetto;

che per quanto riguarda l'Emilia-Romagna rimangono aperti problemi di tracciato e la fattibilità della stazione sotterranea di Bologna centrale;

che gli enti locali di Firenze e Borgo San Lorenzo e la regione Toscana hanno bocciato i progetti presentati chiedendo «una valutazione comparativa delle varie ipotesi di tracciato e di sostenibilità ambientale»;

che il progetto sul tratto Roma-Napoli è approssimativo come approssimative sono state le valutazioni degli enti locali e della regione Lazio tant'è che attualmente alcuni comuni hanno ritirato l'assenso all'ipotesi progettuale presentata; ciò nonostante:

si è dato il via ai lavori (62 mesi per il completamento dell'opera) sulla tratta Roma-Napoli, senza aver risolto il problema dei nodi;

il Governo ha deciso con l'ennesimo decreto-legge di applicare l'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di poter risolvere eventuali dinieghi in sede di conferenza dei servizi;

atteso:

che finora il Parlamento riguardo all'alta velocità ha deciso un'ipotesi di massima e non nel merito dei progetti presentati;

che il contratto di programma delle Ferrovie dello Stato inerente la politica e lo sviluppo dell'intera rete delle Ferrovie dello Stato non è

stato mai valutato dal Parlamento così come invece previsto dalla legge n. 238 del 1993 e che questo termine nella conversione del decreto-legge n. 312 del 1994 è stato fissato al 15 ottobre 1994,

impegna il Governo:

ad approfondire le scelte progettuali per corrispondere alle esigenze di traffico dei passeggeri nelle aree urbane e di riequilibrio del trasporto delle merci nel contesto di una politica di alta velocità intesa come velocizzazione della rete;

a ragionare sulle direttrici trasversali e longitudinali in termini di corridoi plurimodali, trasversale, adriatica, tirrenica, dorsale, e a favorire il riequilibrio tra questi corridoi, ad esempio per alleviare la dorsale, ed all'interno di questi fra gomma, rotaia, vie d'acqua; in questo contesto possono occorrere raddoppi e quadruplicamenti necessari per la velocizzazione dell'intera rete, garantendo la polifunzionalità delle nuove linee;

a dare priorità alla risoluzione del traffico di persone nelle aree urbane e al trasporto delle merci;

a rivedere il modello finanziario e societario del treno alta velocità;

a riferire in merito ai costi complessivi dell'opera e alla valutazione di impatto ambientale;

a sospendere qualsiasi atto e decisione fino all'espressione del parere sul contratto di programma delle Ferrovie dello Stato ed all'attuazione delle decisioni assunte in sede parlamentare e nel rapporto con gli enti locali.

(1-00012)

GUALTIERI, MANCINO, ROCCHI, SALVATO, SALVI, SELLITTI, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, MASULLO, MANTOVANI, LONDEI, IMPOSIMATO, LARIZZA, LAURICELLA, LORETO, CRESCENZIO, D'ALESSANDRO PRISCO, DI BELLA, BARBIERI, TAPPARO, BAGNOLI, BENVENUTI, BETTONI BRANDANI, BORRONI, BRATINA, BUCCIARELLI, CARPINELLI, CAVAZZUTI, CHERCHI, CIONI, CORVINO, DANIELE GALDI, DE LUCA, DE MARTINO Guido, DONISE, FALOMI, GIOVANELLI, MICELE, CRIPPA, MORANDO, GRUOSSO, LAFORGIA, MARCHETTI, CAPONI, CUFFÀRO, MANZI, PAPPALARDO, PAGANO, PELELLA, PREVOSTO, SARTORI, SCIVOLETTO, SCRIVANI, SICA, STAJANO, STEFÀNO, TORLONTANO, VALLETTA, BISCARDI, BERTONI, ANGELONI, BONAVITA, CADDEO, MIGONE, STANISCIA, ALÒ, MANCONI. – Il Senato,

considerato:

che dinanzi al Parlamento sono in discussione – alla data del 18 luglio 1994 – ben 71 decreti-legge, di cui 28 presentati dal Governo al Senato della Repubblica e 43 alla Camera dei deputati;

che si è in tal modo determinato un ingolfamento da cui deriva un indiscutibile danno sia per la qualità della produzione legislativa, sia per l'efficace dispiegarsi dell'iniziativa politica delle forze parlamentari di opposizione e di maggioranza;

che l'opposizione sin dall'avvio della legislatura ha manifestato disponibilità a consentire il rapido smaltimento dell'arretrato per giun-

gere in tempi brevi ad un ordinato svolgersi del procedimento di formazione delle leggi;

che nel sistema costituzionale vigente il ricorso al decreto-legge è strettamente riferito ai casi di straordinaria necessità ed urgenza (articolo 77 della Costituzione);

ritenuta l'opportunità di ribadire e ripristinare il carattere di eccezionalità della decretazione di urgenza, evitando ogni abuso, in particolare nella forma delle molteplici reiterazioni;

considerato che un ripetuto e generalizzato ricorso alla decretazione d'urgenza non appare più nemmeno politicamente giustificabile in una legislatura in cui il Governo ribadisce frequentemente di essere espressione di una stabile maggioranza;

tenuto conto che tutto ciò contrasta con l'impegno espressamente assunto dal Presidente del Consiglio, in sede di dichiarazioni programmatiche per la fiducia, di evitare il continuo ricorso alla decretazione di urgenza,

impegna il Governo:

al pieno rispetto del precetto costituzionale che vuole la decretazione di urgenza originata da accadimenti di natura eccezionale e non prevedibili in anticipo, o a interventi legislativi che per natura ed oggetto richiedono l'immediata vigenza;

a ricorrere alla reiterazione solo in via del tutto eccezionale e solo al fine di completare l'*iter* di formazione di quei decreti che per l'oggettiva complessità degli argomenti non siano stati convertiti nel termine di sessanta giorni posto dalla Costituzione;

a rispettare per i decreti il principio per cui nel testo legislativo deve essere evitata ogni artificiosa giustapposizione di contenuti eterogenei e garantita la copertura finanziaria;

a rispettare, nell'esercizio del potere di iniziativa legislativa, il carattere paritario del sistema bicamerale vigente, garantendo con una equilibrata distribuzione del carico di lavoro tra le due Camere la massima efficienza del procedimento legislativo.

(1-00013 *p.a.*)

PEDRIZZI, DE CORATO, MACERATINI, MININNI-JANNUZZI, COZZOLINO, DEMASI, RECCIA, CURTO, LISI, MISSERVILLE, MAIORCA. - Il Senato,

premesso:

che la certificazione antimafia ai sensi dell'articolo 10-*sexies* della legge n. 575 del 1965 deve essere rilasciata dalla prefettura competente ed acquisita dalle amministrazioni pubbliche prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti finanziati con denaro pubblico;

che la legge n. 47 del 17 gennaio 1994 ha previsto la delega al Governo - da esercitarsi entro sei mesi - per l'emanazione di un apposito decreto legislativo recante nuove e più incisive disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge n. 575 del 1965;

che l'articolo 3 della legge n. 47 del 1994 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo suddetto e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è abrogato l'articolo 10-*sexies* della legge n. 575 del 1965;

considerato:

che l'automatica abrogazione della normativa previgente a far data dal 9 agosto 1994 (termine di scadenza dei sei mesi) porterebbe alla paralisi nella stipula dei contratti e subcontratti di lavori pubblici, contribuendo ad aggravare la situazione di un settore, quale quello delle opere pubbliche, che il Governo sta cercando con appositi provvedimenti di rilanciare anche per i positivi riflessi che ciò avrebbe nel campo occupazionale;

che gli operatori si troveranno nella impossibilità di conoscere come documentare la propria non mafiosità e ciò sia a livello di appaltatore principale, sia a livello di ogni singolo subappaltatore, con la conseguenza o di rendere preoccupantemente incerto ed aleatorio il sistema in base al quale effettuare le indagini ed assumere le necessarie informazioni nei confronti dei percettori di denaro pubblico o di sminuire l'efficacia della lotta alle infiltrazioni malavitose, nella società e nelle imprese, che il Governo ha posto tra i suoi obiettivi primari,

impegna il Governo ad emanare entro il 9 agosto 1994 l'apposito decreto legislativo previsto dall'articolo 1 della legge n. 47 del 1994, al fine di evitare pericolosi vuoti legislativi e nell'ottica di una più mirata lotta alle infiltrazioni malavitose e di maggiore certezza agli operatori.

(1-00014)

## Interpellanze

GUALTIERI, TAPPARO, DEBENEDETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che le informazioni di cui è in possesso il Ministro dell'interno vanno considerate, per l'incarico che ricopre e le strutture di cui dispone, al più alto livello di credibilità, si chiede di sapere se le ripetute denunce da lui fatte delle non limpide ragioni che avrebbero mosso i suoi colleghi di Governo nell'assumere i provvedimenti tradotti poi nel decreto-legge sulla carcerazione cautelare, tutti tesi ad impedire che i magistrati potessero avvicinarsi a santuari che non dovevano essere violati, siano state originate dalla conoscenza di elementi di cui solo il Ministro dell'interno può disporre e se non ritenga che anche il Parlamento debba essere messo al corrente.

(2-00068)

MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* – Premesso che è di oggi la notizia, apparsa tra l'altro sul quotidiano «La Nuova Sardegna», dell'allontanamento dal comune di Rovato (Brescia) del segretario comunale Irene Saia, considerata «terrona» perchè sarda;

constatato:

che in difesa della signora Saia già si sono schierati sia il sindacato dei segretari comunali che Emilio Floris, capogruppo di Forza Italia del consiglio regionale di Cagliari, il quale ha presentato una dura protesta nei riguardi della giunta leghista di Rovato;

che come dice lo stesso Floris «alle soglie del 2000 non è possibile comprendere queste cose»,

l'interpellante chiede di sapere:

che cosa pensino il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo del fatto avvenuto e che cosa ritengano di poter fare per rendere giustizia ad una brava ed onesta lavoratrice quale la signora Saia;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non siano del parere di intervenire pesantemente affinchè il sindaco di Rovato e tutti coloro che di quella giunta hanno approvato la decisione siano sospesi dal loro incarico.

(2-00069)

## Interrogazioni

ZACCAGNA, LA LOGGIA, ALBERTI CASELLATI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – (*Già* 4-00666)

(3-00121)

TAPPARO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la multinazionale statunitense Federal Mogul Corporation con stabilimento in Cuorgnè, in provincia di Torino, operante nel campo della componentistica nei settori automobilistico e delle macchine agricole e per l'edilizia, occupa attualmente 250 tra operai ed impiegati;

che lo stabilimento della Federal Mogul di Cuorgnè sarà coinvolto dai processi di ristrutturazione della presenza della multinazionale statunitense in Europa, con il rischio di un radicale ridimensionamento, o addirittura di completa chiusura, di quello che è rimasto l'unico stabilimento italiano della compagnia;

che l'unica garanzia che la multinazionale sembra disposta a dare è il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari, mentre non appare intenzionata a considerare materia di trattativa la ricerca di soluzioni che permettano di mantenere in modo stabile e con prospettiva di lungo periodo l'unità produttiva di Cuorgnè,

l'interrogante chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda compiere, tenuto anche conto che già la regione Piemonte ha dimostrato la propria attenzione al caso che riveste dal punto di vista economico e sociale una particolare rilevanza per tutta l'area dell'Alto canavese;

quale impegno sia disposto ad assumere il Governo per collocare l'iniziativa specifica che riguarda il caso Federal Mogul in un più ampio contesto di politica industriale (con particolare riguardo all'indotto, del quale una quota tra le più rilevanti è rappresentata dall'indotto del settore automobilistico) che induca le imprese multinazionali con stabilimenti in Italia ad accettare l'utilità di un confronto con le politiche espresse a livello nazionale e regionale e l'opportunità di valorizzare i rapporti con le organizzazioni sindacali.

(3-00122)

PAGANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con nota della Direzione generale dell'istruzione professionale, divisione V, del 7 luglio 1994 è stata decisa l'aggregazione del secondo istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione di Napoli al primo istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione di Napoli;

che nè l'amministrazione scolastica provinciale, nè il consiglio scolastico provinciale presero in considerazione a suo tempo tale ipotesi in quanto le due, e uniche, istituzioni scolastiche della città di Napoli vantano rispettivamente 54 classi per 1.168 allievi e 55 classi per 1.175 allievi;

che la competente direzione ha quindi, in modo autonomo, aggregato il secondo istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione al primo andando a costituire un unico istituto di 109 classi per 2.343 allievi su 3 sedi, motivando tale decisione con gravi motivi di agibilità riguardanti il complesso di viale Manzoni;

rilevato:

che non sembra questa la strada più facile per perseguire il progetto dell'autonomia;

che non possono ricadere sull'utenza napoletana le inadempienze dell'ente provincia;

che appare improbabile che la provincia, in base a questo provvedimento, possa reperire nuovi locali per il 1° settembre 1994;

che non si garantisce così il tanto invocato «diritto allo studio»,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere perchè la Direzione revochi l'aggregazione e l'ente provincia ottemperi con immediatezza ai doveri d'ufficio.

(3-00123)

LORETO, D'ALESSANDRO PRISCO, FORCIERI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'articolo 3 del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, che disciplina le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate, prescrive che «il decreto, alla luce delle esperienze maturate dopo un periodo di sperimentazione di un anno dalla data di entrata in vigore, potrà essere modificato entro il 1991, sentito il Cocer, che esprimerà il proprio parere sulla base dei dati all'uopo tempestivamente forniti dall'amministrazione»;

che a distanza di due anni e mezzo dal termine previsto nel suddetto articolo 3 non risultano «tempestivamente» forniti al Cocer i dati necessari affinchè l'organo di rappresentanza dei militari possa esprimere il suo motivato parere per l'eventuale modifica del decreto interministeriale 10 dicembre 1990;

che finora la gestione di questo decreto ha suscitato notevoli perplessità tra i militari, acuendo le distanze tra base e vertici,

gli interroganti chiedono di sapere:

perchè non siano stati finora forniti al Cocer «tempestivamente» i dati sulle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale militare nel 1991, nel 1992 e nel 1993;

se non si ritenga di fornire gli stessi dati anche alla Commissione parlamentare competente.

(3-00124)

BETTONI BRANDANI, FALQUI, BONAVITA, GUALTIERI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1993, è stato istituito l'Ente parco nazionale delle foreste casentinesi;

che il consiglio direttivo dell'Ente ha già adempiuto all'adozione dello statuto, all'approvazione della pianta organica, nonchè del piano triennale 1994-1996 e delle schede degli interventi ai sensi del programma triennale per la tutela ambientale;

constatato che da parte del Ministero:

non sono stati ancora erogati i finanziamenti per la spesa corrente 1993-1994;

non è stato nominato il direttore dell'Ente;

non è stato predisposto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, che deve mettere alle dipendenze funzionali dell'Ente il personale del Corpo forestale dello Stato con mansioni di sorveglianza;

constatata inoltre l'urgenza di attivare i finanziamenti del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, previsti dalla legge, affinchè si sviluppino precise iniziative di investimento, nonchè quelli necessari per la redazione degli studi preliminari alla formazione degli strumenti di pianificazione dei nuovi parchi nazionali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali impedimenti non rendano possibile l'applicazione di norme attualmente vigenti e quali finanziamenti si intenda attivare fin da ora per ottemperare al pieno esercizio del Parco nazionale delle foreste casentinesi;

quali siano gli orientamenti del Governo sulla politica generale dei parchi nazionali, anche in relazione alle disponibilità finanziarie che l'Unione europea mette a disposizione delle regioni interessate da piani e progetti riconducibili alla protezione della natura e ad attività economiche compatibili con la difesa dell'ambiente.

(3-00125)

TAPPARO, BARRA, CARNOVALI, MARCHINI, MANFROI, MULAS, NAPOLI, ALÒ, DE LUCA, ZACCAGNA, DE GUIDI, BRICCARELLO, PELELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Vista la rilevanza che assumono in questa legislatura le tematiche relative al mercato del lavoro;

considerato che i provvedimenti in materia di mercato del lavoro che si intendono adottare da parte del Governo costituiscono fattori rilevanti di cambiamento delle regole che formano tale mercato;

ritenuto che la materia connessa alle politiche del lavoro debba dare l'opportunità al Parlamento di una approfondita valutazione e di fattivi apporti,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno procedere sul piano legislativo con lo strumento del disegno di legge, rinunciando

ad eventuali tentazioni di usare l'impraticabile scorciatoia della decretazione d'urgenza.

(3-00126)

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI, PELELLA, GRUOSSO, MANCONI, SMURAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* – Premesso:

che, con il protocollo di luglio (1993), il Governo si è impegnato a predisporre un «organico disegno di legge» – redatto, peraltro, «attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida (contestualmente) indicate» – per modificare «il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali»;

che, pur dichiarando di volerlo osservare, il Governo viola il menzionato protocollo (anche) nella parte ora riportata;

che, nel decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331 – concernente, peraltro, materia affatto diversa (la ripresa delle attività imprenditoriali, appunto) – sono inserite, infatti, disposizioni (articolo 2) in tema di collocamento ordinario;

che ne risulta, quindi, disattesa la ricordata previsione del protocollo, sia per quanto riguarda la fonte di produzione (un articolo di decreto-legge in materia diversa, appunto, anzichè un «organico disegno di legge»), sia per quanto riguarda il difetto di «un costruttivo confronto con le parti sociali»;

che la stessa previsione del protocollo risulta violata, vieppiù, dall'approvazione in Senato di un emendamento al menzionato articolo 2 (emendamento n. 2.110), che introduce, inopinatamente, la richiesta nominativa nel settore agricolo;

che ne risulta una innovazione normativa non solo in contrasto con il sistema di relazioni industriali (quale è stato delineato nel protocollo di luglio) ma anche incompatibile con significative peculiarità del settore agricolo, quale la diffusa «precarizzazione» dei rapporti di lavoro (prevalentemente a tempo determinato); la presenza del «caporalato» in tante parti del territorio nazionale; un'autonoma disciplina organica, insuscettibile di modifiche parziali, in tema di collocamento nel settore agricolo, appunto;

che – anche a voler prescindere dalla prospettata gravità delle innovazioni normative introdotte (vanamente denunciata, in sede di discussione, dai gruppi Progressisti-Federativo e Rifondazione comunista) – l'emendamento è stato approvato con il parere favorevole del rappresentante del Governo in Aula (Sottosegretario per il tesoro Bedoni);

che tale parere sembra, peraltro, non condiviso dal Ministro del lavoro Mastella, in dichiarazioni dal medesimo rese (nel proprio intervento alla conferenza di organizzazione dell'UIL);

che si impone l'urgente necessità di chiarire quale sia la posizione del Governo e – ove questa coincida con l'opinione che pare espressa dal ministro Mastella – di correre immediatamente ai ripari (essendo il decreto-legge n. 331 del 1994 ancora in discussione alla Camera);

che, in ogni caso, è necessario conoscere se il Governo sia consapevole delle gravi implicazioni della richiesta nominativa nel settore agricolo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine alla introduzione della richiesta nominativa nel settore agricolo;

quale sia la posizione del Governo in ordine alle gravi implicazioni, denunciate in premessa, della richiesta nominativa in agricoltura;

quali siano le iniziative che il Governo intenda prendere in tema di collocamento nel settore agricolo.

(3-00127)

DE LUCA, DANIELE GALDI, GRUOSSO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dipendenti di una piccola impresa di autotrasporto (ditta individuale Aurelio Gemo di Nanto, in provincia di Vicenza) hanno chiesto al datore di lavoro il licenziamento di tre colleghi, iscritti al sindacato di categoria (FILT-CGIL), avendo questi provocato, con un proprio esposto, accertamenti di ispettori della motorizzazione civile su automezzi della ditta;

che un istituto di credito (Cassa rurale di Mulazzano) ha richiesto al personale la sottoscrizione di un documento della direzione che informa «di non avere bisogno del sindacato»;

che si tratta, tuttavia, soltanto di alcuni di una lunga serie di episodi analoghi, aperta dal caso Manuero 2000 (che forma oggetto della interrogazione 3-00028 del 31 maggio 1994, tuttora senza risposta), proseguita da numerosi altri, non sempre assurti all'onore della cronaca (quali il caso della ditta Acestilli e Maestri di Colorno ed altri casi verificatisi in provincia di Parma, che formano oggetto della interrogazione 3-00062 del 23 giugno 1994, parimenti inevasa);

che in tutti i casi considerati si prospetta una sorta di alleanza (innaturale quanto di sospetta spontaneità) fra datore di lavoro e dipendenti in odio al sindacato (alleanza che, sia detto per inciso, non ha nulla a che vedere con l'evoluzione in senso cooperativo delle relazioni sindacali, correndo queste fra le contrapposte organizzazioni, appunto, di datori di lavoro e lavoratori);

che la collocazione temporale di episodi siffatti (finora affatto inusuali) nel breve periodo successivo all'insediamento dell'attuale Governo impone una chiara ed univoca presa di posizione del Governo medesimo, per tentare di fugare i dubbi non infondati circa la sua condiscendenza, se non, addirittura, connivenza (dubbi che, nel caso Manuero 2000, sono stati accreditati anche dalla inequivoca dichiarazione di un esponente non secondario della maggioranza di Governo, siccome puntualmente riferito nella interrogazione 3-00028);

che si tratta di stabilire, infatti, se l'attuale Governo intenda promuovere (oppure disincentivare) la presenza del sindacato in azienda (anche) in funzione di tutela dei diritti dei lavoratori;

che non può sfuggire, peraltro, che gli episodi di cui si discute riguardano piccoli imprenditori, per i quali non trova applicazione la garanzia della cosiddetta stabilità reale o forte dei rapporti di lavoro, ma soltanto quella della cosiddetta stabilità obbligatoria o

debole (che sanziona, cioè, il licenziamento illegittimo soltanto con l'imposizione di una modesta indennità);

che, in una situazione siffatta, non solo manca una tutela adeguata contro il licenziamento, ma i lavoratori possono essere costretti, altresì, a rinunciare a diritti fondamentali (diritti sindacali, nei casi considerati, ma anche lo stesso diritto alla propria sicurezza, come altri diritti), proprio per non correre il rischio di perdere il posto di lavoro;

che c'è da domandarsi, quindi, se l'attuale Governo - nel perseguire, come pare, l'obiettivo di precarizzazione ulteriore del rapporto di lavoro (fra l'altro, attraverso l'estensione dei contratti a termine) - sia consapevole del pregiudizio che ne deriverebbe per i diritti fondamentali dei lavoratori, ivi compreso, appunto, il diritto alla sicurezza, peraltro già tenuto in scarsa considerazione dallo stesso Governo nel disporre, con il decreto-legge n. 331 del 1994, la sospensione (anche) di norme, in materia di sicurezza, della cosiddetta «legge Merloni» e nell'esprimere parere contrario all'emendamento 6.105 del gruppo Progressisti-Federativo,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le soluzioni e le risposte del Governo ai problemi ed agli interrogativi che sono stati prospettati in premessa;

in particolare, se e quali iniziative il Governo intenda prendere per promuovere la presenza del sindacato in azienda, invertendo la tendenza di segno contrario emergente dagli episodi denunciati in premessa (che sembrano indotti o, quantomeno, assecondati dallo stesso Governo e dal clima che ne è derivato sui luoghi di lavoro e nel paese);

se e come il Governo intenda ovviare al pregiudizio che dalla perseguita precarizzazione del rapporto di lavoro non può non derivare per i diritti fondamentali dei lavoratori.

(3-00128)

TERZI. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che alcune abitazioni e la chiesa della frazione di Volpino in provincia di Bergamo presentano quotidianamente nuove lesioni e si trovano oggettivamente in condizioni di rischio statico a causa dei lavori effettuati alla variante della strada statale n. 42, allo scopo di creare una galleria, lavori che sono stati sospesi perchè il tracciato andava ad intercettare una falda acquifera;

che, ovviamente, il progressivo abbassamento del livello idrico, causando lo svuotamento della falda sottostante, provoca un assestamento del terreno, con conseguenti movimenti franosi, e crea danni agli edifici del paese sovrastante, con grossi rischi per l'incolumità della popolazione residente, senza contare che l'acqua è un bene sempre più prezioso ed è assurdo che venga sprecata in questo modo,

l'interrogante chiede di sapere:

se prima dell'inizio dei lavori siano stati effettuati studi geologici inerenti il tracciato e carotaggi sui fianchi della montagna per escludere la presenza di acqua;

quale ente o istituzione abbia approvato il progetto in questione e chi ne sia stato il firmatario;

a quanto ammontasse il costo iniziale dell'opera prima dell'intercettazione delle acque;

a quanto ammonti l'importo che dovrà essere sostenuto per la messa in sicurezza della galleria;

se esista una differenza tra i costi preventivati per l'opera e quelli finali, affinchè, se si è verificata una lievitazione degli stessi, sia individuata la responsabilità personale di coloro che l'hanno causata e siano adottati gli opportuni provvedimenti.

(3-00129)

BISCARDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Campobasso rivendica un debito di localizzazione passiva per l'edificio già Casa degli orfani di guerra, in cui ha sede il conservatorio di musica di Campobasso;

che il Ministero della pubblica istruzione non intende accogliere tale richiesta perchè anni or sono aveva provveduto all'acquisto di un vetusto edificio bisognoso di totale ristrutturazione, il Palazzo Japoce, utilizzando una *tranche* di 140 milioni da un finanziamento *ex* legge n. 412 del 1975 per complessivi 900 milioni;

che l'ispettorato per l'istruzione artistica, nel sollecitare gli enti locali interessati a trovare una rapida soluzione che eviti al Ministero ulteriori oneri di localizzazione passiva, rende esplicita una improponibile minaccia di soppressione del conservatorio di musica di Campobasso,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali si sia proceduto anni or sono all'acquisto di Palazzo Japoce e poi si sia lasciato cadere nell'inerzia più colpevole il progetto di un possibile utilizzo di esso a seguito di ristrutturazione;

a chi risalga la responsabilità di aver fatto carico all'erario di una spesa di non trascurabile entità, divenuta del tutto inutile per lo scopo perseguito;

se non si ritenga necessario e giusto:

*a)* rettificare l'atteggiamento del tutto ingiustificato e irrituale dell'amministrazione, ricercando per la prospettata questione soluzioni efficaci a breve e lungo termine;

*b)* dare piena assicurazione di continuità dell'attività del conservatorio di musica di Campobasso, che ha ormai raggiunto traguardi ampiamente riconosciuti di efficacia didattica e di qualità artistica.

(3-00130)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CORRAO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che gli uffici delle poste centrali di Alcamo (Trapani) versano in una situazione di estremo disagio sia per la inadeguatezza dei locali che per le condizioni di sovraffollamento continuo e la scarsità del personale;

che gli utenti alcamesi sono costretti a recarsi negli uffici delle città limitrofe per l'impossibilità di effettuare operazioni presso l'unico sportello di Alcamo;

che è incomprensibile come possa permanere lo sfascio determinato dalla chiusura della succursale per carenze igieniche, nel totale disinteresse dell'amministrazione postale a dotare la città di Alcamo di un servizio postale decente;

che gravissima e disumana poi è la condizione degli anziani costretti a stazionare per l'intera giornata in locali malsani e privi anche di sedie per gli invalidi,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per rafforzare i servizi con l'apertura di nuovi locali e l'approntamento di una sede adeguata alle esigenze di una grande città come Alcamo.

(4-00990)

SCAGLIONE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che l'azienda denominata RAI-TV versa oggi in condizioni critiche sia dal punto di vista finanziario che da quello della programmazione, condizioni che hanno determinato un rapido quanto salutare «cambio della guardia» sia nella direzione che nel consiglio di amministrazione;

che, per ovviare nell'immediato al rilevante *deficit*, sono state emanate alcune disposizioni atte se non altro al contenimento delle spese e che, in tale ottica, esiste una circolare ben precisa che pone un freno alle collaborazioni esterne, a meno che esse non rivestano carattere di eccezionalità,

si chiede di sapere se si ritenga che queste caratteristiche di eccezionalità siano applicabili alla scrittura da parte di «RAI-Tre» della giornalista Barbara Palombelli, utilizzata come conduttrice di una nuova rubrica televisiva denominata «Speciale tre».

Tenuto conto che circa seicento giornalisti sono impiegati stabilmente a Roma nelle tre reti radiofoniche e televisive, l'interrogante chiede di sapere se si sia a conoscenza che la circolare sopracitata sia valida in campo giornalistico e, in caso positivo, se si sia a conoscenza delle motivazioni per le quali il direttore Guglielmi ha provveduto alla scrittura della Palombelli (sulla cui professionalità non si discute, ovviamente) e quale sarà il compenso percepito dalla stessa giornalista per la produzione in questione.

(4-00991)

DIANA. - *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* - Premesso:

che il 14 luglio 1994 nella fabbrica di fuochi artificiali «Pirotecnica Cancelli» di proprietà dei fratelli Cancelli, ubicata in località «Aringo» tra Balsorano e Roccavivi (L'Aquila), si è verificata una tremenda esplosione che ha provocato la morte di sei persone (tra cui anche i proprietari) e il ferimento di quattro, di cui una versa in gravi condizioni;

che gli incidenti presso questo genere di fabbriche sono tristemente numerosi, visto il materiale altamente esplodente, basti ricordare che la famiglia Cancelli anni fa fu colpita dalla stessa disgrazia che provocò la morte di tre lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno l'accertamento delle sostanze utilizzate per la fabbricazione dei fuochi artificiali;

se vengano rispettate le norme di sicurezza previste dalla legge.

(4-00992)

SALVATO, SERRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è pervenuto in questi giorni all'Alleanza delle donne per la democrazia il drammatico appello della scrittrice del Bangladesh Taslima Nasrim accusata da estremisti islamici di aver scritto un'opera «blasfema» in quanto ipotizza l'opportunità di una revisione delle interpretazioni del Corano e, in quanto tale, meritoria della pena di morte;

che questo episodio è l'ennesimo, dopo altri come quello di cui fu vittima lo scrittore Rushdie, in cui l'intolleranza religiosa minaccia la vita e la libertà di opinione delle persone;

che la scrittrice ha richiesto asilo politico agli Stati Uniti d'America e in suo favore è stato raccomandato anche un intervento della Francia;

che il caso della signora Nasrim come quello di Rushdie assume particolare valore per il significato emblematico della lotta per la difesa del diritto di opinione e, in particolare, della difesa dei diritti della donna,

si chiede di sapere se si intenda mettere in atto tutti i provvedimenti, compreso eventualmente quello dell'attribuzione dell'asilo politico o anche della cittadinanza alla scrittrice Taslima Nasrim al fine di salvarle la vita.

(4-00993)

MANZI, MARCHETTI, ROSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'Associazione nazionale comuni italiani e molti comuni hanno più volte denunciato le gravi difficoltà in cui si dibattono i comuni impegnati nella tortuosa applicazione del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993;

che tale decreto, al capo II, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta una applicazione defatigante per l'eccessivo particolarismo nell'individuazione delle tariffe (i passi carrabili, in particolare, sono un vero labirinto);

che il beneficio economico che si ritrae, così come imposto dalla legge delega n. 421 del 1992, non appare assolutamente armonizzato, anzi, appaiono evidenti sperequazioni concettuali, specie nella tassazione di attività economiche, in rapporto ad usi assolutamente non produttivi di beneficio economico quali i passi carrabili;

che inoltre si lamenta un costo troppo oneroso nella gestione del tributo da parte dei comuni in rapporto al gettito complessivo potenziale acquisibile dai contribuenti;

che l'eccessiva particolarizzazione delle tariffe e delle basi imponibili, ben lontane dal raggiungere un accettabile grado di equità fiscale, di fatto scatena conflittualità tra i contribuenti che ad esse sono sottoposti, anche in situazioni apparentemente similari,

si chiede di sapere se non sia il caso di congelare immediatamente il decreto legislativo n. 507 del 1993 nelle parti di più difficile applica-

zione, cercando di riordinare subito la materia; si fa notare che sia i comuni che i contribuenti auspicano un minor numero di tributi, una disciplina più chiara ed una maggiore garanzia di controllo.

(4-00994)

DE NOTARIS. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'amministrazione della difesa non può non porsi l'obiettivo di raggiungere il maggior grado possibile di efficacia ed efficienza, ottimizzando l'impiego di risorse umane, finanziarie e di struttura;

che a Napoli il comando dei servizi di commissariato dell'esercito è ubicato in via Marina 114, mentre a circa 300 metri da esso vi sono le sedi della direzione dell'amministrazione, il centro pensionistico regionale ed il centro amministrativo matricolare;

che questi ultimi uffici sono situati in locali avuti in affitto da terzi;

che sono ipotizzabili allocazioni dei suddetti enti non operativi in strutture uniche e di cui l'amministrazione della difesa è già proprietaria, come ad esempio la ex scuola di trasmissione di San Giorgio a Cremano o l'ex ospedale militare di Corso Vittorio Emanuele;

che tali dislocazioni alternative eviterebbero sia spese di affitto non giustificabili, sia una cattiva utilizzazione del personale impiegato negli uffici sopra menzionati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno spinto l'amministrazione della difesa ad ubicare in edifici di proprietà di terzi gli uffici indicati in premessa, invece di utilizzare strutture di cui l'amministrazione è già proprietaria;

quale sia l'importo degli affitti pagati dall'amministrazione della difesa per gli edifici in cui sono ubicati gli uffici indicati in premessa.

(4-00995)

PAINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, contenente disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative, all'articolo 32, comma 2, ha stabilito che il termine per il completamento dell'adeguamento degli impianti elettrici alle norme tecniche di sicurezza stabilite dall'Ente italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI) di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994;

che il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti di una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;

che ad oggi, a cinque mesi soltanto dalla scadenza fissata al 31 dicembre 1994, le imprese installatrici non hanno ancora completato gli adeguamenti suddetti,

l'interrogante chiede di conoscere gli orientamenti del Ministero riguardo all'ipotesi di differimento, di almeno un anno, del termine suindicato.

(4-00996)

BAGNOLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che vi è una difficile congiuntura degli stabilimenti toscani dei monopoli di Stato ed in particolare della Manifattura tabacchi di Firenze che occupa circa 400 dipendenti;

che esistono difficoltà di mercato che coinvolgono le aziende del settore del tabacco, dovute alla concorrenza dei marchi esteri e all'inadeguatezza di strutture produttive e commerciali difficilmente adattabili al mutato scenario economico (globalizzazione del mercato, concorrenza delle multinazionali, concorrenza potenziale dei paesi dell'Est europeo e dei paesi in via di sviluppo, eccetera);

che il Ministero delle finanze e la Direzione generale dei monopoli, competenti in materia, avevano avviato un percorso in merito attraverso un'ipotesi di protocollo di intesa sottoscritto unitamente alle organizzazioni sindacali, impegnandosi nell'ambito di un percorso di ristrutturazione e razionalizzazione atto a risolvere i problemi del settore e delle strutture operanti nello stesso;

che il Ministero delle finanze non ha dato corso all'ipotesi di intervento concordata con le organizzazioni sindacali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero delle finanze e la Direzione generale dei monopoli intendano riprendere le trattative ed il confronto con le organizzazioni sindacali sul piano della riorganizzazione e se non ritengano adoperarsi per individuare eventuali esuberi tenendo conto che il Ministero aveva a suo tempo assunto l'impegno a collocare questi lavoratori all'interno del proprio organico.

(4-00997)

MICELE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con ordinanza ministeriale, protocollo n. 13529 del 22 giugno 1994, notificata il 7 luglio 1994, sono stati disposti la disattivazione ed il conseguente sequestro degli impianti dell'emittente radiofonica privata «Radio Antenna Siri» della quale è responsabile l'associazione culturale «L'Alternativa» con sede in Anzi (Potenza), vicolo San Domenico 8;

che l'ordinanza suddetta è stata emessa a seguito del decreto ministeriale n. DC SR/8/905345/005240 del 16 aprile 1994 con il quale è stato deciso il non accoglimento della domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata ad ambito locale a carattere comunitario sul presupposto che la documentazione attestante il possesso dei requisiti, inoltrata il 21 febbraio 1994, fosse stata presentata oltre il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 27 ottobre 1993, n. 422;

che avverso il suddetto decreto l'associazione culturale «L'Alternativa» ha prodotto ricorso al TAR della Basilicata, chiedendo, altresì, la sospensione del provvedimento ministeriale;

che la reiezione della domanda non trova fondamento nel merito della documentazione e quindi del possesso dei requisiti, ma soltanto nel mancato rispetto del termine che, peraltro, nessuna espressione e

nessun elemento della legge n. 422 del 1993 inducono a qualificare come perentorio, non essendo collegato ad esso in maniera esplicita l'effetto della decadenza,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia possibile riconsiderare il provvedimento emesso, anche alla luce dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 421 del 30 giugno 1994, che prolunga l'autorizzazione a trasmettere per le TV locali e per le radio, scaduta il 28 febbraio 1994, fino al ricevimento del decreto di rilascio o di reiezione della concessione, rilascio che avverrà entro il 31 dicembre 1994.

(4-00998)

PASSIGLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premessa la necessità di assicurare la massima trasparenza circa i possibili conflitti tra l'attività professionale, anche pregressa, e l'attività istituzionale dei componenti del Gabinetto, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno rendere noto l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali esperiti negli ultimi tre anni dai membri del Governo.

(4-00999)

MICELE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il comma 3 dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede l'assistenza climatoterapica e termale in favore degli invalidi di guerra e per servizio;

che, in passato, l'assistenza è stata assicurata a tutti gli invalidi di guerra e per servizio a prescindere dalle categorie di appartenenza;

che il Ministero della sanità, con circolare del giugno 1994, ha limitato il beneficio dell'assistenza climatica di cui alla legge n. 833 del 1978 esclusivamente agli invalidi di guerra e ai grandi invalidi per servizio, escludendo i rimanenti invalidi per servizio delle altre categorie;

che il provvedimento si configura come palese violazione di una situazione di diritto e di fatto ormai consolidata negli anni e comporta inique e mortificanti discriminazioni tra categorie di persone tutte duramente provate e colpite nella loro integrità fisica,

l'interrogante chiede di conoscere quali motivazioni abbiano indotto gli uffici ministeriali ad emettere un simile provvedimento e se non si ritenga opportuno revocarlo, ripristinando il trattamento esistente fino al giugno 1994.

(4-01000)

WILDE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che in località Tremosine (Brescia) la popolazione residente, non essendo in grado di ricevere i programmi televisivi, per la mancanza di impianti di ripetizione, ha provveduto privatamente, attuando una raccolta di fondi per installare un impianto di ripetizione;

che la RAI nel 1991 si era impegnata per l'installazione di un ripetitore TV, previa richiesta al comune di Tremosine del terreno e dell'allacciamento alla rete elettrica, ma sino ad oggi non si è realizzato nulla;

che è importante notare che la località di Tremosine è svantaggiata nei contatti con le altre realtà sociali a causa di scarsi collegamenti stradali e dell'orografia sfavorevole che nei mesi invernali crea problemi non indifferenti, per cui il mezzo televisivo favorisce il contatto con il mondo esterno,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza delle motivazioni relative alla mancata installazione da parte della RAI dei ripetitori, nonostante le promesse;

come valuti il Ministro in indirizzo la partecipazione della RAI ad una convenzione dove s'impegna alla manutenzione ed all'assistenza di una installazione fatta da privati, per assenza operativa della stessa azienda di Stato;

se un eventuale intervento della RAI potrebbe causare lo smantellamento dell'attuale impianto o se la spesa fatta da privati possa essere in parte rimborsata dall'azienda di Stato.

(4-01001)

CAPONE. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la regione Campania ha un numero complessivo di posti-letto inferiore rispetto a quanti dovrebbe averne in rapporto agli abitanti;

che tale sottodimensionamento finirà con l'aggravarsi allorquando, nel rispetto delle norme vigenti, si procederà alla chiusura o alla riconversione degli ospedali con meno di 120 posti-letto esistenti nella regione Campania;

che deve anche essere garantito il riequilibrio territoriale regionale, nel senso che in ogni futura azienda sanitaria locale deve essere previsto un presidio ospedaliero;

che tale compito deve essere alla base del piano ospedaliero che la regione Campania si appresta ad adottare, anche in considerazione del prossimo accorpamento delle USL in aziende sanitarie locali;

che nel disegno di legge regionale approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 84 del 14 giugno 1994, concernente «decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Riordino del servizio sanitario regionale», è previsto l'accorpamento delle attuali USL nn. 25, 26 e 27 nell'azienda Napoli 3 senza che in essa insista allo stato un presidio ospedaliero, nonostante una popolazione di circa 500.000 abitanti;

che nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria locale Napoli 3 è *in itinere* una procedura, iniziata dalla USL n. 25, per la costruzione di un ospedale di circa 500 posti-letto, ai sensi del decreto ministeriale n. 321 del 1989, in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, che, tra l'altro, ha già ottenuto l'approvazione del nucleo di valutazione del Ministero della sanità del relativo studio di fattibilità;

che tale procedura è sospesa in quanto, essendo allo stato già deliberato dal CIPE con atto 3 agosto 1990 per il primo triennio un finanziamento pari a 20 miliardi, è necessario ottenere la copertura finanziaria per l'intera opera, il cui costo è di circa 147 miliardi, da parte della regione Campania;

che l'USL n. 25 ha proceduto ad inoltrare la richiesta alla regione Campania per la copertura finanziaria occorrente;

che attualmente non è stato ancora dato riscontro da parte della regione Campania, forse anche in considerazione del fatto che la stessa non ha ancora adottato il piano ospedaliero regionale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare affinchè la regione Campania preveda nell'adottando piano ospedaliero regionale l'istituzione del presidio ospedaliero nell'azienda sanitaria locale Napoli 3, e precisamente nel territorio del comune di Afragola, per il quale è già *in itinere* la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 321 del 1989, e affinchè, conseguentemente, assicuri la copertura finanziaria richiesta dallo stesso nucleo di valutazione del Ministero della sanità all'atto dell'approvazione del relativo studio di fattibilità.

(4-01002)

SICA, GRUOSSO, MICELE, PELELLA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che la direttiva CEE n. 86/457 prevedeva l'istituzione, nei paesi membri della Comunità, di un tirocinio biennale di formazione specifica in medicina generale ed il rilascio dell'attestato di compiuto tirocinio;

che il decreto ministeriale del 10 ottobre 1988 recepiva la suddetta direttiva con l'istituzione del tirocinio teorico-pratico di formazione specifica ed il rilascio dell'attestato relativo;

che l'accordo collettivo nazionale (convenzione di medicina generale, decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314) già prevedeva all'articolo 2 la figura di medico fornito dell'attestato ai sensi della succitata direttiva quale avente diritto all'accesso alla convenzione;

che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, perfezionava l'attuazione della predetta direttiva CEE con l'istituzione del nuovo tirocinio biennale di formazione specifica in medicina generale, a norma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, con relativo attestato a conclusione del biennio, con ammissione mediante concorso annuale sulla base di un numero di posti programmato;

che lo stesso decreto legislativo n. 256 del 1991, all'articolo 2, comma 2, definiva equiparato al nuovo attestato quello rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988 e all'articolo 6 definiva una serie di categorie di medici aventi diritto all'accesso alla convenzione pur non in possesso dell'attestato di formazione;

che i medici forniti di codesto attestato sono allo stato attuale gli unici ad aver terminato il periodo di formazione in Italia, non essendo stato ancora attivato alcun corso ai sensi del decreto legislativo n. 256 del 1991;

che i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993 recavano misure per il riordino della disciplina in materia sanitaria e sue modificazioni, indicando all'articolo 8, lettera *g)*, le modalità di accesso alle funzioni di medico di medicina generale e prevedendo in una prima fase l'accesso nell'arco di un triennio (n. 502 del 1992) e poi con attribuzione degli incarichi in maniera prioritaria (n. 517 del 1993) ai medici forniti dell'attestato di formazione specifica in medicina generale,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno:

che i medici, che al momento attuale sono già forniti (spesso da svariati anni) dell'attestato previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 1988 ed equiparati secondo l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 256 del 1991 a quelli dell'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto, abbiano diritto all'accesso immediato alla convenzione di medicina generale, senza attendere il 1° gennaio 1995, attesa che significherebbe il «congelamento» del titolo, senza alcuna ragione apparente;

che le USL non continuino a conferire incarichi in maniera definitiva (come accade, ad esempio, in Basilicata) senza attribuire alcuna valutazione all'attestato, venendo così a ledere i diritti dei medici che di tale attestato sono già forniti;

che siano emanate dal Ministro le necessarie disposizioni sia per la immediata valutazione del titolo acquisito ai fini dell'attribuzione dell'incarico di convenzione sia per la definizione delle altre categorie di aventi diritto alla convenzione stessa.

(4-01003)

BAIOLETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che in base al testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sino alla data del 31 dicembre 1996 le sezioni delle istituende commissioni tributarie provinciali e regionali potranno essere istituite presso le sezioni delle attuali commissioni di primo e secondo grado;

rilevato che la città di Terni, quale capoluogo di provincia, ha sempre ospitato tutti i principali uffici dell'amministrazione dello Stato, ivi inclusa la commissione tributaria di secondo grado che nel solo 1993 ha discusso e deciso 1.381 ricorsi in appello, e ciò testimonia la significativa portata dell'attività di detta commissione;

considerato che l'ipotesi di istituzione di una sola commissione tributaria regionale in Perugia concentrerebbe in quella sede tutto il lavoro svolto dalla commissione tributaria di secondo grado di Terni e che ciò produrrebbe nocumento, stante l'ampio bacino di utenza di tutta la provincia di Terni, sia ai contribuenti che ai professionisti interessati, quanto al medesimo ufficio tributario di Perugia, cosicchè ne deriverebbe un aggravio non disponendo a tutt'oggi di strutture adeguate,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in armonia con le ampie ipotesi di decentramento, non si intenda prevedere l'istituzione della sezione distaccata della commissione tributaria regionale almeno sino al 31 dicembre 1996, anche allo scopo di consentire, sulla base di dati statistici adeguati, l'adozione delle decisioni più rispondenti alle effettive esigenze della collettività;

se non si ritenga opportuno procedere ad una riforma delle attuali disposizioni legislative che preveda sezioni delle commissioni tributarie regionali distaccate presso ogni sede giudiziaria di tribunale.

(4-01004)

MAGLIOCCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2383/FPC del 13 giugno 1994, è stato sospeso il servizio degli istituti di credito per il pagamento dei buoni contributo concessi

a favore dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate da vari eventi sismici;

che le nuove procedure per il proseguimento dei pagamenti saranno disciplinate con appositi provvedimenti;

che, nelle more dei suddetti provvedimenti, i pagamenti dei buoni contributo sono stati bloccati dal 1° aprile 1994 con gravi danni per le piccole imprese impegnate nei lavori di ripristino nelle zone terremotate;

che, per la provincia di Frosinone, i finanziamenti ancora da erogare ammontano ad oltre 30 miliardi di lire e le imprese impegnate nei lavori sono circa 30 per un totale di 500 dipendenti;

che il perdurare di questa situazione di fermo, aggravata dalla crisi del settore, potrebbe avere gravi ripercussioni sulle stesse aziende che si vedrebbero costrette a licenziare i propri dipendenti,

l'interrogante chiede di sapere quali atti urgenti si intenda adottare perchè sia accelerato l'*iter* per l'emanazione delle nuove procedure per il proseguimento del pagamento dei buoni contributo, ripristinando, possibilmente, il servizio di tesoreria con gli istituti bancari convenzionati fino alla completa ed effettiva applicabilità delle nuove procedure.

(4-01005)

COSTA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere quali urgenti interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare per far sì che anche nel Salento – che fa parte della provincia di Lecce, compresa nel territorio della Repubblica italiana – le comunicazioni con i telefoni cellulari siano finalmente funzionanti, attraverso un adeguato ed efficace impianto di ponti radio capaci di garantire il normale uso di tali apparecchi da parte dei cittadini.

(4-01006)

MICELE, GRUOSSO, SICA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che l'amministrazione dei beni culturali e ambientali nelle settimane scorse ha proceduto ad effettuare la rilevazione delle carenze organiche della quarta qualifica funzionale - profilo di addetto di servizio di vigilanza e che per tale qualifica sono stati anche rilevati i carichi di lavoro, così come richiesto dal Dipartimento per la funzione pubblica ai fini della legge n. 236 del 1993;

che dalle suddette rilevazioni è risultata una carenza di 928 posti di addetti ai servizi di vigilanza ed una necessità di 1.958 unità per poter garantire un'apertura dei musei di 10 ore;

che, a fronte delle suddette carenze ed esigenze urgenti, la Direzione generale del Ministero per i beni culturali e ambientali ha disposto l'assunzione a tempo pieno di sole 327 unità che rappresentano appena il 35,2 per cento delle complessive vacanze di organico;

che per la Basilicata, rispetto ad una carenza rilevata di 65 unità e ad una quota proporzionale di 23 unità (35 per cento di 65 unità), vengono autorizzate soltanto 10 assunzioni, pari al 15 per cento delle complessive vacanze di organico, e ciò nonostante che la regione sia stata esclusa dall'ultimo concorso;

che a questa situazione si è pervenuti a causa della scelta operata dal Ministero di non utilizzare più lavoratori a tempo parziale ma solo a tempo pieno;

che per la Basilicata questa decisione comporta un ulteriore taglio occupazionale ove si consideri che nella regione i lavoratori assunti con contratti di lavoro trimestrale negli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali erano complessivamente 97 e che, a causa delle disposizioni ricordate, oggi ne potranno essere assorbiti soltanto 10;

considerato, altresì, che il recente decreto-legge n. 376 del 1994 concede agli enti locali una proroga fino al 31 dicembre 1994 per l'applicazione della possibilità di trasformazione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda porre in essere per riparare ad una palese ingiustizia e per ripristinare una più equa distribuzione delle risorse sul territorio nazionale che tenga conto delle esigenze di funzionalità delle strutture;

se non si ritenga opportuno estendere a tutte le amministrazioni ricomprese nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 236 del 1993, e quindi anche a quella per i beni culturali e ambientali, la possibilità concessa agli enti locali dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 376 del 1994 di prorogare fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei lavoratori trimestrali.

(4-01007)

WILDE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* – Premesso:

che la camera di commercio, industria e artigianato di Trento ha soppresso d'ufficio il ruolo dei periti tributari, evidenziando di doversi attenere alla sentenza del Consiglio di Stato del 30 aprile 1993;

che le altre camere di commercio non hanno preso alcun provvedimento e si sono rimesse alle decisioni del Ministero dell'industria, il quale in data 1° aprile 1993 emanava una circolare, che disponeva la tenuta in essere dei ruoli, sino all'acquisizione del parere del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministero di grazia e giustizia;

che ora si è in attesa di una circolare definitiva del Ministero dell'industria che ripristini ufficialmente i ruoli;

che i ruoli sono stati riconosciuti dalla normativa CEE n. 146 del 22 febbraio 1994 come titolo abilitante all'esercizio della professione di tributarista di livello europeo,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno attivare la definizione delle circolari ministeriali, con il fine di chiarire la posizione del ruolo di perito tributario, onde evitare che centinaia di posti di lavoro vengano azzerati;

se non si ritenga che il comportamento della camera di commercio di Trento non evidenzi una forzatura che lascia aperti sospetti di pressione da parte di altre categorie di professionisti.

(4-01008)

ARMANI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'ANAS-compartimento di Bolzano sta recuperando i canoni di accesso attinenti la strada statale n. 421 di Molveno e Tenno, chilometri 14,735 e seguenti, per il periodo 1987-1991;

che è intercorsa una nutrita corrispondenza fra il signor Enzo Ghezzi - Hotel Ghezzi, via Trento 12 e l'ANAS-compartimento di Bolzano per segnalare incongruenze sui rilievi e per evidenziare che i terreni interessati (proprietà dei fondi nn. 2691 e 2694/1), secondo il piano urbanistico comunale adottato dal comune di Andalo (Trento), sono stati destinati a parcheggio pubblico (comunale) e fascia di rispetto stradale e non ricadono in zona alberghiera;

che l'ANAS-compartimento di Bolzano, non tenendo conto dei rilievi effettuati dal proprietario dei fondi, ha provveduto alla notifica dell'ingiunzione di pagamento della somma di lire 2.772.527, per 3 accessi ad uso commerciale rispettivamente di metri 5, 5,35 e 5,85, ai chilometri 14,735, 14,704 e 14,665, in data 6 giugno 1994;

che la tariffa applicata non è coerente con l'effettiva e incontestabile classificazione delle aree in questione;

che l'esistenza di una «traversa comunale» comporta una pesante discriminazione tra i cittadini proprietari dei fondi interessati dalla stessa;

auspicando che la provincia autonoma di Trento ottenga entro breve tempo la completa competenza sulle strade statali presenti in Trentino con la provincializzazione delle stesse,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno rivedere il calcolo dei canoni di accesso relativamente alla vera destinazione urbanistica delle proprietà dei fondi specificate in premessa;

in caso di ricalcolo quale ente, istituzione o altro provvederà al rimborso delle somme versate in eccesso a causa dell'ingiunzione di pagamento;

con quali criteri o provvedimenti siano nate le «traverse comunali»;

se non si ritenga opportuno abolire tali differenziazioni stradali che di fatto discriminano i cittadini.

(4-01009)

WILDE. – *Ai Ministri delle finanze e dell'ambiente.* – Premesso:

che in località Bissinico di Salò (Brescia) sono stati scoperti 150 fusti al cianuro sepolti nella proprietà della società Ecoservizi, già attiva dal 1979 con inceneritore per il trattamento delle morchie oleose e di altri materiali, cianuri compresi;

che si è arrivati all'individuazione del deposito abusivo solo ora, grazie ad alcune testimonianze dovute al movimento di mezzi pesanti con targa estera;

che a seguito dell'allargamento delle indagini condotte dal magistrato dottor Eugenio Villante la stessa Ecoservizi sembrerebbe responsabile di una discarica abusiva a cielo aperto, collocata nella cava «ghiaie Faustini» a San Polo (Brescia); la discarica è di grandi

dimensioni e raccoglierebbe circa 30.000 tonnellate di materiale diverso, inerte, industriale, speciale e tossico-nocivo,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai solo ora si riscontrino operazioni e comportamenti così gravi e come sia stato possibile sparpagliare per la provincia materiali speciali e tossico-nocivi in così enormi quantità, senza che gli organi competenti avessero mai controllato almeno lo stato della discarica;

a quali risultati abbiano portato le indagini svolte dall'assessorato provinciale all'ecologia e se tale discarica a cielo aperto fosse già stata individuata come pericolosa;

se si conoscano i percorsi e la provenienza dei materiali depositati onde poter individuare non solo la tossicità e la consistenza chimica degli stessi, ma anche le ditte che hanno utilizzato tale società, visto che alcuni prodotti sembrano provenire dall'estero;

se in relazione al ritrovamento dei 150 fusti di cianuro la richiesta di concessione per la ricopertura di una determinata zona con lastra in cemento non potesse già essere considerata di per sè operazione sospetta e degna di indagine conoscitiva da parte dell'assessorato competente del comune di Salò;

se corrisponda a verità che il signor Riccardo Marchioro, ex sindaco di Salò, era socio della società Calubini;

quali concrete misure abbiano preso il sindaco di Salò e la USL locale e se si siano riscontrate responsabilità passate e presenti;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria ed eventualmente quali siano le conclusioni, anche dal punto di vista fiscale, in relazione allo sfruttamento della discarica.

(4-01010)

STEFANI. – *Al Ministro dell'interno.* – Rammentate le disposizioni dell'articolo 450 del codice di procedura penale, che attribuisce ai pubblici amministratori anche locali – in seguito alla loro negligenza – la responsabilità della persistenza del pericolo di inondazioni;

considerato che tale pericolo si concretizza periodicamente a Vicenza, in specie nella cosiddetta zona industriale e nella frazione storica di Sant'Agostino, a seguito di precipitazioni anche di modesta entità, con gravi danni economici alle imprese ed ai cittadini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa situazione di grave danno economico e di pericolo per i cittadini vicentini e quali provvedimenti intenda sollecitare e prendere affinchè la pubbliche amministrazioni coinvolte in questa vicenda ottemperino ai loro obblighi e facciano venir meno la situazione di oggettivo rischio e danno.

(4-01011)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso:

che in località Gazzane nel comune di Preseglie (Brescia) esiste dal 1979 un importante crossodromo dove si svolgono gare a livello nazionale ed internazionale, inserite ufficialmente nel calendario della Federazione motociclistica italiana;

che per lo sviluppo di tale sport è necessaria la promozione che si attua attraverso gare e che per partecipare occorre allenarsi; si è quindi attuata nel crossodromo una regolamentazione per cui i soli giorni di allenamento sono il sabato e la domenica per un totale di otto ore;

che con nota protocollo n. 1101 del 6 giugno 1989 il presidio multizonale di igiene e prevenzione-unità operativa fisica e tutela dell'ambiente della USL n. 41 di Brescia, a causa dei dati raccolti attraverso una perizia per l'accertamento dell'inquinamento acustico durante le gare, invitava il responsabile del crossodromo ad attivare una regolamentazione dell'utilizzo del campo di gara al fine di recare il minor danno acustico, cosa poi fatta ed integrata con la creazione di barriere;

che in data 28 aprile 1994 l'USL n. 39 con nota protocollo n. 1442/6069 inviava al sindaco di Preseglie una ulteriore relazione fonometrica del crossodromo Galaello, al fine di permettere a tale servizio di poter emanare direttive, in relazione al piano di zonizzazione comunale per l'area dell'impianto sportivo e le adiacenze;

che nel nuovo Piano regolatore generale in tale zona è prevista la destinazione T2 (zona di attrezzature sportive e attrezzature private a sostegno dello sport motociclistico);

che nel 1986 fu inoltrata una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985 ed in data 8 novembre 1989 la documentazione è stata completata nella varie fasi dell'*iter* richiesto;

che in data 30 ottobre 1993 il crossodromo ha ricevuto dodici ingiunzioni di demolizione di alcuni manufatti già facenti parte del condono, ingiunzioni cui sono seguite altre; interessante è notare l'elenco degli abusi edilizi: un metro per ampliamento della zona *boiler*, chiusura di un piccolo portico per l'installazione di *toilette*, una piastra di cemento, un costipamento di terreno con apporto di ghiaia per livellare il terreno i zona parcheggio dei conduttori;

che in data 7 novembre 1993 la cittadinanza di Gazzane, orgogliosa del proprio impianto ed appassionata di questo sport, ha sottoscritto una petizione a sostegno dell'impianto;

che tale attività sportiva offre impiego a centinaia di lavoratori autonomi che migliorano la tecnica del «made in Italy» in un campo dove lo sport italiano ha sempre creato grandi campioni che vincono grazie a macchine di nostra creazione e sempre più innovate tecnicamente,

l'interrogante chiede di sapere:

come valutino i Ministri in indirizzo la circostanza che un onorato e meritorio club di sportivi, il quale devolve utili a società impegnate nel sociale, debba sopportare in continuazione attacchi da parte di certe parti politiche, che fanno leva su illeciti edilizi di ridicola consistenza per ostacolare un'attività sportiva voluta dall'intera comunità locale;

se non si ritenga necessario accelerare gli *iter* burocratici relativi alle direttive dell'USL per i rumori, onde poter attivare qualsiasi soluzione per il crossodromo e quindi poter dare disposizioni in merito alle case costruttrici;

visto che nel Piano regolatore generale è prevista l'esistenza di tale attrezzatura sportiva, se non si ritenga opportuno quindi valutare più attentamente le direttive in merito alla demolizione.

(4-01012)

STEFÀNO, TORLONTANO, DELL'UOMO, DIONISI. – *Ai Ministri della sanità e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che sui treni del tipo «Pendolino» dopo ogni frenata, spesso, si avverte un odore di bruciato e si vede e si respira un fumo irritante per le mucose;

considerato che il personale viaggiante delle Ferrovie e il personale addetto alla ristorazione vi trascorrono molte ore di lavoro, in media 20 ore per settimana per i primi e 40-80 ore per settimana per il personale addetto alla ristorazione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se nel sistema frenante dei «Pendolini» sia contenuto amianto, perchè se così fosse sarebbe certamente tossico per i lavoratori addetti e per i passeggeri abituali;

in caso affermativo, quali iniziative si intenda prendere per risolvere il problema e se non si ritenga opportuno fare degli studi qualitativi e quantitativi dell'aria nei vagoni dopo una frenata per quantificare la presenza di fibre di amianto.

(4-01013)

BACCARINI, LADU, MEDURI, SCIVOLETTO, CASTELLANI, FOLLONI, GERMANÀ, MATTEJA, CASADEI MONTI, PIETRA LENZI, CARCARINO, BARBIERI, PORCARI, SCOPELLITI, LISI, BEVILACQUA, PASQUINO, GUERZONI, TERZI. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle finanze e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che le saline di Cervia, in provincia di Ravenna, costituiscono uno straordinario ecosistema di origine antichissima, risalente al periodo etrusco, e sono sottoposte, per lo straordinario pregio ambientale, a numerosi livelli di tutela e vincolo;

che la loro superficie è di circa 827 ettari, sono in perfetto stato di manutenzione, il sistema idraulico è ben funzionante e la produzione annua si aggira sulle 20.000 tonnellate di sale;

che le saline di Cervia, appartenenti al demanio dello Stato, sono comprese nel perimetro del Parco regionale del delta del Po, istituito con legge regionale n. 11 del 1988, e altresì comprese nel Parco regionale del delta del Po, così come definito dalla legge-quadro n. 394 del 1991 sui parchi;

che il piano paesistico dell'Emilia-Romagna, approvato con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, colloca tali saline nella zona di tutela naturalistica (articolo 25) e riconosce al loro interno due siti archeologici di straordinaria importanza, uno dei quali testimonia l'insediamento storico dell'antica Ficocle, di probabile origine greca;

che esse rappresentano la storia antichissima dei luoghi e costituiscono anche la matrice dell'attuale città di Cervia, fondata nel 1704 in base ad un pregevole progetto unitario che ha organizzato il territorio in funzione della produzione del sale, del suo cumulo, del suo trasporto, delle esigenze degli addetti alla produzione;

che le saline sono state inoltre dichiarate «zona umida di interesse nazionale» e sono tutelate dalla convenzione di Ramsar;

che la città di Cervia ha in più occasioni manifestato la propria opposizione all'orientamento assunto dal Ministero delle finanze di smantellare le saline e smobilizzare il patrimonio;

che il comune di Cervia, l'amministrazione provinciale di Ravenna e la locale Terme spa hanno commissionato uno studio di fattibilità per verificare l'ipotesi di una valorizzazione produttiva, ambientale e turistica dell'intero comparto, da cui è risultato che mantenere la produzione del sale è possibile e vantaggioso in quanto il sale di Cervia è di ottima qualità ed ha un mercato in grado di assorbire l'intera produzione annuale e che esistono, quindi, alternative complete e valide per evitare la chiusura delle saline,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se e quali provvedimenti siano già stati o siano attualmente *in itinere* riguardo il futuro delle saline di Cervia;

se il Ministro delle finanze non ritenga opportuno sospendere ogni determinazione in ordine allo smantellamento e all'eliminazione delle saline di Cervia e se prima di assumere tale decisione non ritenga opportuno verificare le eventuali, diverse soluzioni, che potrebbero essere suggerite dallo studio di fattibilità commissionato dagli enti locali direttamente interessati;

se i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali non ritengano necessario considerare attentamente i risvolti negativi che si potrebbero verificare con la chiusura delle saline di Cervia sotto l'aspetto ambientale, paesistico, naturalistico e storico costituito dalle saline medesime, le cui caratteristiche possono rimanere inalterate solo se rimangono efficienti le funzioni produttive, le sole in grado di conservare l'equilibrio ambientale che si è determinato;

se il Ministro delle finanze non ritenga inoltre opportuno e doveroso assumere qualsiasi decisione in merito d'intesa con regione, provincia e comune.

(4-01014)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, con ordine di servizio n. 21, in data 28 giugno 1994, il direttore generale della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha ritenuto di dover procedere alla dismissione della sede di Latina della soppressa Agenzia per il Mezzogiorno;

che il provvedimento, oltre ad arrecare disagi al personale addetto, a fronte di un risparmio economico di scarsa rilevanza, finirà per arrecare gravi pregiudizi di varia natura ai titolari delle piccole e medie imprese della provincia di Latina, privati della possibilità di seguire da vicino, in ogni loro fase, l'istruttoria delle pratiche di incentivazione;

che le stesse aziende già sono state fortemente penalizzate nell'*iter* delle pratiche da pesanti ritardi burocratici;

che la chiusura della sede di Latina dell'ex Agensud costringerà, presumibilmente, i titolari delle imprese, già oberati da altri problemi, a recarsi fuori sede, trasferendo l'incarico agli studi professionali e sopportando, per le relative consulenze, gli alti costi delle parcelle;

che l'Associazione industriali della provincia e la Federlazio hanno manifestato il loro dissenso sul provvedimento di dismissione degli uffici dell'ex Agensud di Latina, ritenendolo quantomeno intempestivo per le numerose pratiche inevase – oltre 770 – sia perchè l'istruttoria è ancora in corso o addirittura non ancora iniziata, sia per gli ingiustificati ritardi nei collaudi finalizzati alla erogazione dei fondi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario disporre la revoca della decisione di sopprimere la sede di Latina dell'ex Agensud nella prospettiva dei futuri interventi in favore delle aree depresse del territorio nazionale, previsti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in cui peraltro sono già stati individuati come ammissibili agli interventi per i fondi strutturali di cui all'obiettivo 2 e 5/b alcuni comuni della provincia;

se non si ritenga utile la permanenza a Latina di una struttura decentrata dell'Agenzia, che ha avuto modo di farsi apprezzare in questi ultimi anni dalle medie e piccole industrie della provincia, in considerazione del fatto che una migliore e più celere impostazione e definizione delle pratiche potrebbe risolversi in una incentivazione produttiva in grado di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro o il recupero di quelli perduti per la crisi, primario obiettivo, questo, del nuovo Governo;

se non si ritenga possibile, in via subordinata, atteso che l'articolo 10 del decreto-legge n. 355 del 1994 ha stabilito la proroga al 31 dicembre 1995 dei contratti di locazione degli immobili dell'Agenzia stessa in essere al 31 dicembre 1993 – essendovi, peraltro, prevista anche la copertura finanziaria –, di prorogarne l'attività fino alla data di scadenza indicata dalla richiamata legge, procrastinando la dismissione della sede di Latina almeno al 31 dicembre 1995.

(4-01015)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con cui si è sancita la liquidazione dell'Agenzia di Stato per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, si è verificata una improvvisa stasi di tutte le pratiche di finanziamento alle imprese, comprese quelle già approvate ed ammesse alla concessione in via provvisoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978;

che l'istruttoria delle domande, già antecedentemente al decreto, aveva subìto ritardi burocratici di notevole durata, per cause non sempre giustificate, tali da creare serie difficoltà di liquidità alle aziende, alcune delle quali hanno subìto conseguenti dissesti che hanno prodotto il fermo della produzione;

che il disagio si è ripercosso in modo più doloroso sui lavoratori licenziati o messi in cassa integrazione, il cui numero, nel solo Lazio, è stato quantificato dalla stampa (si veda «Il Messaggero» del 19 giugno 1994) in oltre 150.000 unità;

che per molte imprese, tra cui D. Marchiori srl, Anser spa, Svar spa, Metalmeccanica CB, TSM Italia spa, Infordata, Saro, Satem srl, Icoel, Cantieri navali del golfo srl, della provincia di Latina la Federlazio, in data 29 dicembre 1993, ha avanzato formale atto di diffida nei confronti del Ministro *pro tempore* dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commissario liquidatore dell'Agenzia di Stato per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno affinchè entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si provvedesse: a comunicare all'associazione istante il nome del responsabile del procedimento per ciascuna delle pratiche come sopra identificate (articolo 8 della legge n. 241 del 1990), nonchè la data in cui un rappresentante dell'associazione possa prendere visione di tutti gli atti del procedimento di ciascuna delle suddette pratiche (articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990); ad emettere, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto di diffida, i provvedimenti finali per ciascuna pratica (articolo 2 della legge n. 241 del 1990); a consentire la partecipazione dell'associazione stessa al procedimento amministrativo dando alla stessa comunicazione di ogni atto del procedimento (articolo 9 della legge n. 241 del 1990);

che la particolare situazione di precarietà delle aziende potrebbe, comunque, incidere negativamente e pesantemente sulla tanto auspicata ripresa produttiva del lavoro e dell'economia;

che codesto Ministero avrebbe reso noto che per le predette agevolazioni lo Stato dovrebbe rispondere per almeno 10.000 miliardi, mentre il Dicastero stesso potrebbe contare solamente su 2.800 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere:

se siano innanzitutto esatte tali ulteriori notizie relative alla copertura finanziaria;

se siano state poste in essere tutte le misure, e quali, idonee a limitare al minimo lo slittamento dei tempi per la definizione delle pratiche, conseguentemente all'applicazione del decreto Amato-Andreatta;

se non sia il caso di valutare l'opportunità di dare assicurazione alle aziende, che abbiano già in corso e, in molti casi, già realizzato programmi d'investimento e piani di ampliamento e di ammodernamento, circa un sollecito esame delle loro richieste, precisando anche quali siano i tempi ed i termini entro i quali codesto Ministero ritiene e prevede di poter effettuare le erogazioni relative alle agevolazioni previste dalla legge;

se, infine, non si ritenga, con appositi provvedimenti legislativi, vista la mancanza di fondi liquidi adeguati, di poter corrispondere, a fronte dei contributi da erogare, titoli di Stato rimborsabili a cinque o dieci anni - ad esempio CCT o altre obbligazioni - facilmente negoziabili e scambiabili sul mercato finanziario.

(4-01016)

RONCHI, MANCONI, PIERONI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che sono state presentate nella passata legislatura le seguenti interrogazioni (rimaste senza risposta) al Ministro dell'interno sul caso del segretario comunale dottor Luigi Meconi:

4-02661 (10 marzo 1993) del senatore Molinari;

4-04928 (30 novembre 1993) del senatore Molinari;

4-12228 (17 marzo 1993) dei deputati Nuccio e Piscitello;

4-20616 (3 dicembre 1993) del deputato Nuccio;

verificato che venivano riportati fatti su comportamenti della prefettura di Ascoli Piceno e del sindaco di Force tali da destare allarme estremo;

accertato che il sindaco di Force, prefettura e Ministero hanno deciso la «dispensa dal servizio» del segretario comunale Meconi per le note di qualifica «cattivo» nel 1992 e nel 1993 e per il rigetto ministeriale dei ricorsi presentati dall'interessato;

considerato che le «note di qualifica» sono tipiche di uno Stato centralistico e autoritario e che erano pratiche dei podestà nominati per censo e dei prefetti che ne controllavano ogni atto e grosso modo come con i sindaci della Repubblica attraverso le Gpa fino all'avvento delle regioni;

accertato altresì che in molti casi il rapporto tra prefetti e sindaci da «strutturale-autoritario» è diventato essenzialmente «politico» con inevitabili interessi prefettizi a tenere buoni rapporti con i sindaci per più scopi, non ultimo quello della carriera,

si chiede di sapere:

con quali criteri la prefettura di Ascoli abbia «confermato» le note di qualifica del sindaco di Force e quale sia l'effettiva autonomia dei prefetti su queste «note»; lo stesso dicasi per i 5 procedimenti di disciplina che la prefettura di Ascoli ha avviato dietro denunce, alcune delle quali per libere manifestazioni di pensiero e risposte «non violente» del Meconi dinanzi a concreti e ripetuti minacce e oltraggi;

se le cause per i provvedimenti siano quelle per cui il Meconi si è trovato in «conflitto» con tutti i sindaci con cui ha lavorato, visto e considerato che il Meconi, ovunque ha lavorato, si è trovato in «conflitto» perchè ha svolto sempre e caparbiamente un ruolo di «garanzia» nel rispetto dei princìpi a cui, secondo la Costituzione, si deve ispirare la pubblica amministrazione, e cioè imparzialità e buona amministrazione, considerato anche che la recente condanna della Corte dei conti per «colpe gravi» nella gestione di un intero mandato del sindaco di Force Canala delinea una figura di sindaco dai comportamenti, come scrive la Corte stessa, «sconcertanti».

Accertato:

che i consiglieri di minoranza, tra cui l'ex sindaco Faini che ha riorganizzato il comune lasciato in una situazione di dissesto finanziario dal Canala, in un comunicato alla stampa del 30 giugno 1994 scrivevano: «Ad onta di strumentali note di qualifiche che possono essere state formulate sul suo conto va detto che Meconi, di cui si conosce la capacità professionale, la serietà e l'efficienza, ha svolto il ruolo di insostituibile garante della legalità nell'interesse dell'ente e di tutta la cittadinanza evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti»;

che nello stesso comunicato si ipotizzano gravissime ipotesi omissive da parte del prefetto di Ascoli Piceno, che , nominato curatore speciale degli interessi del comune per i 5 procedimenti penali contro il Canala per svariate ipotesi di reato quali falsità materiale ed ideologica, soppressione di atti, peculato, omissione di atti di ufficio

e abuso d'ufficio, non si costituisce parte civile vanificando di fatto l'istituto della decadenza del Canala per incompatibilità per lite,

si chiede di sapere:

se non diventi impellente una ispezione ministeriale su quanto avviene alla prefettura di Ascoli Piceno;

se non debba essere restituita piena dignità al funzionario dottor Luigi Meconi;

se su queste «note di qualifica» non si debba intervenire immediatamente a tutela dell'intera categoria dei segretari comunali e, soprattutto, dei delicatissimi compiti loro affidati.

(4-01017)

MARTELLI, PEPE, GALLOTTI, SIGNORELLI, XIUMÈ, CAMPUS, MANARA, DELL'UOMO, CARELLA, BINAGHI, MODOLO, ALBERTI CASELLATI, MONTELEONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che da varie fonti giornalistiche si apprende che il Ministro della sanità si è recato in diverse regioni a visitare «opere incompiute» e che lo stesso Ministro ha dichiarato che le amministrazioni regionali in molte occasioni non utilizzano i fondi già da tempo loro assegnati;

constatato che le regioni lamentano la mancanza di assegnazione di fondi in conto capitale da parte dei Ministeri interessati, sanità e tesoro, previsti dal piano per l'edilizia ospedaliera, e comunque inconcepibili ritardi per quelli già assegnati;

considerato che questo reciproco scarico di responsabilità non risolve la situazione, anzi ritarda ulteriormente l'avvio del programma di edilizia ospedaliera, con la conseguenza che per i cittadini perdura l'uso di strutture fatiscenti e per i lavoratori della sanità non si creano le condizioni per migliorare l'ambiente di lavoro e quindi per fornire prestazioni assistenziali ai livelli minimi obbligatori previsti dai decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, secondo le linee del piano sanitario nazionale concordato con le regioni stesse,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro della sanità possa rendere note le modalità di utilizzazione delle somme previste dal piano per l'edilizia ospedaliera e cioè:

*a)* regione per regione, quali somme siano state richieste a fronte dei progetti presentati, quali ne siano state erogate ed in quali date;

*b)* quali somme siano state assegnate alle regioni con la legge finanziaria per il 1994 a seguito del trasferimento delle competenze in termini di programmazione per gli interventi di edilizia ospedaliera alle amministrazioni regionali;

*c)* quanti progetti, e per quali importi, siano stati approvati dalle regioni nel 1994 in aggiunta a quelli già approvati dal Ministero della sanità;

*d)* per quanti progetti siano iniziati i lavori e per quali importi a valere sul citato fondo per il programma di edilizia ospedaliera;

se il Ministro in indirizzo possa riferire in merito ai provvedimenti che intende proporre qualora risultino incapacità o inadempienze delle amministrazioni regionali nell'utilizzo dei fondi loro assegnati;

se non si ritenga che l'assunzione di responsabilità in termini di chiusura di ospedali da parte del Ministro stesso non travalichi i poteri già assegnati alle regioni;

se il Ministro possa garantire una sollecita risposta alla presente interrogazione, poichè gli interroganti sono del parere che delle risultanti risposte si debba tenere conto in seguito, nella determinazione della legge finanziaria per il 1995.

(4-01018)

IMPOSIMATO, DI BELLA, CORVINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che da tempo esiste il problema che concerne i docenti civili di materie non militari presso scuole, istituti ed enti dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito;

che questi docenti svolgono da anni con abnegazione il loro lavoro in virtù di convenzioni ai sensi del decreto interministeriale 20 dicembre 1971, in attuazione della legge n. 1023 del 15 dicembre 1969;

che l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti dell'Aeronautica militare è disciplinato dalla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, e dal decreto interministeriale 20 dicembre 1971 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 15 dicembre 1973);

che la Corte dei conti (protocollo n. 2686/Pres del 21 ottobre 1993 e protocollo n. 537 del 14 ottobre 1993) evidenzia che la normativa suddetta è in più punti superata e bisognevole di correttivi; i miglioramenti acquisiti in circa venti anni fino al 1991 hanno configurato il rapporto di lavoro, benchè limitato da norme ormai superate, in maniera soddisfacente per gli insegnanti; a tale riguardo si ricordano:

fruizione delle ferie;

fruizione del congedo matrimoniale;

retribuzione delle festività infrasettimanali;

retribuzione del congedo per malattie;

fruizione del congedo per maternità;

retribuzione delle interruzioni didattiche indipendenti dalla volontà degli insegnanti;

fruizione di ore di disposizione per supplenze ed altre attività didattiche;

che purtroppo, dall'anno 1992 a tutt'oggi, il rapporto di lavoro citato è, nella sostanza, peggiorato con riflessi negativi sia nella qualità di vita degli insegnanti e delle relative famiglie che nella didattica prodotta;

che dall'anno 1992, infatti, si hanno due convenzioni per anno solare e, quindi, una enfatizzazione della precarietà del rapporto di lavoro nonchè un aggravio di spese di registrazione per gli insegnanti;

che la retribuzione è commisurata alle «ore di effettivo insegnamento» anzichè alle «ore di effettiva prestazione», come citavano le convenzioni adottate in passato;

che gli emolumenti mensili sono parametrizzati in settantottesimi di ore mensili e non in diciottesimi di ore settimananli con le inevitabili riduzioni di stipendio, di contribuzioni, di apporti al trattamento di fine rapporto;

che le festività infrasettimanali non sono retribuite, così come le interruzioni didattiche indipendenti dalla volontà degli insegnanti;

che le ore di disposizione non sono considerate;

che quanto sopra si deve ad un'interpretazione restrittiva della normativa citata; infatti, in altre scuole delle Forze armate (scuola sottufficiali della Marina di Taranto), benchè la normativa ispiratrice delle convenzioni sia la stessa, i rapporti di lavoro sono ritenuti soddisfacenti;

che un'interpretazione non restrittiva della normativa consentirebbe, peraltro, di confermare le convenzioni dell'attuale corpo docente; gli insegnanti nel passato si sono ripartiti le ore, anticipando oggi gli orientamenti nel settore dell'occupazione, e come oggi intendono seguire;

che la precarietà del rapporto di lavoro si protrae da decenni senza soluzione di continuità e nessuna delle molteplici proposte di legge (parlamentari e ministeriali), in questi anni presentate, ha completato il proprio *iter*; in particolare l'*iter* legislativo (l'ultimo in ordine cronologico è quello relativo alla proposta di legge n. 568 dell'XI legislatura) si è dimostrato per ovvi motivi (mancanza di potere di acquisto e indifferenza) praticamente inutile;

che in passato i Ministri della difesa avevano disposto di non licenziare gli insegnanti convenzionati fino al completo espletamento dell'*iter* legislativo delle proposte di legge citate; ciò nonostante, in data 16 settembre 1993, la convenzione non è stata rinnovata a 16 insegnanti; tale provvedimento è stato giustificato dagli organi competenti (Ministero della difesa e scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare) con la diminuzione del numero degli allievi;

che per l'anno scolastico 1994-95, benchè il numero totale dei frequentatori (circa 1.200) dei corsi d'istruzione sia rimasto invariato rispetto all'anno scolastico precedente, si è disposto di aumentare il numero dei frequentatori per classe; tale provvedimento comporta una riduzione del numero totale delle classi in istruzione e quindi un aumento del numero degli insegnanti civili considerati in esubero;

che si evidenzia, pertanto, una chiara volontà di non volere mantenere gli attuali livelli occupazionali approfittando di una carenza legislativa e di una incertezza giuridica caratterizzanti l'attuale precariato degli insegnanti civili convenzionati; fatto sta che lo stesso comandante generale Blandini ha affermato che a 17 persone non sarà rinnovata la convenzione per il prossimo 15 settembre 1994, giustificando di non poter assicurare a tutti le 18 ore settimanali (questo evidenzia il non tenere in considerazione che il lavoro è fonte di sostentamento degli insegnanti stessi e delle loro famiglie, delle quali i figli hanno l'unica colpa: il sostentamento); si evidenzia inoltre che il servizio prestato presso le scuole sottufficiali dello Stato non è riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, benche il decreto interministeriale citato sia stato emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro;

che l'*iter* giuridico, seguito finora, ha determinato un *loop* infinito:

la sentenza del 23 gennaio 1992, n. 96, emessa dalla quarta sezione del Consiglio di Stato stabilisce che il rapporto di lavoro è subordinato e pubblico;

la sentenza del 19 maggio 1993, n. 68, emessa dalla sezione 1-*bis* del TAR del Lazio afferma che il rapporto di lavoro è pubblico ma nullo perchè non realizzato con pubblico concorso, benchè siano soddisfatti tutti gli indici rivelatori di un rapporrto di lavoro subordinato;

la sentenza del 30 luglio 1993, n. 1197, emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato afferma che gli incarichi di insegnamento in questione configurano non l'instaurazione di pubblico impiego, ma un'attività libero-professionale;

l'ordinanza del 22 dicembre 1993, n. 4165, emessa dal pretore di Caserta dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente il giudice amministrativo;

che inoltre la legge 18 aprile 1962, n. 230, dispone che «l'assunzione a tempo determinato è prevista solo in casi particolari esplicitamente stabiliti dalla legge ... e non può essere prorogata più di una volta»;

che, inspiegabilmente, solo il «trattamento di fine rapporto», peraltro correntemente ignoto in fase di liquidazione, corrisponde a quello del pubblico impiego,

*si chiede di sapere:*

quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro della difesa e quali provvedimenti intenda prendere perchè 17 insegnanti civili convenzionati presso la scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta non vivano il loro ingiusto «olocausto» ad una età in cui non si è più in grado di «combattere» con i propri simili e per fare in modo che gli stessi docenti possano vedere riconosciuti i propri diritti, attraverso il superamento della situazione di precarietà e l'instaurazione di un rapporto stabile nell'ambito del Ministero della difesa per il quale lavorano da anni con spirito di sacrificio, spirito di sacrificio che gli stessi insegnanti della scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta hanno dimostrato ripartendosi le ore.

(4-01019)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che in attuazione della delibera CIPE del 20 ottobre 1984 la regione Campania provvide a trasmettere all'Agensud progetti di cooperative agricole che prevedevano un contributo a carico dell'Agensud del 70 per cento;

che tra le cooperative che avevano chiesto le agevolazioni previste dal progetto speciale 33, aree interne, vi è la cooperativa «La Bastiglia» con sede in San Pietro Infine (Caserta);

che nella seduta dell'8 novembre 1988, con deliberazione n. 6899 progetto PS/33C/3161/AG, il comitato di gestione deliberò l'approvazione del progetto presentato dalla cooperativa per l'importo di lire 1.315.314.000, di cui 852.839.400 a contributo;

che i lavori eseguiti per un importo di lire 1.255.371.688 sono stati liquidati parzialmente; l'ultimo collaudo effettuato in data 3 gennaio 1994 per un importo di lire 279.123.114 attende di essere liquidato;

che il contributo che la cooperativa «La Bastiglia» deve ancora riscuotere è pari a circa lire 350.000.000, somma che scaturisce da quanto

dovuto per l'ultimo collaudo e per l'accantonamento del 20 per cento sulle somme collaudate precedentemente;

che attualmente la cooperativa, oltre ad essere esposta a tassi ordinari con il Banco di Napoli per circa 180 milioni, deve liquidare i compensi spettanti ai progettisti e ai direttori dei lavori, nonchè a ditte fornitrici,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine non solo di accertare lo stato delle cose e le eventuali responsabilità ma di sollecitare gli uffici responsabili affinchè la cooperativa «La Bastiglia» possa entrare in possesso delle somme di cui ha diritto.

(4-01020)

MEDURI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dal 1971 la Tirrenia di navigazione spa, con la nave sociale «Malta Express» prima, e con la motonave «Leopardi» oggi, effettua la linea regolare trisettimanale Reggio Calabria-Catania-Siracusa-Malta e viceversa e, una volta la settimana, per Napoli (la società di navigazione, per inciso, ha sede in Napoli);

che questa linea assolve la maggior parte del traffico commerciale e turistico dall'Italia verso Malta;

che in questo momento di difficoltà particolare sopprimere la linea in oggetto da parte della Tirrenia in crisi finanziaria (costi di gestione) significherebbe non tenere conto del problema occupazionale in generale e del Sud in particolare, ma anche dei problemi economici e commerciali contingenti della Calabria e della Sicilia;

che l'adozione di tale provvedimento arrecherebbe notevoli danni alle attività portuali in genere, mettendo – tra l'altro – a rischio la sicurezza del posto di lavoro di tutto il personale addetto;

considerato:

che il maggior traffico commerciale (automezzi pesanti e *container* provenienti dal Nord Europa e dal Nord Italia) si svolge tra il porto di Reggio Calabria e l'isola di Malta;

che lo sviluppo del Mezzogiorno è strettamente legato anche allo sviluppo delle attività delle vie di trasporto,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare a favore della società Tirrenia di Napoli, onde evitare la soppressione della linea di cui si dice, anche a salvaguardia del posto di lavoro di molti lavoratori portuali ed al fine di non indebolire ulteriormente la già debole economia della città di Reggio Calabria.

(4-01021)

PETRUCCI, DI ORIO, BETTONI BRANDANI. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso:

che l'articolo 4, comma 7, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, regolante, tra l'altro, la materia dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri, stabilisce che «per gli stranieri extracomunitari coniugati con cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato»;

che i decreti di programmazione dei flussi dei cittadini extracomunitari (a norma dell'articolo 2 della suddetta legge) per gli anni 1993 e 1994 ribadiscono il diritto al ricongiungimento familiare;

che tale diritto, riferito al coniuge nonchè ai figli a carico non coniugati considerati minori dalla legislazione italiana, per la normativa vigente (articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943) è concesso esclusivamente a quei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita;

che nulla si dice a favore del ricongiungimento dei cittadini stranieri extracomunitari lavoratori autonomi o di coloro che, sposati con nostri connazionali e quindi residenti in Italia, non abbiano regolare occupazione;

considerato che si apprende dell'esistenza di numerosi e dolorosi casi di persone che si trovano in tale situazione e che, quindi, soffrono le conseguenze discriminatorie di una vera e propria lacuna legislativa, non riuscendo, ad esempio, a riavvicinare a sè i propri figli minori, avuti da precedenti matrimoni,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fenomeno accennato e se possano dare elementi sulla sua consistenza;

se non valutino negativamente la previsione di legge per questi specifici casi;

se non ritengano opportuno operare al più presto, a livello legislativo e amministrativo, affinchè venga posto rimedio alla questione di cui sopra, venendo incontro alle situazioni di eclatante disagio determinatesi.

(4-01022)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, come recentemente ha riferito anche la stampa nazionale, in questi ultimi tempi si è registrato un continuo incremento, da parte di polizia e carabinieri, dei servizi di scorta, non sempre giustificati da concrete situazioni di pericolo, nei confronti di persone ed abitazioni su cui incombono soltanto vaghe e lontane ipotesi di rischio;

che molti di tali servizi sono, in realtà, disposti a protezione di persone ormai decadute da funzioni ed incarichi pubblici, alcune delle quali, peraltro, non avrebbero mai subìto «avvertimenti» o «minacce»;

che in conseguenza di questo fenomeno, allargatosi a dismisura, un numero esorbitante di tutori dell'ordine viene distratto dall'attività di polizia vera e propria a discapito della più generale opera di tutela dell'intera cittadinanza italiana;

che non sempre, in casi presenti e passati, i servizi di scorta si sono rivelati utili ed efficienti per l'imprevedibilità dell'organizzazione criminosa nell'attuazione dei suoi disegni perversi, non arrestatisi neppure di fronte a presidi e difese ritenute inattaccabili;

che, come si asserisce anche all'interno degli organi preposti ad attuare tali misure, i servizi di scorta, così come vengono eseguiti, non sarebbero altro che modesti palliativi intesi a soddisfare più velleità scenografiche o di *status symbol* che reali esigenze;

che l'unica attività utile alla difesa di persone e cose è stata e resta ancora oggi quella di prevenzione, alla quale dovrebbero provvedere, naturalmente, senza spreco di denaro, i servizi di informazione,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga utile restituire al più presto gran parte degli agenti ai normali compiti di istituto ed ai servizi ordinari di polizia, recuperando energie e risorse umane che ancora oggi sono poste a tutela di ex Ministri, ex uomini politici ed ex magistrati;

i risultati dell'indagine preannunciata (si veda «Il Messaggero» del 4 giugno 1994) che avrebbe dovuto accertare la reale situazione delle scorte, predisposte in relazione ai rischi di possibili e concreti pericoli per l'incolumità personale;

l'elenco completo di tutti coloro che ancora oggi dispongono delle scorte, pur non rivestendo più alcun incarico pubblico;

se siano state assunte le promesse decisioni circa l'eliminazione delle scorte per tutti quei personaggi per i quali non se ne ravvisi più la necessità, al fine anche di evitare ulteriori sprechi di pubblico denaro.

(4-01023)

SCIVOLETTO, DONISE, PELELLA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che appare scarsamente garantita la tutela ambientale delle isole Eolie;

che sulle stesse, particolarmente a Vulcano, va crescendo la speculazione edilizia;

che disordinata appare la gestione di questo straordinario bene collettivo;

che le isole Eolie costituiscono un patrimonio di incomparabile bellezza e di grandissimo valore storico, culturale e paesaggistico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, d'intesa con la regione Sicilia, per garantire la più rigorosa tutela ambientale delle isole Eolie e per impedirne ogni forma di scempio od alterazione.

(4-01024)

DEGAUDENZ. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la provincia autonoma di Trento è titolare di potestà legislativa in materia di comunicazione e trasporti di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto;

che le norme di attuazione dello statuto le conferiscono la competenza in materia di trasporto di interesse provinciale, compresa la sicurezza dei trasporti ferroviari e filotranviari;

che la provincia autonoma di Trento ha emanato la legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, concernente la «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento» (bollettino ufficiale della regione n. 33 del 29 luglio 1993);

che, sempre a norma dello statuto, nella materia attribuita alla potestà legislativa la provincia esercita la relativa potestà amministrativa;

che la provincia autonoma di Trento svolge, inoltre, le funzioni amministrative attribuite o delegate con legge dello Stato;

che nell'esercizio delle sue competenze la provincia autonoma di Trento incontra una serie di difficoltà dovute in particolare ai problematici rapporti con la motorizzazione civile;

che la motorizzazione civile non risulta essere rispettosa del dettato della legge provinciale n. 16 del 9 luglio 1993 per cui, su numerosi problemi particolarmente importanti, si deve registrare il blocco dell'attività e degli *iter* previsti dalla normativa vigente;

che si è, così, venuta a creare una situazione gravissima per gli utenti con ritardi e accumulo di arretrati, con conseguenze pericolose di paralisi delle attività economiche locali;

che tutto ciò è aggravato da un atteggiamento ritenuto irriguardoso e di scarso rispetto, per non dire addirittura provocatorio, nei confronti delle competenze attribuite con legge costituzionale alla provincia di Trento;

che l'amministrazione provinciale si è fatta ripetutamente carico di segnalazioni al commissariato del Governo ed ha inviato note, quesiti e richieste di intervento alla Direzione generale del Ministero dei trasporti, ottenendo risposte incomplete, evasive ed in taluni casi addirittura irritanti;

che con una nota inviata nei giorni scorsi dalla provincia autonoma di Trento al presidente Berlusconi ed al Ministro dei trasporti il presidente della giunta provinciale puntualizza e documenta le problematiche più importanti che non trovano soluzione presso la motorizzazione civile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei problemi esistenti nella provincia di Trento per quanto riguarda l'osservanza delle norme da parte della motorizzazione civile;

se non ritenga di intervenire direttamente per regolarizzare una situazione che sta pesantemente penalizzando numerose iniziative ed attività economiche locali;

se non ritenga che lo statuto di autonomia, le relative norme di attuazione e le leggi provinciali regolarmente vistate dal Governo debbano essere puntualmente osservate ed applicate in Trentino dalla motorizzazione civile.

(4-01025)

MANCUSO. - *Al Ministro del tesoro*. - Premesso:

che il personale statale, civile e militare, ex combattente, collocato a riposo successivamente al 7 marzo 1968 non riceve l'assegno di 30.000 lire lorde mentre è già concesso al personale collocato a riposo prima del 7 marzo 1968;

che tutti gli appuntati dei Corpi di polizia, collocati a riposo dopo il 7 marzo 1968, fruiscono del beneficio a favore degli ex combattenti sul trattamento pensionistico previsto dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970;

che la Corte dei conti con delibera n. 1931 del 14 aprile 1988 dispone che la maggiorazione di due anni di stipendio goduto durante

il servizio dal personale statale ex combattente, collocato a riposo dopo il 7 marzo 1968, venga trasferita al trattamento pensionistico,

si chiede di sapere quale provvedimento urgente intenda adottare il Ministro in indirizzo per eliminare tale disparità che colpisce coloro che spesso hanno rischiato la vita per la difesa della patria, molti dei quali hanno superato i 90 anni di età.

(4-01026)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che in occasione della visita del G7 alla Reggia di Caserta è stato possibile per milioni di telespettatori in tutto il mondo ammirare le meravigliose bellezze dello storico monumento vanvitelliano nonchè del parco del giardino inglese e della cascata illuminata che ha offerto uno straordinario spettacolo di luci ed acque;

che anche la piazza antistante la Reggia – i cosiddetti campetti – è stata recuperata grazie all'impegno eccezionale del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, così come è stato completamente ripulito il bellissimo viale Carlo III dal quale sono stati rimossi cumuli di immondizia grazie anche alla collaborazione di militari dell'Esercito;

che tale avvenimento non può essere considerato come un fatto a sè, ma deve rappresentare l'inizio di un rilancio dell'immagine di Caserta troppo spesso offesa e mortificata negli ultimi anni da indagini socio-economiche;

che al contrario si prospetta il pericolo concreto di un ritorno al degrado sia della Reggia che del parco, dei campetti, di viale Carlo III per via dell'incuria delle amministrazioni interessate;

che d'altra parte da notizie di stampa si è appreso di una possibile rimozione degli impianti di illuminazione approntati per la visita del G7 da parte dell'Enel, illuminazione che ha suscitato la meraviglia e l'ammirazione di tutto il mondo;

che sarebbe estremamente grave una tale evenienza poichè gli impianti di illuminazione debbono essere lasciati nella Reggia e consentire ad altri milioni di visitatori di apprezzarne la bellezza, dietro pagamento di biglietti di ingresso;

che da notizie di alcuni cittadini sembra che nei campetti stiano ritornando venditori ambulanti che ogni sera stazionerebbero sulla storica piazza provocando aggregazione di personaggi equivoci e di prostitute;

che anche lungo il viale Carlo III è ripresa la deprecabile pratica dello scarico di rifiuti di ogni genere con il pericolo di un ritorno al degrado che ha caratterizzato quelle località prima della visita del G7;

che anche a seguito delle iniziative dell'Unione industriale di Caserta appare evidente che Terra di lavoro e il suo capoluogo debbono ritrovare nel turismo e quindi prima di tutto nella Reggia di Caserta il punto di partenza del rilancio delle attività economiche, culturali e turistiche;

che occorre pertanto l'impegno straordinario di tutte le autorità presenti sul territorio perchè i risultati conseguiti non siano vanificati,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere:

*a)* per assicurare una adeguata manutenzione degli impianti di illuminazione che sono stati predisposti in occasione della visita del G7;

*b)* per una adeguata manutenzione della Reggia di Caserta e delle aree circostanti comprendenti sia i campetti che il viale Carlo III;

*c)* per il rilancio del turismo a Caserta attraverso la valorizzazione delle sue inestimabili bellezze artistiche, monumentali, ambientali e culturali;

*d)* per il permanente controllo e la tutela delle pertinenze e adiacenze della Reggia di Caserta, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle amministrazioni locali e principalmente di quelle di Caserta e San Nicola la Strada.

(4-01027)

BONANSEA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che l'utilizzo del servizio SIP di telefonia cellulare, che sarebbe estremamente utile in zona montana sia per la presenza turistica che per alcune tipologie di servizi e di imprese (in particolare per la sicurezza in montagna e per le aziende agrituristiche e gli alpeggi), è reso impossibile per la carenza di ripetitori in tutta la media Valle Chisone (Perosa Argentina-Pragelato);

che analoga carenza si presenta per la rete dei ripetitori per la ricezione dei programmi RAI; quest'ultima situazione, che non si presenta per le televisioni commerciali, che hanno una rete efficiente, potrebbe portare ad eventuali forme di protesta con autoriduzione parziale del canone,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire affinchè siano potenziate dette strutture di ripetitori.

(4-01028)

LARIZZA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che un'applicazione burocratica della razionalizzazione scolastica comporta la soppressione della presidenza della scuola media statale «Leonardo da Vinci» di Torino e l'accorpamento alla scuola media statale «Bernardo Chiara»;

che la scuola media statale «Leonardo da Vinci» è l'unica del quartiere Falchera – che è costituito da grandi insediamenti di edilizia popolare all'estrema periferia nord di Torino – completamente staccato dalla città;

che dal 1990 la scuola media statale «Leonardo da Vinci» è inserita nel «progetto interministeriale di dispersione scolastica»;

che sui progetti in corso l'amministrazione comunale e quella circoscrizionale relazionano trimestralmente al prefetto di Torino;

che nel quartiere Falchera è in atto una forte agitazione dei cittadini che hanno già consegnato circa 3.000 firme al sindaco di Torino;

che l'amministrazione comunale è molto contrariata dalla proposta del provveditorato agli studi di Torino,

si chiede di sapere:

se siano state acquisite tutte le informazioni necessarie per una valutazione delle conseguenze del procedimento di razionalizzazione scolastica in un quartiere come il Falchera;

se si intenda intervenire con urgenza per sospendere il procedimento di razionalizzazione scolastica in corso.

(4-01029)

CARELLA, ROSSI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che con decreto in data 8 luglio 1994 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia l'avvocato Ambrogio Santangelo, di Cerignola, in sostituzione del dottor Vito Giannotti;

che lo stesso Ministro ha altresì provveduto alla sostituzione del commissario del Consorzio agrario della provincia di Bari, nominando l'avvocato Catapano, del capoluogo pugliese;

che nonostante l'intervenuta sostituzione il dottor Giannotti non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, né sono state comunicate le motivazioni della sostituzione;

che il dottor Giannotti aveva, sin qui, ottimamente operato ed aveva avviato le opportune iniziative al fine di pervenire al salvataggio del Consorzio, con ciò conquistandosi unanimi riconoscimenti;

che le intervenute sostituzioni, anche per quanto detto, appaiono del tutto incomprensibili, in considerazione altresì della circostanza che le persone designate in sostituzione si segnalano per essere, da un lato, del tutto estranee alle problematiche dell'agricoltura e, dall'altro, vicine agli onorevoli Giuseppe e Salvatore Tatarella (quest'ultimo europarlamentare), dei quali l'avvocato Santangelo è concittadino nonché grande elettore;

che tali dati di fatto, oggettivi ed incontrovertibili, inducono al fondato sospetto che i provvedimenti ministeriali in argomento siano stati determinati non già da ragioni di pubblico interesse, bensì da odioso favoritismo, attesa la comune militanza politica del Ministro delle poste Tatarella e del Ministro interrogato, la loro comune origine pugliese, gli identici interessi elettorali abbondantemente conclamatisi in questi ultimi mesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo formuli un giudizio negativo sull'operato del dottor Giannotti ed abbia comunque ragione di muovere un qualche rilievo alla gestione del medesimo commissario;

le ragioni in forza delle quali il Ministro abbia proceduto alla sostituzione del dottor Giannotti;

i criteri utilizzati per la scelta e la successiva designazione degli avvocati Santangelo e Catapano;

le ragioni per le quali al dottor Giannotti non sia stato comunicato il decreto con il quale il Ministro ha proceduto alla sua sostituzione;

le ragioni per le quali gli uffici del Consorzio agrario provinciale di Bari abbiano rifiutato di fornire ai cittadini che le richiedevano ed agli stessi onorevoli che in tal senso interpellavano gli uffici notizie sul decreto di nomina dell'avvocato Catapano.

(4-01030)

SCAGLIONE, SQUITIERI, BRIENZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che secondo quanto stabilito dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, il Ministero del tesoro assume la titolarità delle azioni dell'Ente cinema ed esercita i diritti dell'azionista d'intesa con l'autorità competente in materia di spettacolo per le determinazioni degli indirizzi culturali e d'intesa col Ministero dell'industria per la definizione della politica industriale cinematografica;

che il 25 luglio 1994 è fissata l'assemblea per l'approvazione del bilancio consolidato dell'Ente cinema spa;

che gli scriventi si dichiarano insoddisfatti dal piano di ristrutturazione del gruppo cinematografico pubblico predisposto dal consiglio d'amministrazione dell'Ente cinema, valutandolo teso più alla sperimentazione ed alla ricerca di un ipotetico nuovo ruolo per il cinema di Stato che non alla specifica valorizzazione e rilancio dell'intera industria cinematografica nazionale in rapporto alle reali esigenze di carattere produttivo, distributivo e di esercizio;

considerato:

che l'attuale consiglio d'amministrazione, di nomina governativa, è stato insediato dal decaduto Esecutivo;

che le uniche azioni concrete intraprese sino ad oggi dal momento della sua nomina sono state nell'ordine l'aumento dell'emolumento a favore degli stessi consiglieri d'amministrazione, talché i sette di oggi «costano» complessivamente più dei dodici della passata gestione e quindi l'eccessivamente sollecito insediamento, in pieno clima elettorale, di amministratori dello schieramento progressista ai vertici delle società controllate Cinecittà e Istituto Luce;

nel richiamare l'attenzione del Governo sull'urgenza di ridefinire al più presto un quadro legislativo e normativo che consenta il reale rilancio dell'industria cinematografica nel suo complesso, grazie alla revisione della lacunosa legge sul cinema ed alla non meno carente citata legge n. 202 del 1993, ed il ripristino degli organi collegiali nelle istituzioni attualmente in gestione commissariale quali il Centro sperimentale di cinematografia,

gli interroganti chiedono di sapere se all'atto dell'ormai prossima approvazione del bilancio consolidato dell'Ente cinema spa non si ritenga opportuno che venga contestualmente respinto il piano di ristrutturazione predisposto dallo stesso consiglio dell'Ente che, diversamente da alcuni altri enti delle ex partecipazioni statali, non ha ancora oggi ritenuto opportuno rimettere il proprio mandato al nuovo Esecutivo.

(4-01031)

MACERATINI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'Istituto superiore di odontoiatria «G. Eastman» è stato fondato nel 1932 a Roma e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1951;

che nel 1970 l'Istituto con la regionalizzazione acquisì anche la «scuola odontotecnici» legalmente riconosciuta dal Ministero della

pubblica istruzione con immediato inizio dei corsi quadriennali e legalizzazione del quinto anno sperimentale;

che nel 1975 l'assessore alla sanità della regione Lazio abolì con delibera la retta scolastica in vigore, rendendo i corsi completamente gratuiti, provvedendo la stessa amministrazione regionale a coprire le spese di gestione;

che i Ministeri della pubblica istruzione e della sanità, con decreto del 23 aprile 1992, autorizzarono il corso in cinque anni scolastici confermando la validità professionale dell'Istituto;

che l'Istituto «Eastman» il 19 settembre 1992 iniziò il primo anno scolastico come da decreto ministeriale;

che il 28 ottobre 1992 il Ministero della sanità emise un decreto che prevedeva la formazione di un corso triennale non legalizzato dal Ministero della pubblica istruzione;

che successivamente il Ministero della sanità specificava che il decreto non riguardava l'Istituto «Eastman» ma solo corsi regionali;

che la situazione di incertezza giuridica tra il decreto ministeriale e la normativa regionale crea un vuoto di competenza nella responsabilità finanziaria ed organizzativa, costringendo l'Istituto «Eastman» alla rinuncia alle attività scolastiche per il primo anno;

che il 15 giugno 1994 una comunicazione, a firma del commissario straordinario dottor M. Filippi e del presidente del centro didattico polivalente dottor G.F. Uricchio, chiedeva alle famiglie degli alunni che avevano conseguito la qualifica di odontotecnico di effettuare l'iscrizione al corso successivo presso altri istituti;

che i genitori degli alunni, all'atto del ricevimento della comunicazione, proponevano la loro collaborazione al mantenimento del corso presso lo stesso Istituto «Eastman»;

che questa proposta non veniva considerata dal responsabile amministrativo e dal responsabile didattico sopprimendo così il funzionamento dell'istituto nella sua naturale articolazione, accettando soltanto le iscrizioni per l'anno 1994-95 alle sole classi III A, III B e IV;

che questo atteggiamento ha portato alla evidente eliminazione dei corsi quinquennali, favorendo così la funzionalità del corso triennale e determinando l'annullamento del riconoscimento legale a tutta la scuola,

si chiede di sapere quali urgenti ed indifferibili provvedimenti, soprattutto in presenza di un istituto di così chiara importanza e valore nel campo medico odontotecnico, i Ministri in indirizzo intendano assumere per:

*a)* mantenere i cinque anni legalmente riconosciuti per il conseguimento del titolo di studio;

*b)* intervenire presso la regione Lazio affinché i finanziamenti vengano regolarmente erogati per la prosecuzione dei corsi;

*c)* regolarizzare e razionalizzare con un unico intervento legislativo i corsi previsti dal riconoscimento ministeriale e regionale, individuando una eventuale soluzione di privatizzazione della scuola attraverso la distinzione tra corso quinquennale e corso triennale, considerando la possibilità di una retta sociale delle famiglie o l'utilizzazione del laboratorio professionale di ceramica per corsi privati destinati ad odontotecnici esterni appena diplomati.

(4-01032)

## Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

3-00124, dei senatori Loreto ed altri, sulle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00123, della senatrice Pagano, sull'aggregazione del secondo istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e la ristorazione di Napoli al primo;

3-00130, del senatore Biscardi, sulla mancata ristrutturazione di Palazzo Japoce a Campobasso;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00129, del senatore Terzi, sul dissesto idrogeologico della frazione di Volpino in provincia di Bergamo;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-00126, dei senatori Tapparo ed altri, sull'opportunità di un intervento del Governo in materia di mercato del lavoro attraverso lo strumento del disegno di legge;

3-00128, dei senatori De Luca ed altri, sui recenti casi di licenziamenti presso ditte private;

*13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00125, dei senatori Bettoni Brandani ed altri, sul Parco nazionale delle foreste casentinesi.

## Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interrogazione:

3-00010, del senatore Passigli.